Senato della Repubblica
Commissione programmazione economica, bilancio

A.S. 1698

EMENDAMENTI RELATORI E GOVERNO E RELATIVE RELAZIONI TECNICHE

Volume 2

13 dicembre 2014
ore 14

Art. 1

Dopo il comma 42, aggiungere i seguenti:

"42-bis. Al fine di proseguire le bonifiche dei siti di interesse nazionale contaminati dall'amianto, sono stanziati 45 milioni per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, di cui 25 milioni annui in favore dei comuni di Casale Monferrato e Napoli-Bagnoli.

42-ter. Con decreto del Ministero dell'ambiente, da emanare entro il 15 febbraio 2015, sono individuate le risorse di cui al comma 42-bis da trasferire a ciascun beneficiario, ~~e gli importi delle spese sostenute per interventi di bonifica dall'amianto da escludere dal patto di stabilità interno, nel limite degli importi di cui al medesimo comma 42-bis.~~ ".

Conseguentemente,
All'articolo 3, apportare le seguenti modificazioni:
dopo il comma 66, inserire il seguente:" 66-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotta di 45 milioni per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017.

Il Governo

1.9200

(EM. 1.9200)

Relazione tecnica

Il comma 42-bis stanzia, per gli anni 2015-2017, un contributo di 45 milioni annui al fine di proseguire le bonifiche dei siti contaminati dall'amianto.

E' prevista anche l'esclusione dai vincoli del patto di stabilità interno, per gli anni 2015-2017.

L'emendamento determina effetti negativi sul saldo netto da finanziare, sull'indebitamento netto e sul fabbisogno per 45 milioni annui per ciascuno degli anni 2015-2017.

Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi ... gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito

[X] POSITIVO [ ] NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

02 DIC. 2014

Emendamento n. 44

1.9201

All'articolo 1, dopo il comma 82, inserire i seguenti:
«82-bis. In considerazione delle particolari ragioni di urgenza connesse allo stato della sicurezza degli uffici giudiziari aventi sede nel palazzo di giustizia di Palermo per l'incremento del coefficiente di rischio di attentati, con decreto del Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati gli investimenti finalizzati alla realizzazione delle strutture e degli impianti di sicurezza necessari.

82-ter. Il decreto di cui al comma 82-bis, da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, individua i tempi di tutte le fasi di realizzazione dell'investimento. Sul rispetto dei suddetti tempi vigila il commissario straordinario, nominato con il medesimo decreto per il periodo di tempo necessario alla realizzazione dell'intervento e comunque non superiore a sei mesi dalla data di adozione del decreto. Con il medesimo decreto è individuato il quadro finanziario dell'investimento e le relative risorse attribuite al commissario straordinario sono gestite, non oltre il termine di cui al periodo precedente, sulla contabilità speciale intestata al medesimo commissario.

82-quater. Il commissario nominato ai sensi del comma 82-ter monitora l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'esecuzione dell'investimento; vigila sull'espletamento delle procedure realizzative e su quelle autorizzative, sulla stipula dei contratti e sulla cura delle attività occorrenti al finanziamento, utilizzando le risorse disponibili assegnate a tale fine. Esercita ogni potere di impulso, attraverso il più ampio coinvolgimento degli enti e dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento degli stessi ed il rispetto dei tempi, anche convocando o presenziando a conferenze di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni. Può chiedere agli enti coinvolti ogni documento utile per l'esercizio dei propri compiti. Qualora sopravvengano circostanze che impediscano la realizzazione totale o parziale dell'investimento, il commissario straordinario propone la revoca dell'assegnazione delle risorse.

82-quinquies. In ogni caso, per la localizzazione delle opere individuate a norma del comma 82-bis si applica il decreto del presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383.

82-sexies. Per l'espletamento dei compiti stabiliti al comma 82-quater e per l'esecuzione dell'investimento individuato con il decreto di cui al comma 82-bis, il commissario ha, sin dal momento della nomina, con riferimento ad ogni fase dell'investimento e ad ogni atto necessario per la sua esecuzione, i poteri, anche sostitutivi, degli organi ordinari o straordinari. Al commissario sono altresì attribuiti, in quanto compatibili, i poteri di cui all'articolo 17-ter del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26. Il commissario provvede in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto comunque della normativa comunitaria sull'affidamento di contratti relativi a lavori, servizi e forniture, nonché dei princìpi generali dell'ordinamento giuridico. Il decreto di cui al comma 82-bis del presente articolo contiene l'indicazione delle principali norme cui si intende derogare. In ogni caso gli interventi di cui al comma 82-bis costituiscono interventi la cui esecuzione deve essere accompagnata da speciali misure di sicurezza, a norma dell'articolo 17 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e non si applicano i commi 10 e 10-ter dell'articolo 11 del medesimo decreto legislativo.

82-septies. Per lo svolgimento dei compiti di cui al presente articolo, il commissario si avvale degli uffici amministrativi e tecnici delle amministrazioni interessate, del soggetto competente in via

ordinaria per la realizzazione dell'intervento, dei provveditorati regionali alle opere pubbliche; al personale degli enti di cui il Commissario si avvale non sono dovuti compensi, salvo il rimborso delle spese documentate, nei limiti previsti dalla normativa vigente, a cui si fa fronte ai sensi del comma 82-octies.

82-octies. Il decreto di cui al comma 82-bis individua il commissario straordinario tra pubblici dipendenti. Il commissario straordinario dalla data di assunzione dell'incarico e per tutto il periodo di svolgimento è collocato fuori ruolo, con retribuzione a carico dell'amministrazione di provenienza, e non gli compete un compenso ulteriore, fatto salvo il rimborso delle spese documentate, nei limiti previsti dalla normativa vigente, a cui si fa fronte nell'ambito delle risorse assegnate per la realizzazione dell'intervento.

82-novies. Il Ministro della giustizia esercita le funzioni di indirizzo, vigilanza e controllo sull'attività del commissario straordinario.

82-decies. Per la realizzazione degli interventi di cui ai commi 82-bis al 82-novies è autorizzata la spesa di 6 milioni di euro per l'anno 2015 a cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

IL GOVERNO

2

1.9201

RELAZIONE TECNICA (CH. 1.9201)

L'intervento normativo si rende necessario per fronteggiare le urgenti esigenze connesse alla sicurezza degli uffici giudiziari aventi sede nel palazzo di giustizia di Palermo, introducendo misure straordinarie per la velocizzazione delle relative procedure esecutive.

In particolare si prevede di realizzare un nuovo sistema di posizionamento di difese passive per la sicurezza del tribunale, unitamente alla costruzione di una nuova recinzione perimetrale che permetterà la realizzazione di:

- nuovi varchi di accesso, dotati di tutte le tecnologie necessarie per individuare eventuali tentativi criminali e di offesa;

- un unico varco di uscita dalla recinzione;

- separati varchi di accesso per i dipendenti, per il pubblico, nonché nuovi passi carrabili per i mezzi per la manutenzione ed il soccorso;

- implementazione del sistema di video sorveglianza, sia perimetrale che interno alle strutture e realizzazione di una unica centrale operativa;

- realizzazione di un sistema di accessi controllati mediante badge tracciabili;

- implementazione ed ammodernamento delle apparecchiature destinate al controllo dei bagagli;

Il comma 82-ter prevede la nomina di un commissario straordinario cui saranno attribuiti compiti di vigilanza ed impulso alle attività amministrative ed esecutive necessarie alla realizzazione dell'investimento e, in ogni caso, sin dal momento della nomina, sono attribuiti allo stesso poteri sostitutivi degli organi ordinari o straordinari delle amministrazioni interessate, nonché poteri speciali, in particolare in tema di localizzazione delle opere.

Il commissario straordinario è individuato tra i pubblici dipendenti e dalla data di assunzione dell'incarico e per tutto il periodo di svolgimento è collocato fuori ruolo, con retribuzione a carico dell'amministrazione di provenienza.

Si prevede di non corrispondere al commissario compensi aggiuntivi, fatto salvo il rimborso delle spese documentate, a cui si farà fronte nell'ambito delle risorse assegnate per la realizzazione dell'intervento, prudenzialmente stimate in misura non superiore a 5 mila euro.

Con Decreto Interministeriale Giustizia Infrastrutture Economia saranno individuati gli investimenti finalizzati alla realizzazione degli interventi necessari, il cui onere può essere stimato in circa 6 milioni di euro.

Si prevede, altresì, l'apertura di una contabilità speciale dedicata intestata al Commissario straordinario.

Nell'espletamento dei compiti attribuiti dalla norma, il Commissario potrà avvalersi degli uffici delle amministrazioni interessate e dei soggetti competenti in via ordinaria per la realizzazione degli interventi, attraverso l'utilizzo delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Ai relativi oneri derivanti dal comma 82-bis al comma 82-novies si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito

[X] POSITIVO [ ] NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

12 DIC. 2011

(EK. 1.9201)

(2)

Emendamento n. 89

All'articolo 1, dopo il comma 89 aggiungere i seguenti:

"89-bis. Le prestazioni assistenziali del Fondo per le vittime dell'amianto di cui all'articolo 1, comma 241,della legge 24 dicembre 2007, n. 244, istituito presso l'INAIL sono estese in via sperimentale, per gli anni 2015, 2016 e 2017, ai malati di mesotelioma che abbiano contratto la patologia, o per esposizione familiare a lavoratori impiegati nella lavorazione dell'amianto ovvero per esposizione ambientale comprovata. Le prestazioni di cui al presente comma sono a valere sulle disponibilità presenti nel suddetto Fondo senza nuovi e ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

89-ter In deroga a quanto disposto dall'articolo 24 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni e integrazioni si applicano ai fini del conseguimento del diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico nel corso dell'anno 2015, senza la corresponsione di ratei arretrati, sulla base della normativa vigente prima dell'entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011 anche agli ex lavoratori occupati nelle imprese che hanno svolto attività di scoibentazione e bonifica, che hanno cessato il loro rapporto di lavoro per effetto della chiusura, dismissione o fallimento della impresa presso cui erano occupati e il cui sito è interessato da Piano di Bonifica da parte dell'Ente Territoriale, che non abbiano maturato i requisiti anagrafici e contributivi previsti dalla normativa vigente, che risultano ammalati con patologia asbesto correlata accertata e riconosciuta ai sensi dell'articolo 13, comma 7, della legge 27 marzo 1992, n. 257 e successive modificazioni e integrazioni."

Conseguentemente,

All'articolo 3, dopo comma 66, inserire il seguente:" 66-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotta di 4,2 milioni di euro per l'anno 2015 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2018 .

IL GOVERNO

1.9202

Relazione tecnica (EM. 1.9202)

Dal **comma 89-bis** non derivano nuovi oneri per la finanza pubblica atteso che la disposizione disciplina la concessione di benefici nell'ambito di risorse già programmate a legislazione vigente.

Comma 89-ter In relazione alla disposizione in esame, tenuto conto di elementi forniti in via amministrativa, si stima che lo stessa possa interessare circa 200 soggetti con onere connesso in particolare all'anticipo del pensionamento (per un importo di circa 25.000 euro per la pensione media individuale anticipata) valutabile nei seguenti termini, considerando prudenzialmente l'onere a carattere pluriennale tenuto conto del significativo periodo di anticipo.

Maggiore spesa pensionistica (valori in mln di euro):

2015: 4,2

2016: 5,0

2017: 5,0

2018:5,0

Ai relativi oneri si provvede per il comma 42-bis mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito

[X] POSITIVO [ ] NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

12 DIC. 2014

All'articolo 1, d*opo il comma 90, aggiungere i seguenti:*

90-*bis*. Con riferimento ai datori di lavoro del settore agricolo le disposizioni di cui al comma 90 si applicano, nei limiti delle risorse indicate al comma 90-*ter*, alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato, decorrenti dal 1° gennaio 2015 con riferimento a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2015, con esclusione dei lavoratori che nell'anno 2014 siano risultati occupati a tempo indeterminato e relativamente ai lavoratori occupati a tempo determinato che risultino iscritti negli elenchi nominativi per un numero di giornate di lavoro non inferiore a 250 giornate con riferimento all'anno solare 2014.

90-*ter*. L'incentivo di cui al comma 90-*bis* è riconosciuto nel limite di 2 milioni di euro per l'anno 2015, 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, 11 milioni di euro per l'anno 2018 e 2 milioni di euro per l'anno 2019. L'incentivo di cui al comma 90-*bis* è riconosciuto dall'INPS in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande e, nel caso di insufficienza delle risorse indicate al primo periodo del presente comma, valutata anche su base pluriennale con riferimento alla durata dell'incentivo, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande, fornendo immediata comunicazione anche attraverso il proprio sito internet. L'INPS provvede al monitoraggio delle minori entrate valutate con riferimento alla durata dell'incentivo, inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed al Ministero dell'economia e delle finanze.

Conseguentemente:

1) alla Tabella A, voce: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, *apportare le seguenti variazioni:*

2015: - 2.000.000;

2016: - 100.000;

2017: - 6.300.000.

2) *alla Tabella E, Missione:* Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, *Programma*: Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale *voce:* Decreto legislativo n. 185/2000 e successive modificazioni e integrazioni. Assegnazione all'ISMEA – Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare – per il finanziamento delle misure agevolate dell'autoimprenditorialità e dell'autoimpiego nel settore agricolo (1.2 – cap.: 7253), *apportare le seguenti variazioni:*

Rifinanziamento

2016: CP: -14.900.000;
CS: -14.900.000;
2017: CP: -8.700.000;
CS: -8.700.000;
2018 e successivi: CP: -4.700.000;
CS: -4.700.000.

IL GOVERNO

1.9203

(EM. 1.9203) *A.S. 1698*

Relazione tecnica

Dalla disposizione conseguono, tenuto conto dell'operare del limite di spesa di cui al comma 90-ter, i seguenti effetti.

In termini di Saldo netto da finanziare una maggiore spesa per 2 milioni di euro per l'anno 2015, 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, 11 milioni di euro per l'anno 2018 e 2 milioni di euro per l'anno 2019.

In termini di Indebitamento netto si realizzano minori entrate contributive per 2 milioni di euro per l'anno 2015, 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, 11 milioni di euro per l'anno 2018 e 2 milioni di euro per l'anno 2019.

I predetti importi tengono conto delle modalità di riconoscimento dei benefici contributivi in esame, tenuto conto delle scadenze trimestrali per i versamenti contributivi nel settore da parte dei datori di lavoro.

Per quanto attiene la copertura dei sopra indicati effetti si provvede in quota parte riducendo la Tab. A, voce Ministero delle politiche agricole e forestali e per la parte rimanente definanziando l'autorizzazione esposta in Tab. E per i mutui agevolati per l'autoimprenditorialità e l'autoimpiego nel settore agricolo (D. Lgs. 185/2000).

Tabella riepilogativa degli effetti finanziari

Intervento	2015	2016	2017	2018	2019
Sgravi contributivi	2	15	15	11	2
Tab. A	-2	-0,1	-6,3	-6,3	-2
Tab. E	0	-14,9	-8,7	-4,7	0
Totale	0	0	0	0	0

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito

[X] POSITIVO [ ] NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

12 DIC. 2014

A.S. 1698

All'articolo 1, dopo il comma 104, sono inseriti i seguenti:

104-bis. Il comma 5 dell'articolo 26 della legge 11 agosto 2014, n. 125, è sostituito dal seguente:
"5. Le cessioni di beni e le relative prestazioni accessorie effettuate, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nei confronti delle amministrazioni dello Stato e dei soggetti della cooperazione allo sviluppo iscritti nell'elenco di cui al comma 3, destinati ad essere trasportati o spediti fuori dell'Unione europea in attuazione di finalità umanitarie, comprese quelle dirette a realizzare programmi di cooperazione allo sviluppo, sono non imponibili agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 8-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.".
104-ter. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui all'articolo 26, comma 5, della legge n. 125 del 2014, come sostituito dal comma 104-bis, continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nel decreto del Ministro delle finanze del 10 marzo 1988, n. 379, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 204 del 31 agosto 1988."

IL GOVERNO

1.9204

(EM. 1.9204) A.S. 1698

Relazione tecnica

La proposta emendativa non ha impatto negativo sul gettito, dal momento che presenta lo stesso tenore normativo dell'articolo 14, comma 3, della legge 25 febbraio 1987, n. 49, attualmente vigente, e che ha trovato attuazione nel decreto ministeriale n. 379 del 10 marzo 1988.

13 DIC. 2014

All'articolo 1, dopo il comma 105, inserire il seguente: "105-bis. Per il finanziamento dei programmi spaziali strategici nazionali in corso di svolgimento è autorizzato il contributo all'ASI di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017.

Conseguentemente,

All'articolo 3, dopo il comma 66, inserire il seguente:" 66-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotta di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017.

IL GOVERNO

1.9205

(EM. 1.9205)

Relazione tecnica

Il Programma Cosmo-Skymed di Seconda Generazione (CSG) è promosso dall' ASI e dal Ministero della Difesa con Accordo Esecutivo che prevede un investimento complessivo di circa 500 milioni di euro per la realizzazione dei due satelliti oltre a 95 milioni di euro per il lancio dei due satelliti, realizzati e lanciati nell'arco temporale 2010-2018. Al momento attuale, sono contrattualizzati circa 240 milioni di euro e rimangono da contrattualizzare 260 milioni + 95 milioni = 355 milioni, di cui a carico dell' ASI/MIUR circa 236 milioni di euro e il resto a carico della Difesa.

Il completamento del programma richiede da parte ASI MIUR risorse per almeno 59 milioni per ognuno dei quattro anni 2015-2018, a cui l' ASI può fare fronte solo parzialmente con un contributo annuo di circa 29 milioni (dal FOE del MIUR) per ognuno dei quattro anni 2015-2018.

Pertanto viene autorizzata la spesa di **30 milioni di euro all'anno per ognuno degli anni del periodo 2015-2018, a completamento del finanziamento del programma.**

Il programma prevede la messa in orbita di due satelliti, il primo nel 2017 e il secondo nel 2018 per sostituire i due satelliti più vecchi della costellazione esistente CosmoSkymed, il primo messo in orbita nel 2007 (giugno) ed il secondo nel 2007 (dicembre).

Il contratto di realizzazione di CSG è sostanzialmente basato su un raggruppamento temporaneo di imprese formato da due gruppi, Thales-I (34% I e 66%F) e Telespazio (66% I e 34%F).

Thales-I realizza i satelliti e la strumentazione integralmente in Italia (stabilimenti di Roma, L'Aquila, Torino) con una share di circa 78% di valore industriale.

Telespazio realizza tutto il segmento di terra e logistico operativo (circa 22% di share del valore industriale) in parte attivando anche PMI italiane.

In pratica la totalità dell'attività industriale avviene su territorio italiano (alcuni componenti sono acquistati all'estero), la proprietà dei satelliti è totalmente italiana, la gestione sia della difesa che della parte civile è totalmente italiana (supportata da fondi ASI per complessivi 20 milioni di euro e gestita da Telespazio + un team di 30 persone dedicate da parte della Difesa), **lo sfruttamento dei dati è totalmente sotto il controllo italiano** ed è alla base di importanti accordi internazionali sia nella difesa che nella parte civile fra l'Italia ed i principali Paesi europei ed extraeuropei.

Infine si fa presente che, complessivamente, tra tutti gli stabilimenti di Thales- Italia e Telespazio ci sono 400 persone che lavorano in Italia, soprattutto ingegneri e tecnici specializzati, che rischiano la cassa integrazione.

[illegible] relazione tecnica, [illegible]

[illegible] comma 3, della legge 31 dicembre [illegible]

[illegible]

[illegible] POSITIVO [illegible] NEGATIVO

12 DIC. 2014

13

All'articolo 1, dopo il comma 110, inserire i seguenti:

«110-bis. L'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, è sostituito dal seguente: "1. I canoni annui per i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione e di stoccaggio nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana, sono cosi determinati:

a) permesso di prospezione: 5 euro per chilometro quadrato;

b) permesso di ricerca: 20 euro per chilometro quadrato;

c) permesso di ricerca in proroga: 20 euro per chilometro quadrato;

d) concessione di coltivazione: 100 euro per chilometro quadrato;

e) concessione di coltivazione in proroga: 100 euro per chilometro quadrato;

f) concessione di stoccaggio insistente sulla relativa concessione di coltivazione: 15 euro per chilometro quadrato;

g) concessione di stoccaggio in assenza di relativa concessione di coltivazione: 59 euro per chilometro quadrato.".

110-ter. Nel caso di rilascio del titolo concessorio unico, di cui all'articolo 38 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, il canone da versare è pari a 100 euro per chilometro quadrato.

110-quater. Le disposizioni di cui ai commi 110-bis e 110-ter si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2015.».

IL GOVERNO

1.9206

(EM. 1.9206)

Relazione tecnica

L'importo annuale ricavato per i titoli minerari rilasciati con i canoni attuali (valuta 2013) ammonta ad 1.647.668,75 euro; è stato stimato che, a parità di titoli, l'aggiornamento dei canoni proposto con il presente emendamento, consentirà un aumento di gettito per la finanza pubblica del 59% garantendo un importo annuo di 2.625.485 euro.

Si rappresenta, inoltre, che a seguito dell'introduzione del titolo concessorio unico le società non verseranno più canoni differenziati in rapporto all'attività posta in essere ovvero per i primi 6 anni (attività di ricerca) 20 euro e successivamente (attività di coltivazione) 100 euro, ma corrisponderanno fin dall'inizio un unico importo corrispondente al canone maggiorato di 100 euro annui per chilometro quadrato con conseguenti maggiori entrate per la finanza pubblica.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito

[X] POSITIVO [ ] NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

11 DIC. 2014

A.S. 1698

16

~~Emendamento n. 16~~

All'articolo 1, dopo il comma 117, inserire il seguente:

«117-bis. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi i rapporti giuridici sorti e gli effetti prodottisi sulla base dell'articolo 9, comma 15, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, soppresso dalla legge di conversione 27 febbraio 2014, n. 15, fino alla data in cui è stato perfezionato il contratto con il Gestore del servizio integrato di gestione delle carte acquisti e dei relativi rapporti amministrativi, così da adempiere alle obbligazioni verso Poste S.p.a. sorte nel periodo di vigenza del citato articolo 9, comma 15.».

IL GOVERNO

1.9207

(EM. 1.9207)

A.S. 1698

Relazione tecnica

La disposizione è volta a garantire la validità dei provvedimenti adottati al fine di estendere ai cittadini comunitari ed extracomunitari la Carta acquisti introdotta dall'articolo 1, comma 216, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) nel periodo di vigenza dell'articolo 9, comma 15, del decreto-legge n. 150/2013, soppresso in fase di conversione in legge. La stessa disposizione, inoltre, è finalizzata a far salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti a seguito della proroga del contratto per la gestione del servizio integrato di gestione, sottoscritto in data 24 marzo 2010. Attraverso la detta proroga è stato possibile assicurare la continuità al programma Carta acquisti di cui all'articolo 81, comma 32, del decreto-legge n. 112/2008 e l'avvio della sperimentazione di cui all'articolo 60 del decreto-legge n. 5/2012.

La mancata approvazione della proposta determinerebbe inoltre l'effetto di dover recuperare i contributi già erogati ai cittadini nel periodo gennaio-marzo 2014, e non consentirebbe di pagare a Poste i compensi previsti per il servizio comunque prestato per assicurare la continuità del programma Carta acquisti, l'estensione dello stesso ai cittadini comunitari ed extra-comunitari e l'avvio della sperimentazione nei dodici comuni con popolazione superiore ai 250.000 abitanti.

La disposizione non comporta oneri a carico del bilancio dello Stato.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito

[X] POSITIVO [ ] NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

11 DIC. 2014

A.S. 1698

Emendamento

Art. 1

Dopo il comma 119 inserire i seguenti:

"119-bis Dopo il comma 1 dell'articolo 2 della legge 3 agosto 2004, n. 206, è inserito il seguente:
1-bis. Ai fini degli incrementi di pensione e di trattamento di fine rapporto o equipollenti di cui al comma 1 e del trattamento aggiuntivo di fine rapporto o equipollenti di cui al comma 1 dell'articolo 3, per i soli dipendenti privati invalidi, nonché per i loro eredi aventi diritto a pensione di reversibilità, che, ai sensi della normativa vigente prima della data di entrata in vigore della presente disposizione, abbiano presentato domanda entro il 30 novembre 2007, in luogo del 7,5 per cento e prescindendo da qualsiasi sbarramento al conseguimento della qualifica superiore, se prevista dai rispettivi contratti di categoria, si fa riferimento alla percentuale di incremento tra la retribuzione contrattuale immediatamente superiore e quella contrattuale posseduta dall'invalido all'atto del pensionamento, ove più favorevole».
119- ter Dopo il comma 1-bis dell'articolo 3 della legge 3 agosto 2004, n. 206, è inserito il seguente:
«1-ter. I benefici previsti dal comma 1 spettano al coniuge e ai figli dell'invalido, anche se il matrimonio è stato contratto o i figli siano nati successivamente all'evento terroristico. Se l'invalido contrae matrimonio dopo che il beneficio è stato attribuito ai genitori, il coniuge e i figli di costui ne sono esclusi».
119-quater All'articolo 4, comma 2, della legge 3 agosto 2004, n. 206, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «Agli effetti di quanto disposto dal presente comma, è indifferente che la posizione assicurativa obbligatoria inerente al rapporto di lavoro dell'invalido sia aperta al momento dell'evento terroristico o successivamente. In nessun caso sono opponibili termini o altre limitazioni temporali alla titolarità della posizione e del diritto al beneficio che ne consegue».
119-quinquies Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 119-bis,119-ter e 119-quater è autorizzata la spesa massima di 1,5 milioni di euro per anno a decorrere dall'anno 2015. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 319, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

IL RELATORE

1.5001

Emendamento n. 1

All'articolo 1, dopo il comma 119, è inserito il seguente:
«119-bis. La dotazione del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili di cui all'articolo 13, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68, è incrementata di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015.».

119-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 119-quater pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

IL GOVERNO

1.9208

A.S. 1698

(EM. 1.9208)

Relazione tecnica

Il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili di cui all'articolo 13, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68, è incrementata di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015, ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

La verifica della presente relazione tecnica effettuata ai sensi e per gli
fini dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha
il seguente esito

[X] POSITIVO [ ] NEGATIVO

12 DIC. 2014

Il Ragioniere Generale dello Stato

Emendamento n. 86

All'articolo 1, dopo il comma 119, inserire il seguente:

«119-bis. Per l'anno 2015 è autorizzata la spesa di 1 milione di euro quale contributo dell'Italia alla Fondazione Auschwitz-Birkenau per la costituzione del Fondo perpetuo finalizzato al mantenimento della struttura dell'ex campo di sterminio. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti, è autorizzato a determinare le modalità di erogazione del contributo e ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.».

Conseguentemente,

alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2015: - 1.000.000.

IL GOVERNO

1.9209

A.S. 1698

(EM. 1.9209)

Relazione Tecnica

L'emendamento affronta l'annosa questione del contributo italiano alla Fondazione Auschwitz-Birkenau per la costituzione di un Fondo perpetuo che consenta il mantenimento dell'intera struttura dell'ex campo di sterminio. Il Governo polacco infatti dal 2009 si è ripetutamente rivolto al Governo italiano per la concessione di un contributo che altri paesi hanno già versato (per esempio: Germania 60 milioni di euro tra Governo federale e Laender, Usa 15 milioni di dollari, Polonia 15 milioni di euro, Francia 5 milioni di euro, Regno Unito 2 milioni di sterline; altri 15 paesi hanno versato meno di 1 milione di dollari).

Il versamento del contributo avrebbe sicuramente riflessi positivi sui rapporti con la Polonia.

Il contributo è una tantum, pertanto la copertura è richiesta solo per il 2015.

Al relativo onere si provvede mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

La verifica [illegible] presente [illegible] tecnica effettuata [illegible]
effetti [illegible] economia [illegible]
avuto esito

[X] POSITIVO [ ] NEGATIVO

Il Ragioniere Generale [illegible]

02 DIC. 2014

Emendamento n. 30

All'articolo 1, dopo il comma 123, inserire il seguente:
"123-bis. Al fine di promuovere lo sviluppo tecnologico del Paese e l'alta formazione tecnologica, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 10, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 326, come rideterminata dall'articolo 1, comma 578, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è incrementata di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015.".

Conseguentemente,
- All'articolo 2, comma 20, Allegato 6, sopprimere la voce: "Somme da assegnare per la valorizzazione dell'istituto italiano di tecnologia".
- All'articolo 3, dopo comma 66, inserire il seguente:" 66-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotta di 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.

IL GOVERNO

1.9210

(EM. 1.9210)

Relazione Tecnica

La proposta emendativa mira rispettivamente:

- a incrementare di 3 milioni di euro annui dal 2015 l'autorizzazione di spesa in favore dell'Istituto italiano tecnologico;
- a sopprimere all'articolo 2, comma 20, Allegato 6, riguardante la riduzione di trasferimenti in favore di enti e organismi pubblici, la voce relativa a "Somme da assegnare per la valorizzazione dell'istituto italiano di tecnologia". Ciò si rende necessario per reintegrare le risorse necessarie al funzionamento del predetto ente, con un onere pari a 3 milioni di euro annui dal 2015,

Alla copertura degli oneri, complessivamente pari a 6 milioni di euro dall'anno 2015, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 per 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito

[X] POSITIVO [ ] NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

12 DIC. 2014

Emendamento n. 31

All'articolo 1, dopo il comma 132, inserire il seguente:

«132-bis. Per il finanziamento delle attività istituzionali del Comitato paralimpico nazionale di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 15 luglio 2003, n. 189, è autorizzata la spesa di 7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015.».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2015: - 7.000.000;

2016: - 7.000.000;

2017: - 7.000.000.

IL GOVERNO

1.9211

(EM. 1.9211)

Relazione tecnica

L'emendamento proposto è volto a garantire il finanziamento, a decorrere dall'anno 2015, delle attività istituzionali del Comitato paralimpico nazionale di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 15 luglio 2003, n. 189, al fine di permettere lo svolgimento dei compiti ad esso riconosciuti dalla normativa vigente.

Al relativo onere si provvede mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito

[X] POSITIVO [ ] NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

11 DIC. 2014

Emendamento n. 21

All'articolo 1, dopo il comma 134, inserire il seguente:

«134-bis. Al fine di assicurare l'assenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica di cui all'articolo 3-quinquies, comma 7, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e nelle more della revisione della disciplina dei contributi in materia di frequenze televisive volta a garantire l'impiego ottimale delle risorse, gli operatori di rete sono tenuti al pagamento di un contributo annuale, determinato in via transitoria dal Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, secondo i parametri del regime di contribuzione di cui all'articolo 27, comma 9, della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Con riferimento agli importi dovuti per l'anno 2014, i contributi sono versati dagli operatori entro il 15 gennaio 2015 e si applica il medesimo regime di contribuzione stabilito in via transitoria dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l'anno 2013 con la delibera n. 568/13/CONS del 15 ottobre 2013. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale. ».

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 83, sostituire le parole «*comma 14*» con le seguenti parole «*commi 14 e 134*-bis».

il Governo

1.9212

(EM. 1.9212)

Relazione tecnica

La norma proposta è finalizzata a garantire il rispetto della clausola di invarianza finanziaria prevista dal comma 7 dell'articolo 3-*quinquies* del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44. A contrario, infatti, l'applicazione progressiva del nuovo sistema di contribuzione previsto dal comma 4 del medesimo articolo 3-*quinquies,* determinerebbe per i primi otto anni e sino alla sua applicazione a regime, una riduzione significativa di gettito per l'erario rispetto all'anno 2013 nel quale ha trovato ancora applicazione il regime contributivo come definito dall'articolo 27, comma 9, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito

[X] POSITIVO [ ] NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

12 DIC. 2014

90

AS 1698

ART. 1. 1.9213

Dopo il comma 143, aggiungere i seguenti:

143-bis. Il divieto di cui al terzo comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1974, n. 727, non si applica ai crediti, certificati dai competenti organismi pagatori e ceduti a ISMEA, relativi ai regimi di sostegno di cui all'Allegato 1 del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, inerenti le operazioni di cui al comma 45, lettera *c)*, dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Il beneficiario deve manifestare la volontà di cessione nella Domanda Unica presentata ai sensi dell'articolo 72 del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008. Alle operazioni di cui al presente comma, si applica la compensazione di cui all'articolo 01, comma 16, secondo periodo, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, e successive modificazioni e integrazioni, effettuata avuto riguardo alla data della cessione del credito a ISMEA secondo le modalità indicate nel decreto di cui al periodo successivo. Con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità, i limiti e i criteri, per la cessione dei crediti, anche in deroga a quanto previsto dagli articoli 69 e 70 del regio decreto del 18 novembre 1923, n. 2440. Alle cessioni di crediti di cui al presente comma non si applica l'articolo 1264 del codice civile e si applicano gli articoli 5 e 6 della legge 21 febbraio 1991, n. 52, e le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

143-ter. All'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: «2-*bis* La garanzia di cui al comma 2 può essere concessa anche a fronte di titoli di debito emessi dalle imprese operanti nel settore agricolo, agroalimentare e della pesca, in conformità con quanto previsto dall'articolo 2412 del codice civile e dall'articolo 32 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge del 7 agosto 2012, n. 134, acquistati da organismi di investimento collettivo del risparmio (Oicr) le cui quote o azioni siano collocate esclusivamente presso investitori qualificati che non siano, direttamente o indirettamente, soci della società emittente. Per le proprie attività istituzionali, nonché per le finalità del presente decreto legislativo, l'Istituto, si avvale direttamente dell'Anagrafe delle aziende agricole e del fascicolo aziendale elettronico di cui agli articoli 1, comma 1, e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503.».

143-quater. All'articolo 60 del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, al comma 3-*bis*, dopo la lettera *f-bis*), è aggiunta la seguente:

«*f-ter*) Anagrafe delle aziende agricole di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503.».

143-quinquies. All'articolo 1-ter del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, della legge 11 agosto 2014, n. 116, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente: «6-bis. Per la selezione degli organismi di consulenza aziendale le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono fare ricorso ad accordi quadro, in deroga all'articolo 59, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.».

1

143-sexies. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 143-bis, 143-ter, 143-quater e 143-quinquies non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il Governo

1.9213

2

(EM. 1.9213)

Relazione tecnica

Il **comma 143-bis** consente l'erogazione di anticipazioni finanziarie, a fronte della cessione di contributi europei per il settore agricolo, in favore degli agricoltori beneficiari dei medesimi. Oggetto della cessione potranno essere quindi quei crediti maturati (quelli per cui la domanda di concessione dell'aiuto alla Commissione sia già stata accolta), dovutamente certificati dagli Organismi pagatori (servizi e organismi incaricati di gestire e controllare le spese finanziate dai Fondi FEAGA e FEASR, ai sensi dell'art.7(1) del Reg. UE n. 1306/2013). La disposizione si rende necessaria perché l'ordinamento vigente (art. 2, terzo comma, del D.P.R. 727/1974) non consente la cessione dei crediti inerenti alle suddette provvidenze. La norma assicura una iniezione di liquidità in un momento in cui la sua mancanza concorre alla crisi del sistema imprenditoriale, contribuisce ad allineare alla media europea i tempi di pagamento dei contributi PAC ed introduce elementi di semplificazione delle procedure regolanti la cessione dei crediti.
Tale disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, definisce le norme comuni sui pagamenti concessi direttamente agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno elencati nell'Allegato I ("pagamenti diretti"). La normativa comunitaria regola esclusivamente il "*diritto all'aiuto*" dell'agricoltore e le relative modalità di trasferimento, elencandone tassativamente le casistiche.
La norma proposta disciplina esclusivamente la cessione del credito sottostante il "diritto all'aiuto" certificato dai competenti Organismi pagatori nel rispetto degli obblighi comunitari, eliminando, limitatamente alle sole operazioni di anticipazione realizzate da ISMEA ai sensi dell'art. 4, comma 45, della legge n. 350 del 2003, il divieto di cessione stabilito dall'ordinamento nazionale ed, in particolare, dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1974, n. 727. In qualità di cessionario, ISMEA non potrà a sua volta cedere il credito perché si troverebbe nuovamente nell'ambito del divieto previsto dall'art. 2, terzo comma, del D.P.R. n. 727 del 1974, operando al di fuori delle operazioni di cui al comma 45, lettera c), dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
Il beneficiario del diritto all'aiuto dovrà, in sede di presentazione della Domanda Unica, esercitare la facoltà di cedere il credito sottostante.
La cessione, diversamente dall'operazione di sconto del credito, già contemplata dall'articolo 8, commi 11 e 12, del decreto-legge n. 70 del 2011 e s.m.i., agevolerà la capacità dell'imprenditore agricolo di programmare gli investimenti e di adattarli alle esigenze della produzione agricola nei tempi imposti dalla realtà odierna, senza determinare un ulteriore indebitamento dell'azienda.
Tale possibilità è già operativa in Francia. Gli agricoltori francesi hanno, infatti, la possibilità di usufruire di anticipi degli aiuti comunitari già 30 giorni dopo la presentazione della "Domanda Unica" (15 maggio) a differenza degli agricoltori italiani che possono avere anticipi solo dal mese di dicembre - a carico del bilancio dello Stato - con saldi nel giugno dell'anno successivo. Questo determina un differenziale competitivo aggravato dalla crisi di liquidità oggi vissuta dalla aziende italiane.
Al fine di evitare effetti negativi per la finanza pubblica, la compensazione per via normativa dei crediti agricoli contributivi introdotta nell'ordinamento dal comma 16 dell'articolo 01 del decreto-legge n. 2 del 2006 e s.m.i., è sincronizzata alla data di cessione del credito a ISMEA. In questo modo sono esclusi dalla cessione crediti a compensazione dei debiti INPS e degli eventuali debiti derivanti da DURC negativo, che al momento del materiale pagamento di un aiuto da parte di un Organismo pagatore verrano traferiti ad INPS. La norma pertanto non altera i flussi di cassa dei contributi all'ente previdenziale né indebolisce le procedure di verifica delle regolarità contributive delle imprese di settore anche per il tramite del DURC.

Con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono definite le modalità, i limiti e i criteri, per la cessione dei crediti, anche in deroga a quanto previsto dagli articoli 69 e 70 del regio decreto del 18 novembre 1923, n. 2440.

Il **comma 143-ter** assimila – ai fini delle garanzie concesse da ISMEA – i debiti contratti dalle imprese agricole ed agroalimentari mediante emissioni di titoli di debito (mini bond) a quelli bancari (finanziamenti ed aperture di scoperti di conto). Tale equiparazione è finalizzata a favorire la crescita del canale del credito non bancario che in Italia rappresenta meno di un terzo della modalità di indebitamento delle imprese (in altri paesi europei raggiunge oltre i due terzi). Con l'approvazione del comma 4, per le imprese del settore diventa più sicuro ed economico reperire risorse tramite canali alternativi a quelli bancari. Inoltre, l'accesso diretto al mercato dei capitali, senza intermediazione della banca, dovrebbe costituire uno degli elementi per il superamento della stretta creditizia più volte lamentata dagli operatori del settore. Anche le disposizioni di cui al comma 4, essendo relative alle garanzie concesse da ISMEA, ente posto fuori dal perimetro delle amministrazioni pubbliche predisposto dall'ISTAT, non comportano quindi effetti sui saldi di finanza pubblica.

La semplificazione amministrativa è incentrata sulla realizzazione dell'Anagrafe delle aziende agricole (AnAGRI) che, ai sensi del **com ma 143-quater**, viene inserita tra le banche dati di interesse nazionale elencate dall'articolo 60 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale-CAD). In questo modo l'AnAGRI diviene un obiettivo e.gov dell'Agenda Digitale come infrastruttura centrale facendosi carico, dal 2015, dei dati ora sparsi in molti sistemi informativi tra loro parzialmente scollegati e consentendo, attraverso un'immediata disponibilità in forma organizzata dei dati disponibili (dati amministrativi, territoriali, economici, previdenziali....), un funzionamento sincrono di tutte le amministrazioni interessate alle attività nell'ambito del settore primario così da evitare inefficienze, sprechi e ritardi burocratici.

Il **comma 143-quinquies** è volto a integrare l'articolo 1-ter del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 2014, n. 116, che ha istituito il "Sistema di consulenza aziendale" in agricoltura, ottemperando all'obbligo previsto dall'art. 12 del Reg. (UE) n. 1306/2013.

Tale sistema assicura l'accesso ad un "servizio", come definito all'art. 4 della Dir. (CE) n. 2006/123, rivolto ad una pluralità di beneficiari: sono infatti 1.630.420 le aziende agricole e zootecniche italiane che si potranno rivolgere a selezionati organismi pubblici o privati, al fine di ricevere una adeguata consulenza sui seguenti ambiti minimi:

a) gli obblighi a livello di azienda derivanti dai criteri di gestione obbligatori e dalle norme per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche e ambientali, ai sensi del titolo VI, capo I Reg. (UE) n. 1306/2013;

b) le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente stabilite nel titolo III, capo 2, del Reg. (UE) 1307/2013 e il mantenimento della superficie agricola di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), del medesimo regolamento;

c) misure a livello di azienda previste dai programmi di sviluppo rurale volte all'ammodernamento aziendale, al perseguimento della competitività, all'integrazione di filiera, all'innovazione, all'orientamento al mercato e alla promozione dell'imprenditorialità;

d) i requisiti a livello di beneficiari definiti dagli Stati membri per attuare l'articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;

e) i requisiti a livello di beneficiari definiti dagli Stati membri per attuare l'articolo 55 del regolamento (CE) n. 1107/2009, in particolare il rispetto dei principi generali della difesa integrata di cui all'articolo 14 della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi.

Dal momento che la selezione degli organismi di consulenza, da parte delle Regioni e delle Province autonome, deve avvenire nel rispetto delle procedure della normativa sugli appalti

R.T. (EM. 1,9213) ÷ ②

pubblici, ai sensi dell'art. 15 del Reg. n. 1305/13, si ritiene necessario consentire il ricorso allo strumento dell'Accordo quadro, previsto dall'art. 32 della Direttiva (CE) n. 2004/18, recepito dall'art. 59 del D.lgs. 12 aprile 2006 n. 163.
Infatti, come sopra accennato, il servizio sarà rivolto ad oltre 1.630.000 aziende, la cui localizzazione, anche quando sia all'interno della stessa regione, influenza moltissimo il ventaglio di necessità e problematiche sulle quali può vertere la consulenza.
Pertanto, è necessario ampliare l'offerta data ai destinatari finali del servizio, consentendo di fare riferimento a più organismi, in concorrenza tra loro, e scegliere quello in grado di offrire una consulenza tagliata sullo specifico aspetto problematico.
Del resto, questo è quanto recita l'articolo 14 del Reg. 1306/2013, per il quale il sistema di consulenza aziendale garantisce l'accesso dei beneficiari a un servizio che tiene conto della situazione specifica della loro azienda.
In tale contesto, l'individuazione di un unico prestatore del servizio, non soddisferebbe le diverse domande sul territorio, e farebbe confluire l'intero premio regionale verso un unico soggetto in contrasto con lo spirito comunitario che invece, domanda l'apertura verso una maggiore concorrenza tra i diversi organismi di consulenza.
Sicuramente il legislatore comunitario, nel fare riferimento, con il citato art. 15, alla normativa sugli appalti non si è curato delle limitazioni ulteriori che gli Stati membri hanno dettato al proprio interno, nel momento del recepimento della direttiva appalti del 2004.
Infatti, è a livello nazionale che, nel recepire l'art. 32, sui contratti quadro, il nostro legislatore ha escluso che possano essere stipulati per i servizi di natura intellettuale, tra i quali rientra la consulenza aziendale, mentre questa limitazione non esiste a livello europeo, come conferma anche la nuova direttiva appalti 2014/24/UE.
Ciò premesso, si ritiene che la conclusione di accordi quadro da parte delle stazioni appaltanti con più operatori, possa rispondere in modo efficace alla necessità di una maggiore offerta del servizio, evitando la concentrazione in un unico soggetto beneficiario del premio comunitario.
Il **comma 143-sexies** reca la clausola di invarianza finanziaria in considerazione del fatto che la disposizione non comporta maggiori oneri.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito

[X] POSITIVO [ ] NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

12 DIC. 2014

R.T. (EM. 1.9213)

3

91

1.9214

AS 1698

Art. 1

Dopo il comma 143, aggiungere i seguenti:

144. Al fine di contribuire alla ristrutturazione del settore lattiero, anche in relazione al superamento del regime europeo delle quote latte, nonché al miglioramento della qualità del latte bovino, è istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il «Fondo per gli investimenti nel settore lattiero caseario» con una dotazione iniziale pari a 8 milioni di euro per l'anno 2015 e a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di accesso al contributo, nonché la quota di partecipazione alla singola operazione. Non sono ammessi al contributo i produttori non in regola con il pagamento delle multe derivanti dall'eccesso di produzione lattiera ovvero che abbiano aderito ai programmi di rateizzazione previsti dalla normativa vigente, ma non risultano in regola con i relativi pagamenti.

145. Il contributo dello Stato alle azioni di cui al comma 144 soddisfa le condizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*», e dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 dal Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore agricolo.

146. Le operazioni di cui al comma 144 sono assistite dalle garanzie concesse da ISMEA, secondo i criteri e le modalità definite dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, del 22 marzo 2011, pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana del 9 settembre 2011, n. 210.

147. A quota parte degli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 144, 145 e 146 si provvede quanto a 5 milioni per l'anno 2015 e a 50 milioni per ciascuno degli anni 2016 e 2017 mediante utilizzo del fondo di conto capitale iscritto nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera *d)*, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali *apportare la seguente variazione:*

2015: - 3.000.000.

Il Governo

Relazione illustrativa

La fine delle quote di produzione lattiera, prevista per il 1° aprile 2015, necessita di una riflessione accurata. Si tratta di un momento delicatissimo e sensibile da gestire e governare con la massima attenzione. Se da un lato determina vantaggi al nostro Paese in termini di miglioramento del tasso di approvvigionamento, dall'altro lato crea forti preoccupazioni per gli assestamenti che inevitabilmente si verificheranno negli assetti del mercato.

In particolare, desta preoccupazioni la tendenza, già in atto in alcuni Paesi, a incrementare la produzione. Tra i Paesi limitrofi si rileva un incremento significativo della produzione in Germania e Austria e si teme che le spedizioni di latte da questi Paesi possa aumentare in

(EM. 1.9214)

misura eccessiva, esercitando una concorrenza pressante favorita dai costi di produzione più bassi.
Le norme attuate a livello comunitario non prevedono azioni efficaci per le nostre aziende in termini di miglioramento della qualità del latte. Il miglioramento della qualità, la ristrutturazione aziendale sono invece obiettivi che è necessario perseguire per assicurare la competitività del settore lattiero post 2015.
È quindi assolutamente necessario accompagnare questa fase di transizione con iniziative che possano difendere e consolidare le nostre aziende in modo da rafforzarne la competitività e migliorarne l'assetto in un mercato completamente liberalizzato.
Per tale ragione, in conformità alla regolamentazione comunitaria, è stato predisposto l'unito provvedimento con cui ci si propone di attenuare le conseguenze negative della cessazione del regime delle quote attraverso la concessione di aiuti alle aziende di allevamento, destinati a migliorare l'efficienza aziendale e del circuito commerciale del latte crudo.
All'individuazione degli investimenti da finanziare si provvederà con decreto non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni, investimenti che, ai sensi del comma 144, potranno essere assistiti dalle garanzie concesse da ISMEA, allo scopo di facilitare al massimo l'eventuale accesso al credito.

Relazione tecnica

La proposta emendativa è volta alla costituzione di un fondo di parte capitale per la realizzazione di investimenti connessi alla ristrutturazione del settore lattiero caseario anche in relazione alla cessazione del regime delle quote latte.
La dotazione del fondo è pari a 8 milioni per l'anno 2015 e a 50 milioni per ciascuno degli anni 2016 e 2017.
Alla copertura degli oneri previsti si farà fronte con i fondi derivanti dal riaccertamento dei residui passivi di conto capitale di competenza del Ministero delle politiche agricole di cui all'articolo 49, comma 2, lettera *d)*, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che presenta la necessaria disponibilità e con i fondi di cui alla Tabella A, voce: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito

[X] POSITIVO [ ] NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

12 DIC. 2014

2

A.S. 1698

All'articolo 2, dopo il comma 3, inserire il seguente:

"3-bis. All'articolo 28, comma 8-bis, secondo periodo del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, la parola "rilascia" è sostituita dalle seguenti: "può rilasciare" e le parole "nel rispetto delle norme europee e previo nulla osta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti," sono sostituite dalle seguenti: "previo nulla osta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, valutata specificamente la compatibilità con le norme e i principi del diritto europeo,"

IL GOVERNO

2.9800

A.S. 1698

Relazione Tecnica

L'emendamento in parola interviene sul secondo periodo dell'articolo 28, comma 8-bis del decreto-legge 133/2014, convertito, con modificazioni dalla legge 164/2014, al fine di apportare opportuni chiarimenti interpretavi, in perfetta aderenza, per altro, con quanto disposto dall'ordine dei giorno approvato in sede di conversione del citato decreto-legge "Sblocca Italia" (DL 133/2014, convertito, con modificazioni dalla legge 164/2014). La proposta non prevede nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

13 DIC. 2014

2.9800

2.9823

AS 1698

All'articolo 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) **Al comma 5** dopo le parole "*parchi automobilistici*" sopprimere le parole: "*e ferroviari nonché della flotta destinata ai servizi di trasporto pubblico lagunare*" e dopo le parole "*sono destinate all'acquisto di materiale rotabile su gomma*" sopprimere le parole: "*e di materiale rotabile ferroviario nonché di natanti e ferry-boat*";

b) **Dopo il comma 5** inserire il seguente:
"5-*bis. A decorrere dal 1° gennaio 2019, su tutto il territorio nazionale è vietata la circolazione di veicoli a motore categorie M2 ed M3 alimentati a benzina o gasolio con caratteristiche antinquinamento EURO 0. Con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono disciplinati i casi di esclusione dal predetto divieto per particolari caratteristiche di veicoli di carattere storico o destinati a usi particolari.*";

c) **Al comma 6**, apportare le seguenti modifiche
1. dopo le parole: "*su base regionale*" sopprimere le seguenti parole: "*erogate direttamente alle società che espletano i servizi di trasporto pubblico locale in particolare,*";
2. sostituire la lettera a), con la seguente: "*a) migliore rapporto tra posto/km prodotti e passeggeri trasportati;*";
3. sostituire la lettera c), con la seguente: "*c) entità del cofinanziamento regionale e locale;*";
4. dopo la lettera c), aggiungere la seguente: "*c-bis) posti/km prodotti.*";

d) **Dopo il comma 6**, inserire il seguente:
"6-bis. In conseguenza di quanto disposto al comma 6 è soppresso il secondo periodo dell'articolo 1, comma 83, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.";

e) **Dopo il comma 8**, inserire il seguente:
"8-bis. Per migliorare l'offerta di servizi di trasporto pubblico locale nelle aree metropolitane, così come definite dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, il fondo di cui all'articolo 1, comma 88, della legge 22 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, è destinato esclusivamente alle reti metropolitane in costruzione in aree metropolitane. Al fondo di cui al periodo precedente è assegnato un contributo quindicennale in erogazione diretta di 12,5 milioni di euro a decorrere dal 2016, nonché ulteriori 7,5 milioni di euro per l'anno 2016, 72 milioni di euro per l'anno 2017, 20 milioni di euro per l'anno 2018 e 40 milioni di euro per l'anno 2019.

f) dopo il comma 11, inserire i seguenti:

11-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2015 il credito di imposta relativo all'agevolazione sul gasolio per autotrazione degli autotrasportatori di cui all'elenco 2 allegato alla legge 27 dicembre 2013, n. 147 non spetta per i veicoli di categoria 0 o inferiore.

11-ter. All'articolo 1, comma 579, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: "Per l'anno 2014" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni dal 2014 al 2018" e conseguentemente l'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 febbraio 2014 si applica a decorrere dal 1 gennaio 2019.

11-quater Per le finalità di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 2014, n. 80 è autorizzata la spesa di **30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017 e 40 milioni di euro per l'anno 2018.** Alle medesime finalità concorre l'importo complessivo di 270,431 milioni di euro derivanti dalle revoche disposte dall'articolo 13, comma 1, del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n.9, in ragione di 34,831 milioni di euro per l'anno 2014, di 6,277 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, di 30,277 milioni di euro per l'anno 2018, di 39,277 per ciascuno degli anni 2019 e 2020, di 33,019 milioni di euro per l'anno 2021 e di 24,973 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

11-quinquies. Per il miglioramento della competitività dei porti italiani e l'efficienza del trasferimento ferroviario e modale all'interno dei sistemi portuali, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 13, comma 6, del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, il CIPE assegna le risorse ivi previste, senza applicare le procedure di cui all'articolo 18- bis, comma 2, della legge 28 gennaio 1994, n. 84 e quantificate in 20 milioni di euro dal 2015 al 2024. A tal fine il limite di 90 milioni di cui al predetto articolo 18-bis è ridotto a 70 milioni di euro. Alle medesime finalità concorre l'importo di 39 milioni di euro a valere sulle disponibilità residue derivanti dalle revoche disposte dall'articolo 13, comma 1, del decreto legge n. 145 del 2013

11-sexies. All'articolo 32, comma 1, del decreto legge 12 settembre 2014 n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, le parole: "*fino al 31 dicembre 2014*" sono sostituite dalle seguenti: "*fino al 31 dicembre 2015*".

11-septies. Per assicurare i collegamenti di servizio di trasporto marittimo veloce nello Stretto di Messina, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017.

11-octies. Al fine di garantire la gestione, conduzione e manutenzione del Centro elaborazioni dati della Motorizzazione civile è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 e di 3 milioni di euro per l'anno 2017.

11-nonies. Al fine di avviare i lavori sulla tratta Andora - Finale Ligure è autorizzato un contributo quindicennale in erogazione diretta di 15 milioni di euro a decorrere dal 2016.

11-decies. Al fine di tutelare e promuovere il patrimonio culturale e storico è autorizzata la spesa di 5,5 milioni di euro per l'anno 2015. Gli interventi da finanziare sono individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

2.9823

g) Dopo il comma 24, inserire il seguente:
"**24-*bis*.** Al fine di garantire la continuità delle attività in corso della Struttura Tecnica di Missione di cui all'articolo 163 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, restano confermati fino al 31 dicembre 2015 i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa in essere alla data di entrata in vigore della presente legge."

h) **Al comma 51** aggiungere, in fine, i seguenti periodi: "Dette risorse sono attribuite al Gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale che provvede a destinarle alla compensazione degli oneri per il traghettamento ferroviario delle merci, dei servizi ad esso connessi e del canone di utilizzo dell'infrastruttura dovuto dalle imprese ferroviarie per l'effettuazione di trasporti delle merci, compresi quelli transfrontalieri, aventi origine o destino nelle Regioni Abruzzo, Molise, Lazio, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia. La predetta compensazione si applica entro il 30 aprile successivo a ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 ed è determinata proporzionalmente ai treni/km sviluppati dalle imprese ferroviarie. Il vigente Contratto di Programma - parte Servizi – e le relative tabelle sono aggiornati con il contributo di cui al presente comma e con le risorse stanziate dalla presente legge per l'anno 2015. La rendicontazione delle risorse è effettuata dal Gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale secondo i meccanismi previsti dal Contratto stesso. Conseguentemente il contratto di servizio pubblico nel settore del trasporto delle merci su ferro non viene rinnovato."

i) **Dopo il comma 53, inserire il seguente:**
53-bis. È' istituito un Fondo presso lo stato di previsione del Ministero dei trasporti e delle infrastrutture, con una dotazione di **20 milioni di euro annui per il periodo dal 2017 – 2031**, prioritariamente finalizzato alla realizzazione di opere di interconnessione di tratte autostradali per le quali è necessario un concorso finanziario per assicurare l'equilibrio del Piano economico e finanziario. Alla ripartizione delle risorse si provvede con delibera CIPE su proposta del Ministero dei trasporti e delle infrastrutture. Il contributo è utilizzato esclusivamente in erogazione diretta.

j) **Al comma 108** premettere le parole: "A decorrere dal 2017".

k) **Sostituire il comma 119** con il seguente:

" 119. All'articolo 584, comma 3, del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo il comma 3, inserire il seguente: « 3-bis. In aggiunta alle riduzioni previste dal comma 1 e agli effetti di risparmio correlati alla riduzione organica di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, gli oneri previsti dagli articoli 582 e 583 del presente codice sono ulteriormente ridotti per complessivi 62,3 milioni di euro per l'anno 2015 e del 12 per cento a decorrere dall'anno 2016. .

2.9823

(3)

Gli oneri previsti dall'articolo 585 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010 e successive modificazioni sono ridotti di euro 4.000.000 a decorrere dal 2018";

l) Dopo il comma 210 inserire il seguente:

210-bis. Per le finalità di cui all'articolo 8 comma 1-*bis* del decreto-legge 22 giugno 2012, n.83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.134, è autorizzata la spesa di 7,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.

Conseguentemente:

all'articolo 1, dopo il comma 141, inserire i seguenti:

141-bis. le risorse iscritte sul fondo di conto capitale iscritto nello stato di previsione del Ministero dello delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettere a) e b), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 sono ridotte di 30 milioni per l'anno 2015. Il fondo è soppresso a decorrere dal 2016.

141-ter. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementata di 242 milioni di euro per l'anno 2015, di 203 milioni di euro per l'anno 2016, di 133 milioni di euro per l'anno 2017, di 122 milioni di euro per l'anno 2018 e di 11,2 milioni di euro per l'anno 2019.

Conseguentemente,

- alla Tabella B, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apportare le seguenti modifiche:

2016: - 27.000.000

2017: - 47.5000.000

- alla Tabella E, missione "Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto", programma "Sviluppo e sicurezza della mobilità locale", voce "Ministero delle infrastrutture e dei trasporti", L. 147 del 2013, art. 1, comma 83, apportare le seguenti modifiche:

2015: + 25.000.000

2016: + 25.000.000

2017: + 50.000.000

2018 e successivi: + 100.000.000

Anno terminale: 2019

IL GOVERNO

2.9823

(EM. 2.9823)

RELAZIONE TECNICA

Articolo 2

Comma 5: La disposizione destina le risorse previste per il rinnovo del materiale rotabile esclusivamente per l'acquisto di veicoli per il trasporto stradale. La disposizione non determina effetti finanziari negativi a carico della finanza pubblica trattandosi della mera individuazione dei beneficiari delle risorse disponibili.

Comma 5-*bis:* La disposizione prevede dall'anno 2019 il divieto di circolazione per i veicoli a motore categorie M2 ed M3 alimentati a benzina o gasolio con caratteristiche antinquinamento EURO 0 e non determina, pertanto effetti negativi per la finanza pubblica.

Commi 6 e 6-bis Le norme intervengono sui criteri di riparto delle risorse finalizzate al rinnovo del parco rotabile e, pertanto, non si rilevano effetti finanziari negativi.

Comma *8 bis* Si prevede che il fondo di cui all'articolo 1, comma 88, della legge 22 dicembre 2013, n. 147, sia destinato esclusivamente alle reti metropolitane in costruzione in aree metropolitane. Contestualmente viene autorizzato un contributo quindicennale in erogazione diretta di 12,5 milioni di euro a decorrere dal 2016, nonché di ulteriori 7,5 milioni di euro per l'anno 2016, 72 milioni di euro per l'anno 2017, 20 milioni di euro per l'anno 2018 e 40 milioni di euro per l'anno 2019.

Comma 11 bis Sulla base dei dati dell'archivio nazionale veicoli istituito presso il Centro elaborazione dati del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, i veicoli merci con massa complessiva a pieno carico superiore o uguale a 7,5 tonnellate oggi in circolazione di classe Euro inferiore, che fruiscono del credito di imposta sul gasolio di autotrazione sono i seguenti (quelli con classe euro assente possono essere considerati euro 0):

CONTO PROPRIO		**CONTO TERZI**
Euro	**Veicoli**	**Veicoli**
Assente	87.724	20.671
0	45.641	15.794

1

A tali veicoli, ovviamente, vanno aggiunti tutti gli autobus che esercitano servizi di linea e trasporto pubblico locale.

Alla luce di quanto sopra la norma prevede dal 1° gennaio 2015 l'esclusione dallo sconto delle accise dei veicoli Euro 0 per garantire i risparmi che sono previsti con la riduzione del 15% dello sconto a tutti gli autotrasportatori.

Per calcolare i risparmi, oltre al numero di veicoli circolanti va considerato il fisiologico rinnovo del parco circolante dovuto all'invecchiamento dei veicoli.

Sulla base delle nuove immatricolazioni storicamente registrate negli anni scorsi, pur considerando un possibile incremento del rinnovo del parco in virtù della norma che penalizza i veicoli più vecchi ed inquinanti, le nuove immatricolazioni (che andrebbero in parte a sostituire veicoli non più beneficiari dello sconto sulle accise) si possono stimare in circa 10.000 all'anno.

Considerando che un veicolo più recente viene utilizzato in media per 100.000 km l'anno con un consumo di circa 3 km/l lo sconto di accisa usufruito dai veicoli più recenti (0,21 € litro x oltre 33.000 litri annui) può essere calcolato in circa 7.000 euro annui a veicolo. Pertanto 10.000 nuovi veicoli immatricolati incidono per circa 70 milioni di euro annui.

Ovviamente i veicoli con più anzianità sono utilizzati per meno chilometri anche se consumano di più.

Veicoli euro 0

Anno	Numero	Percorrenza annua	Consumo (km*l)	Risparmio a veicolo	Nuove immatricolazioni anno	Minore risparmio annuo	Risparmio complessivo
2015	170000	35000 km	2,0	3.600	10.000		612.000.000
2016					10.000	70 M€	542.000.000
2017					10.000	140 M€	472.000.000
2018					10.000	210 M€	402.000.000

Il risparmio ulteriore, rispetto ai 270 milioni di euro già previsti a legislazione vigente, è stimabile in più di 340 milioni di euro per il 2015, più di 270 milioni per il 2016, più di 200 milioni nel 2017 e più di 130 milioni nel 2018. Risparmio destinato ad essere gradualmente riassorbito nel corso del tempo.

R.T. (EM. 2.9823)

2

Inoltre tale esclusione ha notevole valenza ambientale ed incide maggiormente sul trasporto effettuato non in maniera professionale (conto proprio); per quanto riguarda il settore passeggeri sarebbe anche in linea con le previsioni di sostegno alla sostituzione degli autobus più vecchi già previste nel disegno di legge di stabilità 2015.

Pertanto, con l'esclusione dallo sconto dei veicoli pesanti (e dei Bus) Euro 0, viene mantenuto inalterato il beneficio per tutte le altre categorie (compreso TPL e servizi passeggeri di linea) e si garantisce con sicurezza il mantenimento dei saldi di finanza pubblica.

L'Agenzia delle Dogane, preposta all'attuazione della misura, potrà agevolmente verificare la Categoria Euro del veicolo in quanto già oggi gli autotrasportatori sono tenuti, con la richiesta, a indicare le targhe dei veicoli. Potrà, eventualmente, essere acquisita dichiarazione sostitutiva che i veicoli indicati sono di Classe Euro superiore e controlli (anche a campione) potranno essere effettuati tramite l'accesso alla banca dati del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Comma 11 ter La disposizione prevede il ripristino al 100% delle agevolazioni sulle accise per gli autotrasportatori, per le quali dal 1° gennaio 2015 sarebbe stata applicata la riduzione del 15% in applicazione dell'articolo 1, comma 577 e 578 , della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

La disposizione comporta maggiori oneri per **270 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016,** 2017 e 2018.

Comma 11-quater. La disposizione attua in modo compiuto il Piano per l'edilizia sociale previsto dall'articolo 4, del decreto legge n. 47 del 2014. A tal fine viene autorizzata la spesa di **30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017 e 40 milioni di euro per l'anno 2018, cui si aggiungono le risorse derivanti dalle revoche di cui all'articolo 13 comma 1 del decreto legge n. 145 del 2013, per l'importo di** 34,831 milioni di euro per l'anno 2014, di 6,277 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, di 30,277 milioni di euro per l'anno 2018, di 39,277 per ciascuno degli anni 2019 e 2020, di 33,019 milioni di euro per l'anno 2021 e di 24,973 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, già iscritte in bilanco.

Comma 11-quinquies La disposizione semplifica l'utilizzo di risorse già disponibili a legislazione vigente per gli interventi nei porti italiani, prevedendo la riduzione dell'autorizzazione di spesa allo scopo destinata senza la necessità del ricorso alle procedure di accertamento dell'IVA prodotta nei porti.

Comma 11-sexies La disposizione estende fino al 31.12.2015 l'equiparazione delle strutture organizzate per la sosta e il pernottamento di turisti all'interno delle proprie unità da diporto, ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato (**c.d. marina resort) alle strutture ricettive all'aria aperta**

La principale conseguenza dell'equiparazione consiste nell'applicazione alle prestazioni rese ai clienti ivi alloggiati nei "marina resort", dell'IVA agevolata al 10 per cento (concessa ai clienti alle strutture ricettive turistiche), invece dell'IVA al 22 per cento, con un onere stimato di 12 milioni di euro sulla base della quantificazione già prevista a legislazione vigente.

R.T. (EM. 2. 9823)

Comma 11-septies. La disposizione autorizza la di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 per i collegamenti di servizio di trasporto marittimo veloce nello Stretto di Messina.

Comma 11-octies. La disposizione autorizza la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 e di 3 milioni di euro per l'anno 2017 per garantire la gestione, conduzione e manutenzione del CED della Motorizzazione civile.

Comma 11-nonies. La disposizione prevede un contributo quindicennale in rogazione diretta di 15 milioni di euro dal 2016 per avviare i lavori sulla tratta ferroviaria Andora - Finale Ligure.

Comma 11-decies. La disposizione, allo scopo di contribuire a tutelare e promuovere il patrimonio culturale e storico, autorizza la spesa di 5,5 milioni di euro per l'anno 2015. L'individuazione degli interventi da finanziare è rimessa ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

Comma 24-*bis*. L'articolo 163, comma 3, lett. a), del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" prevede che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti possa avvalersi, per l'espletamento delle attività di cui al comma 2 dello stesso articolo, di una Struttura tecnica di missione.

La Struttura è stata istituita dapprima con decreto ministeriale 10 febbraio 2003, n. 356, e successive modificazioni ed integrazioni; successivamente è stata disciplinata dal decreto ministeriale 1 marzo 2012, n. 76 (registrato alla Corte dei conti in data 7 maggio 2012, Reg. n. 4, Fog. 171) che ne razionalizza le funzioni ed i compiti e prevede per la medesima una dotazione organica massima pari a 36 unità.

Il citato comma 3, lett. a), prevede, tra l'altro, che possano afferire alla Struttura in parola anche progettisti ed esperti nella gestione di lavori pubblici e privati e di procedure amministrative, sulla base di specifici incarichi professionali o rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.

Pertanto, annualmente è espletata apposita procedura selettiva finalizzata all'individuazione di un numero massimo di esperti a cui affidare tali incarichi, previa verifica delle disponibilità finanziarie: l'ultima di tali procedure, espletata nell'anno in corso, ha assegnato incarichi in scadenza alla data del 31 dicembre 2014.

Pertanto, nelle more dell'espletamento delle procedure per il conferimento di tali incarichi per l'anno 2015, la disposizione prevede la proroga di un anno dei contratti in essere.

Il comma 6 dell'articolo 163 pone anche i costi della Struttura Tecnica di Missione – unitamente a tutti quelli derivanti dall'applicazione dei commi 3, 4 e 5 del medesimo articolo - a carico dei fondi, precisando che tali oneri devono essere contenuti nell'ambito della quota delle risorse che annualmente sono destinate allo scopo con decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. A tale scopo la Direzione del Personale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti può utilizzare le risorse disponibili sull'apposito capitolo del bilancio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

La disposizione non comporta pertanto effetti negativi.

R.S. (EM. 2.9823)

Comma 51: La disposizione prevede che le risorse già destinate al finanziamento dell'assolvimento degli obblighi di servizio pubblico nel settore del trasporto merci su ferro pari a 100 milioni di euro siano attribuite al Gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale per compensare gli oneri connessi all'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria nazionale e al traghettamento dei rotabili a carico delle imprese ferroviarie per l'effettuazione di trasporti delle merci, compresi quelli transfrontalieri, aventi origine o destino nelle Regioni Abruzzo, Molise, Lazio, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia.

Conseguentemente, il contratto di servizio di trasporto merci su ferro sottoscritto con Trenitalia SpA per il periodo 2009-2014 non viene rinnovato.

La compensazione, da attuarsi entro il 30 aprile successivo a ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, è determinata proporzionalmente ai treni/km sviluppati dalle imprese ferroviarie.

Il contributo da erogare al Gestore e la rendicontazione dello stesso avvengono secondo i meccanismi previsti dal Contratto di programma – parte servizi già sottoscritto tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed il Gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale.

comma 53- bis: La norma dispone la costituzione di un Fondo con una dotazione complessiva di 300 milioni di euro per il **periodo dal 2017 – 2031 che viene ripartito con delibera CIPE** finalizzato a permettere la realizzazione di infrastrutture per il quale vi è necessità di un concorso finanziario. Il contributo è utilizzato esclusivamente in erogazione diretta.

comma 108. La disposizione prevede che la riduzione della quota dei canoni spettanti ad ANAS ai sensi del comma 1020 della legge 296 del 2006 decorra dal 2017, con conseguenti oneri per la finanza pubblica pari a 24,8 milioni di euro per gli anni 2015 e 2016.

Comma 119 La disposizione comporta oneri per 3,9850 milioni di euro per l'anno 2015 e 4 milioni per l'anno 2016 e 2017, rinviando, in sostanza al 2018 le riduzioni di spesa previste dal disegno di legge per il personale del corpo delle Capitanerie di Porto.

Comma 210-bis. La disposizione autorizza la spesa di 7,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, per la Fabbrica del Duomo di Milano, di cui all'articolo 8 comma 1-*bis* del decreto-legge n. 83 del 2012.

Le modifiche alla Tabella E, missione "Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto", programma "Sviluppo e sicurezza della mobilità locale", voce "Ministero delle infrastrutture e dei trasporti", L. 147 del 2013, art. 1, comma 83, assicurano maggiori risorse per 25 milioni di euro annui per il 2015 e il 2016 e 50 milioni di euro annui dal 2017 al 2019, finalizzate al rinnovo del parco rotabile .

Alla copertura si provvede anche con le risorse del fondo di conto capitale iscritto nello stato di previsione del Ministero dello delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettere a) e b), del decreto-legge 66 del 2014, sono ridotte di 30 milioni per l'anno 2015. Il fondo è soppresso a decorrere dal 2016.

RT. (EM. 2.9823)

Inoltre si provvede inoltre con la riduzione del Fondo speciale di conto capitale relativo all'accantonamento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 27 milioni per 2016 e 47,5 per il 2017 fino al 2031

Infine, si incrementa l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, di 242 milioni di euro per l'anno 2015, di 203 milioni di euro per l'anno 2016, di 133 milioni di euro per l'anno 2017, di 122 milioni di euro per l'anno 2018 e di 11,2 milioni di euro per l'anno 2019.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito

[X] POSITIVO [ ] NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

13 DIC. 2014

R.T. (EM. 2.9823)

Emendamento n. 5

All'articolo 2 dopo il comma 13, inserire i seguenti:

13-bis. Nelle more dell'attuazione delle disposizioni relative alla revisione della disciplina del sistema estimativo del catasto dei fabbricati, di cui all'articolo 2 della legge 11 marzo 2014, n. 23, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 10 del Regio Decreto Legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, si applica secondo le istruzioni della circolare n. 6/T del 30 novembre 2012, concernente la "Determinazione della rendita catastale delle unità immobiliari a destinazione speciale e particolare: profili tecnico-estimativi".
13-ter.Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 13-bis, non sono prese in considerazione dagli uffici dell'Agenzia delle Entrate le segnalazioni dei comuni relative alla rendita catastale difformi dalle istruzioni della circolare n. 6/T del 2012.

IL GOVERNO

2.9801

Relazione Tecnica

La disposizione in esame chiarisce i criteri di determinazione della rendita catastale degli immobili ad uso produttivo precisando, in coerenza con quanto già indicato nella circolare n. 6/T del 30 novembre 2012, l'esclusione dalla rendita catastale di quelle componenti che, sebbene caratterizzanti la destinazione economica dell'immobile produttivo, siano prive dei requisiti di "immobiliarità", vale a dire di stabilità nel tempo rispetto alle componenti strutturali dell'unità immobiliare.

Al riguardo non si ascrivono effetti finanziari considerato che la normativa proposta non innova rispetto alla prassi già seguita dagli Uffici dell'Agenzia nell'attribuzione della rendita.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito

[X] POSITIVO [ ] NEGATIVO

12 DIC. 2014

Il Ragioniere Generale dello Stato

2.9801

Emendamento n. 88

All'articolo 2, dopo il comma 50, inserire il seguente:

«50-bis. Per l'anno 2015, la misura del canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880 e successive modificazioni, da stabilirsi ai sensi dell'articolo 47 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, non può superare quella fissata per l'anno 2014.».

Il Governo

2.9802

RELAZIONE TECNICA

La disposizione prevede che la misura del canone di abbonamento alla televisione, da stabilirsi con decreto del Ministro dello sviluppo economico ai sensi dell'art. 47 d.lgs. n. 177/2005, non sia superiore a quella stabilita per l'anno 2014 (DM 17 dicembre 2013), che ammonta a complessivi euro 113,50 (per canone, sovraprezzo, tassa di concessione governativa, IVA).

La disposizione non comporta oneri né minor gettito stimato.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito

[X] POSITIVO [ ] NEGATIVO

12 DIC. 2014 Il Ragioniere Generale dello Stato

2.9802

Emendamento n. 85

All'articolo 2, dopo il comma 53 inserire il seguente:

"53-bis. Al fine di garantire efficienza operativa, razionalizzazione nell'utilizzo delle risorse e riduzione dei costi di funzionamento, nonché di realizzare i progetti di innovazione tecnologica previsti anche nell'ambito dell'Agenda Digitale Italiana e rafforzare il supporto all'amministrazione economico-finanziaria nelle azioni di contrasto all'evasione fiscale, al comma 3-bis dell'articolo 4 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole da "che svolgerà" a "il Ministero" sono soppresse;

b) al primo periodo, dopo le parole "Sogei S.p.A.", sono aggiunte le seguenti: "che, sulla base delle strategie di sviluppo per l'informatica definite dal Ministero dell'economia e delle finanze, di comune intesa tra i capi dei Dipartimenti, ai fini del conseguimento degli obiettivi di controllo e monitoraggio della finanza pubblica e di razionalizzazione ed efficientamento dell'amministrazione pubblica, svolge le correlate attività di progettazione tecnica, sviluppo e conduzione. Conseguentemente, Sogei S.p.A. stipula, entro il 30 Giugno 2015, con il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, unitariamente per il Ministero, ivi incluso il Sistema informativo della fiscalità, un apposito accordo quadro non normativo, in cui, sulla base del modello relazionale definito dal Ministero, che tenga conto delle specificità organizzative e operative dei singoli Dipartimenti dell'Amministrazione economico-finanziaria e delle Agenzie Fiscali, degli obiettivi di cui al periodo precedente e delle esigenze di operatività di Sogei S.p.A., sono disciplinati i servizi erogati e fissati relativi costi, regole e meccanismi di monitoraggio. Nell'ambito dell'accordo quadro di cui al periodo precedente le singole articolazioni dipartimentali del Ministero e le Agenzia fiscali stipulano a loro volta accordi derivati che, sulla base dei servizi regolamentati e dei relativi corrispettivi, determinano le specifiche prestazioni da erogare da parte di Sogei. Resta fermo, fino alla stipula del predetto accordo, quanto previsto dai contratti attualmente in vigore tra il Ministero e Sogei S.p.A.. Al fine di assicurare l'esercizio del controllo analogo il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi fornisce i necessari elementi informativi alle competenti articolazioni dell'Amministrazione. Al fine di assicurare e supportare le attività di supervisione, verifica e monitoraggio della attività e della qualità dei servizi forniti dalla Sogei S.p.A. il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi si coordina con le competenti articolazioni dell'Amministrazione economico-finanziaria. Nell'ambito delle attività relative alla definizione del modello relazionale, sono effettuate congiuntamente con i Dipartimenti e le Agenzie le attività di ricognizione e valutazione dei beni strumentali del Ministero dell'economia e delle finanze, nonché dei relativi rapporti contrattuali in essere, propedeutiche alla stipulazione dell'accordo quadro di cui al presente comma. Ai fini della omogeneizzazione del modello di relazione tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Sogei S.p.A, dal 30 giugno 2015, le infrastrutture informatiche di proprietà del Ministero dell'economia e delle finanze sono conferite alla Sogei S.p.A., ferma restando la facoltà per le strutture ministeriali conferenti di fornire indirizzi operativi sulla gestione delle stesse."

IL GOVERNO

2.9803

Relazione tecnica

Con la disposizione in esame vengono modificate alcune disposizioni contenute nel decreto–legge 6 luglio 2012, n. 95 riguardanti il modello di gestione delle attività informatiche riservate allo Stato.

In particolare, al comma 3-bis, è stato previsto il trasferimento delle attività informatiche riservate allo Stato ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 414, e successivi provvedimenti di attuazione, nonché le attività di sviluppo e gestione dei sistemi informatici delle amministrazioni pubbliche dalla Consip S.p.A. alla Sogei S.p.A., mediante operazione di scissione.

Prima dell'attuazione della norma, Sogei S.p.A. era il partner tecnologico esclusivo delle strutture organizzative afferenti all'Amministrazione finanziaria (in particolare, Dipartimento delle Finanze e Agenzie Fiscali), mentre, il ramo d'azienda informatica di Consip S.p.A. svolgeva lo stesso ruolo per il Ministero dell'economia e delle finanze – ex area Economia e per la Corte dei Conti, con due modelli di relazione differenti; rimasti tali per effetto del citato comma 3-bis.

Infatti, nella disposizione è stata prevista la costituzione di una specifica divisione interna presso la Sogei, preposta alla gestione dei sistemi informatici trasferiti dalla Consip, nonché l'obbligo, per un periodo transitorio di cinque esercizi, di mantenere il modello relazionale preesistente nella gestione dei rapporti con il Ministero dell'Economia e delle Finanze (di seguito, MEF).

L'obbligo di creare una specifica divisione interna alla Sogei non consente di ottimizzare l'attuale struttura organizzativa, generando altresì duplicazioni organizzative e rigidità gestionali ed operative, con impatto sui costi di funzionamento e sull'utilizzo efficiente delle risorse.

Appare evidente come, pur avendo portato formalmente ad unità il partner tecnologico per tutta l'Amministrazione economico-finanziaria, permangano ancora i) la divisione del modello di relazione e contrattuale tra area economia e area finanze e ii) la conseguente disomogeneità dei contratti/convenzioni. Infatti, la versione attuale del citato comma 3-bis implica la necessità di stipulare accordi per la gestione dell'informatica con prezzi, regole, livelli di qualità e di servizio, nonchè meccanismi di monitoraggio differenti tra l'area c.d. "Finanze" (per il Sistema Informativo della Fiscalità) e l'area c.d. "Economia" (per il Sistema Informativo dell'Amministrazione), generando inefficienze operative, difficoltà di monitoraggio e governo complessivo del sistema.

La disposizione in esame – prevedendo un accordo unitario - determina un superamento di tale dualismo e permette alla Sogei di dotarsi di un unico autonomo modello organizzativo, costruito sulla base dei servizi da erogare al MEF e ad altre amministrazioni dello Stato, ottimizzando i propri costi di struttura e introducendo opportuni elementi di flessibilità e di efficienza operativa.

Attraverso la proposta in esame e, quindi, la stipula di un unico accordo tra la Sogei e il MEF-Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, nell'ambito del quale si rendono omogenei i servizi disciplinati, i prezzi, le regole, i livelli di qualità e i meccanismi di monitoraggio, Sogei sarebbe in grado di rendere efficienti i servizi erogati, secondo modalità e standard qualitativi complessivi, di razionalizzare l'allocazione delle proprie risorse interne, con benefici in termini di costi e di valorizzazione del patrimonio delle conoscenze. L'accordo unitario avrebbe comunque i necessari elementi di flessibilità – normativamente previsti - finalizzati a tener conto delle specificità e delle esigenze organizzative e gestionali delle strutture dell'Amministrazione, segnatamente delle Agenzie fiscali, che saranno opportunamente declinate nell'ambito dell'accordo unitario stipulato con Sogei.

2.9,803

Il MEF otterrebbe, come conseguenza, benefici in termini di riduzione della spesa complessiva, in funzione dell'omogeneità nell'erogazione dei servizi e di governo complessivo dell'informatica, nonché di razionalizzazione del parco tecnologico, evitando duplicazioni di spesa, frutto anche di modelli gestionali difformi.

Nella proposta viene altresì introdotto l'obbligo di trasferire alle Strutture competenti dell'Amministrazione tutte le informazioni necessarie per l'esercizio delle funzioni del controllo analogo sulla Sogei S.p.A. e per il monitoraggio del Sistema Informativo della Fiscalità.

Ai fini dell'omogeneizzazione del modello relazionale tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la società, gli asset infrastrutturali di natura informatica di proprietà del Ministero sono conferiti a Sogei S.p.A., dal 30 giugno 2015. Tale disposizione porterebbe dei benefici patrimoniali per la società, per effetto dell'aumento dei beni strumentali (infrastrutture informatiche), dove per effetto degli ammortamenti si avrebbero ulteriori fonti di finanziamento per investimenti.

La disposizione porterebbe, già nel corso del 2015, indubbie riduzioni di spesa che possono essere ricondotte ai seguenti ambiti:

- Riduzione complessiva oneri amministrativi delle strutture MEF (area economia e area finanze);
- Risparmi dalla gestione unificata di CED e Infrastrutture e servizi trasversali;
- Risparmi dall'armonizzazione dei prezzi unitari beni e servizi e delle tariffe (economie di scala) per le strutture organizzative servite;
- Aggregazione della domanda e centralizzazione procedure d'acquisto (economie di scala) con conseguente riduzione dei prezzi unitari di beni e servizi.

Considerando che la spesa complessiva per i progetti e la gestione informatica dell'amministrazione economico-finanziaria si attesta a poco più di 500 milioni di euro i benefici suddetti potranno essere rilevati già nel primo anno di applicazione del nuovo modello relazionale ed essere quantificati a consuntivo, partendo da un percentuale di riduzione minima del 3%.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito

[X] POSITIVO [ ] NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

2.9803

12 DIC. 2014

Emendamento n. 20

All'articolo 2, dopo il comma 68, inserire il seguente:
«68-bis. Per l'anno 2015, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali concorre agli oneri di funzionamento e ai costi generali di struttura della società Italia Lavoro Spa con un contributo di 12 milioni di euro.
68-bis. Agli oneri derivanti dal comma 68-bis pari a 12 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

Il Governo

2.980

Relazione tecnica

La disposizione proposta prevede un contributo alla società Italia Lavoro Spa per 12 milioni di euro per l'anno 2015 al fine di garantire il funzionamento della società, che opera come ente strumentale del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con particolare riferimento all'attuazione del programma "Garanzia Giovani" nonché della delega al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive e di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro attualmente all'esame della Camera dei deputati. Agli oneri conseguenti al finanziamento di Italia Lavoro S.p.A. si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito

[X] POSITIVO [ ] NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

12 DIC. 2014

2.9804

All'articolo 2, sostituire il comma 73 con il seguente:

"A decorrere dal 1° gennaio 2015 le attività connesse all'acquisizione della produzione di servizi giornalistici e strumentali da parte di agenzie di stampa con rete di servizi esteri e alla loro diffusione all'estero, sono svolte dalla Presidenza del Consiglio dei ministri tenendo conto delle esigenze e delle indicazioni del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Le risorse finanziarie già assegnate a tale scopo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale sono trasferite alla Presidenza del Consiglio del ministri".

IL GOVERNO

2.9805

Relazione Tecnica

La proposta emendativa è volta a definire più esattamente l'ambito delle competenze che si intendono trasferire dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale alla Presidenza del Consiglio dei ministri in ambito di acquisizione della produzione di servizi giornalistici e strumentali da parte di agenzie di stampa con rete di servizi esteri. Dalla proposta non derivano effetti peggiorativi per la finanza pubblica.

13 DIC. 2014

2. 9805

Emendamento n. 53

All'articolo 2, dopo il comma 102, è aggiunto il seguente:

102-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 7 aprile 2014, n. 58, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2014, n. 87 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Al comma 1 le parole "nell'anno 2014" sono sostituite dalle seguenti: "nell'anno scolastico 2014/2015";

b) Al comma 1 le parole: 31 dicembre 2014 sono sostituite dalle seguenti: "31 luglio 2015";

c) Al comma 2-bis le parole: "nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente" sono soppresse;

d) Dopo il comma 2-bis sono aggiunti i seguenti:

2-bis bis. Nei territori ove è già stata attivata la convenzione-quadro Consip per il mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili adibiti a sede di istituzioni scolastiche ed educative statali, le medesime istituzioni scolastiche ed educative effettuano gli interventi di cui al comma 2-bis mediante ricorso alla citata convenzione Consip.

e) Il comma 2-ter è sostituito dal seguente:

2-ter. Per gli interventi di cui a commi 2-bis e 2 bis bis è autorizzata la spesa di euro 130 milioni per l'anno 2015. All'onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Il Governo

2.9806

RELAZIONE TECNICA

La norma autorizza la spesa di euro 130 milioni per l'anno 2015, al fine di consentire gli interventi di mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili adibiti a sede di istituzioni scolastiche ed educative statali, nonché la proroga dei servizi di pulizia fino al termine dell'anno scolastico 2014/2015. A ll'onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito

[X] POSITIVO [ ] NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

12 DIC. 2014

Z. 9806

Trasformazione in infruttiferi dei conti di tesoreria centrale.

1. *All'articolo 2, dopo il comma 135 è inserito il seguente "135 – bis. I conti correnti aperti presso la Tesoreria centrale dello Stato sono infruttiferi, fatto salvo il riconoscimento a carico del bilancio dello Stato degli interessi sui conti individuati nell'allegato ... alla presente legge, sulla base dei parametri stabiliti dalle disposizioni che regolano i singoli conti.".*

Allegato ....

Numero conto	Soggetto percipiente
29814	Cassa depositi e prestiti – Gestione separata
20137	Poste Italiane s.p.a. – Bancoposta (conti correnti soggetti privati)
20131	Poste Italiane s.p.a. – Bancoposta (conti correnti soggetti pubblici)
25046	Regione Abruzzo – Programma IPA

IL GOVERNO

2.9807

Relazione tecnica

Gli interessi a carico del bilancio dello Stato sulle giacenze dei conti correnti aperti presso la tesoreria centrale dello Stato sono oggi commisurati in alcuni casi al tasso riconosciuto sul conto disponibilità del tesoro, in altri a parametri differenti. In tutti i casi, comunque la misura della remunerazione è fissata con un provvedimento amministrativo.

Tenuto conto che a partire dal 1° dicembre 2014 il conto disponibilità è remunerato al tasso EONIA, in base alla decisione della BCE del 26 febbraio 2014, e che nell'attuale dinamica dei tassi d'interesse l'EONIA può raggiungere anche valori negativi, le risorse depositate presso la tesoreria statale potrebbero produrre di conseguenza un interesse negativo da versare al bilancio statale.
Da questa situazione potrebbero scaturire effetti negativi che si sostanziano in una sperequazione tra i conti la cui remunerazione è parametrata al conto disponibilità e quelli legati ad altri parametri, o addirittura a un tasso fisso, con conseguenze paradossali ove, per pagare gli interessi, alcune gestioni (ad esempio quelle delle società di cartolarizzazione) si troverebbero a erodere le proprie risorse capitalizzate.
Per riportare la situazione a equità la norma proposta individua i conti che debbono necessariamente essere mantenuti fruttiferi e rende infruttiferi tutti gli altri.

La norma non produce nuovi oneri a carico del bilancio statale, tenuto conto che:

- gli oneri per il pagamento degli interessi dei conti che mantengono la fruttiferità sono già scontati nell'andamento tendenziale della spesa e quindi, sotto questo profilo, dalla norma proposta non derivano nuovi oneri per il bilancio statale;
- per i conti da rendere infruttiferi, gli interessi corrisposti nel 2014 sono stati pari a circa 500.000 euro per quelli sui conti il cui parametro è costituito dalla remunerazione del conto disponibilità e circa 2,8 milioni per gli altri; rendere infruttiferi questi conti consente quindi un sicuro risparmio (minore spesa) per quelli che sono remunerati a tasso fisso (c\c 20357) e anche per quelli il cui tasso di rendimento è commisurato al tasso medio dei BOT del semestre precedente (c\c 20354); per gli altri conti la cui remunerazione è collegata a quella del conto disponibilità si verificherà una minore spesa, ovvero una minore entrata a seconda che l'EONIA assuma rispettivamente valori positivi o negativi. Nel corso del secondo semestre 2014, e in particolare dal mese di agosto, periodo in cui si è verificata una riduzione generalizzata dei tassi d'interesse, il tasso EONIA ha fatto registrare un trend oscillante intorno allo zero (in precedenza i valori erano stati sempre positivi). Di fatto, pur non avendo elementi che consentano di proiettare i dati riferiti ai pagamenti del 2014, si può

2. 4807

ragionevolmente sostenere che le minori spese e le minori entrate che si verificheranno nel complesso in conseguenza della norma proposta, saranno compensate, senza generare nuovi oneri per il bilancio statale; inoltre a legislazione vigente, nessuna previsione di versamento al bilancio dello Stato è stata prevista in caso di tassi negativi. Con ciò si annulla qualsiasi effetto finanziario dovuto a minori entrate che potenzialmente possono derivare dal rendere i conti infruttiferi. Analoghi sono gli effetti anche in termini di fabbisogno e indebitamento netto.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. [illegible] ha avuto esito

[X] POSITIVO [ ] NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

11 DIC. 2014

Z 9807

Camere di commercio - Smobilizzo titoli di Stato

1. *Alla fine del comma 139 dell'articolo 2, sono aggiunti i seguenti periodi: "Sono esclusi dallo smobilizzo i titoli di Stato italiani. Le camere di commercio possono non smobilizzare gli investimenti in strumenti finanziari, come definiti dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, solo nel caso in cui il loro valore di mercato in uno dei giorni compresi tra il 16 e il 30 aprile 2015 sia inferiore al prezzo di acquisto".*

IL GOVERNO

2.9808

Relazione tecnica

La norma è diretta a rendere omogeneo il trattamento per gli investimenti finanziari delle camere di commercio a quello riservato agli altri enti soggetti al sistema di tesoreria unica, stabilendo l'esclusione dallo smobilizzo dei titoli di Stato italiani e la possibilità di non procedervi in caso si determinino perdite in linea capitale.

La norma non comporta effetti finanziari diversi rispetto a quelli già inseriti nella relazione tecnica predisposta per l'assoggettamento a tesoreria unica delle camere di commercio, in quanto, in mancanza di dati di riferimento attendibili, non era stato calcolato alcun effetto per lo smobilizzo degli investimenti finanziari.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. [illegible] ha avuto esito

[X] POSITIVO [ ] NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

11 DIC. 2014

2.9808

Regione Trentino Alto-Adige e Province autonome di Trento e di Bolzano - Recepimento Accordo 15 ottobre 2014 - Rimodulazione concorso alla finanza pubblica da parte delle Autonomie speciali

All'articolo 2 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 143, la tabella è sostituita dalla seguente:

Regione o provincia autonoma	*Contributo aggiuntivo (in migliaia di euro) Anni 2015 - 2017*	*Contributo aggiuntivo (in migliaia di euro) Anno 2018*
Valle d'Aosta	10.000,00	10.000,00
Provincia Autonoma di Bolzano	-	25.000,00
Provincia Autonoma di Trento	-	21.000,00
Friuli-Venezia Giulia	87.000,00	87.000,00
Sicilia	273.000,00	273.000,00
Sardegna	97.000,00	97.000,00
Totale Autonomie speciali	467.000,00	513.000,00

b) il comma 145 è soppresso;

c) dopo il comma 149 aggiungere i seguenti commi:

"149-bis. Le disposizioni recate dai commi da 149-ter a 149-novies sono approvate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni ed integrazioni. Le disposizioni di cui ai commi da 149-quater a 149-novies entrano in vigore dal giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della presente legge.

149-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2015 al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 sono apportate le seguenti modificazioni:

a. all'articolo 69, comma 2, lettera b) le parole "i due decimi" sono sostituite dalle parole " un decimo";
b. all'articolo 73, comma 1-bis, è aggiunto il seguente periodo "Le province possono, con apposita legge e nel rispetto delle norme dell'Unione europea sugli aiuti di Stato, concedere incentivi, contributi, agevolazioni, sovvenzioni e benefici di qualsiasi genere, da utilizzare in compensazione ai sensi del Capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. I fondi necessari per la regolazione contabile delle

compensazioni sono posti ad esclusivo carico delle rispettive Province, che provvedono alla stipula di una convenzione con l'Agenzia delle entrate, al fine di disciplinare le modalità operative per la fruizione delle suddette agevolazioni."

c. all'articolo 75, comma 1, lettera d) le parole "i sette decimi" sono sostituite con le parole "gli otto decimi";

d. All'articolo 75-bis, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma : " 3-bis. Il gettito derivante da maggiorazioni di aliquote o dall'istituzione di nuovi tributi, se destinato per legge alla copertura, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, di nuove specifiche spese di carattere non continuativo che non rientrano nelle materie di competenza della regione o delle province, ivi comprese quelle relative a calamità naturali, è riservato allo Stato, purché risulti temporalmente delimitato, nonché contabilizzato distintamente nel bilancio statale e quindi quantificabile. Non sono ammesse riserve di gettito destinate al raggiungimento di obiettivi di riequilibrio della finanza pubblica. Sono abrogati gli articoli 9, 10 e 10-bis del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268."

e. l'articolo 79 è così modificato:

1) l'alinea del comma 1 è sostituita dalla seguente: "1. Il sistema territoriale regionale integrato - costituito dalla regione, dalle province e dagli enti di cui al comma 3 - concorre, nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci ai sensi della legge 24 dicembre 2012, n. 243, al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, di perequazione e di solidarietà e all'esercizio dei diritti e dei doveri dagli stessi derivanti, nonché all'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e derivanti dalle altre misure di coordinamento della finanza pubblica stabilite dalla normativa statale."

2) il comma 3 è sostituito dal seguente: "Fermo restando il coordinamento della finanza pubblica da parte dello Stato ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, le province attuano il coordinamento della finanza pubblica provinciale, nei confronti degli enti locali, dei propri enti e organismi strumentali pubblici e privati e di quelli degli enti locali, delle aziende sanitarie, delle università, incluse quelle non statali di cui all'articolo 17, comma 120, della legge 15 maggio 1997, n. 127, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e degli altri enti od organismi a ordinamento regionale o provinciale finanziati dalle stesse in via ordinaria, nel rispetto degli obiettivi complessivi di finanza pubblica stabiliti nei confronti dei medesimi enti. Al fine di conseguire gli obiettivi in termini di saldo netto da finanziare previsti in capo alla regione e alle province ai sensi del presente articolo, spetta alle province definire i concorsi e gli obblighi nei confronti degli enti del sistema territoriale integrato di rispettiva competenza nel rispetto degli equilibri di bilancio previsti dalla legge 24 dicembre 2012, n. 243. Le province vigilano sul raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica da parte degli enti di cui al presente comma e, ai fini del monitoraggio dei saldi di finanza pubblica, comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze gli obiettivi fissati e i risultati conseguiti."

3) Il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. Nei confronti della regione e delle province non sono applicabili disposizioni statali che prevedono obblighi, oneri, accantonamenti, riserve all'erario o concorsi comunque denominati, ivi inclusi quelli afferenti il patto di stabilità interno, diversi da quelli previsti dal presente titolo. La

T. 9309

%

regione e le province provvedono, per sé e per gli enti del sistema territoriale regionale integrato di rispettiva competenza, alle finalità di coordinamento della finanza pubblica contenute in specifiche disposizioni legislative dello Stato, adeguando, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266, la propria legislazione ai principi costituenti limiti ai sensi degli articoli 4 o 5, nelle materie ivi individuate, adottando, conseguentemente, autonome misure di razionalizzazione e contenimento della spesa, anche orientate alla riduzione del debito pubblico, idonee ad assicurare il rispetto delle dinamiche della spesa aggregata delle amministrazioni pubbliche del territorio nazionale, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea e nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge 24 dicembre 2012, n. 243.

4) dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti commi:

" 5. A decorrere dall'anno 2023 il contributo complessivo di 905 milioni - ferma restando la ripartizione dello stesso tra la regione Trentino Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano - è rideterminato annualmente applicando al predetto importo la variazione percentuale degli oneri del debito delle Pubbliche Amministrazioni rilevata nell'ultimo anno disponibile rispetto all'anno precedente. Il contributo così rideterminato è ripartito tra le province sulla base dell'incidenza del prodotto interno lordo del territorio di ciascuna provincia sul prodotto interno lordo regionale. Ai fini del periodo precedente è considerato il prodotto interno lordo indicato dall'Istat nell'ultima rilevazione disponibile.

6. A decorrere dall'anno 2016 la regione e le province conseguono il pareggio del bilancio come definito dall'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243. Per gli anni 2016 e 2017 la regione e le province accantonano in termini di cassa e in termini di competenza un importo definito d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze tale da garantire la neutralità finanziaria per i saldi di finanza pubblica. A decorrere dall'anno 2018 ai predetti enti ad autonomia differenziata non si applica il saldo programmatico di cui al comma 455 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 e le disposizioni in materia di patto di stabilità interno in contrasto con il pareggio di bilancio di cui al primo periodo del presente comma.

7. Restano ferme le disposizioni in materia di monitoraggio, certificazione e sanzioni previsti dai commi 460, 461 e 462 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

8. A decorrere dall'anno 2015, il contributo in termini di saldo netto da finanziare di cui all'Accordo del 15 ottobre 2014 tra il Governo, la regione e le province è versato all'erario con imputazione sul capitolo 3465, articolo 1, capo X del bilancio dello Stato entro il 30 aprile di ciascun anno. In mancanza di tali versamenti all'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 aprile e della relativa comunicazione entro il 30 maggio al Ministero dell'economia e delle finanze, quest'ultimo è autorizzato a trattenere gli importi corrispondenti a valere sulle somme a qualsiasi titolo spettanti alla regione e a ciascuna provincia relativamente alla propria quota di contributo, avvalendosi anche dell'Agenzia delle entrate per le somme introitate per il tramite della Struttura di gestione.

9. E' fatta salva la facoltà da parte dello Stato di modificare, per un periodo di tempo definito i contributi in termini di saldo netto da finanziare e di indebitamento netto

2. 9809

%

posti a carico della regione e delle province, previsti a decorrere dall'anno 2018, per far fronte ad eventuali eccezionali esigenze di finanza pubblica nella misura massima del 10 per cento dei predetti contributi stessi. Contributi di importi superiori sono concordati con la regione e le province. Nel caso in cui siano necessarie manovre straordinarie volte ad assicurare il rispetto delle norme europee in materia di riequilibrio del bilancio pubblico i predetti contributi possono essere incrementati, per un periodo limitato, di una percentuale ulteriore, rispetto a quella indicata al periodo precedente, non superiore al 10 per cento.

10. La regione e le province si obbligano a recepire con propria legge da emanare entro il 31 dicembre 2014, mediante rinvio formale recettizio, le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonché gli eventuali atti successivi e presupposti, in modo da consentire l'operatività e l'applicazione delle predette disposizioni nei termini indicati dal citato decreto 118 per le regioni a statuto ordinario, posticipati di un anno, subordinatamente all'emanazione di un provvedimento statale volto a disciplinare gli accertamenti di entrata relativi a devoluzioni di tributi erariali e la possibilità di dare copertura agli investimenti con l'utilizzo del saldo positivo di competenza tra le entrate correnti e le spese correnti."

149-quater. Al fine di assicurare il concorso agli obiettivi di finanza pubblica, in applicazione della normativa vigente e dell'Accordo sottoscritto il 15 ottobre 2014 fra il Governo, la regione Trentino Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano, l'obiettivo di patto di stabilità interno di cui al comma 455 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, è determinato per la regione Trentino Alto Adige in 32 milioni di euro per l'anno 2014 e in 34,275 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017, per la provincia autonoma di Trento in -65,85 milioni di euro per l'anno 2014 e in -78,13 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017 e per la provincia autonoma di Bolzano in 65,457 milioni di euro per l'anno 2014 e in 127,47 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017.

149-quinquies. Non si applica alla regione Trentino Alto Adige e alle province autonome di Trento e Bolzano quanto disposto dall'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 455, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

149-sexies. Il contributo alla finanza pubblica in termini di saldo netto da finanziare della regione Trentino Alto Adige e delle province autonome di Trento e Bolzano, stabilito quale concorso al pagamento degli oneri del debito pubblico, è determinato per la regione Trentino Alto Adige in 14,812 milioni di euro per l'anno 2014 e 15,091 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2022, per la provincia autonoma di Trento in 334,813 milioni di euro per l'anno 2014 e 413,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2022 e per la provincia autonoma di Bolzano in 549,917 milioni di euro per l'anno 2014, 476,4 milioni di euro per l'anno 2015 e in 477,2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2022. Le province e la regione possono concordare l'attribuzione alla regione di una quota del contributo.

149-septies. L'ammontare delle quote di gettito delle "accise sugli altri prodotti energetici" di cui all'articolo 75, comma 1, lettera f), dello Statuto speciale per il Trentino Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è determinato annualmente sulla base delle immissioni in consumo nel territorio di ciascuna provincia autonoma dei prodotti

2. 9809

energetici ivi indicati. I predetti dati saranno forniti dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli ed eventualmente sulla base di ogni utile documentazione fornita dalle province.
149-octies. Le riserve previste dall'articolo 1, comma 508, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 sono restituite alla regione Trentino Alto Adige e alle province autonome di Trento e Bolzano nell'importo di 20 milioni annui a decorrere dall'anno 2019, previa individuazione della relativa copertura finanziaria.

149-novies. La provincia autonoma di Trento, al fine di ridurre il debito del settore pubblico in coerenza con gli obiettivi europei, attiva un'operazione di estinzione anticipata dei mutui dei propri comuni, utilizzando le proprie disponibilità di cassa, mediante anticipazioni di fondi ai comuni."

Conseguentemente,

All'articolo 3, dopo il comma 66, inserire il seguente:" 66-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotta di 81 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017 e di 35 milioni di euro per l'anno 2018.

IL GOVERNO

2.9809

Relazione tecnica

Le disposizioni proposte alle lettere a) e b) mirano a rimodulare il contributo alla finanza pubblica da parte delle Autonomie speciali per gli anni dal 2015 al 2018 al fine di tener conto delle disposizioni previste dal comma 9 dello Statuto speciale del Trentino Alto Adige, come introdotto dal comma 149-ter, lett. e).

Le disposizioni di cui alla lettera c), in attuazione dell'Accordo sottoscritto il 15 ottobre 2014 fra il Presidente del Consiglio dei Ministri, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Presidente della regione Trentino Alto Adige, il Presidente della Provincia autonoma di Trento e il Presidente della Provincia autonoma di Bolzano, fissano i contributi in termini di saldo netto da finanziare posti a carico dei predetti Enti a decorrere dall'anno 2014 e l'obiettivo di patto di stabilità interno, di cui all'articolo 1, comma 455, della legge n. 228/2012, per gli anni dal 2014 al 2017.

Tali disposizioni non comportano effetti finanziari in termini di saldo netto da finanziare e di indebitamento netto rispetto alla normativa vigente, in quanto recepiscono il contributo già previsto dalla legislazione vigente.

Per gli anni successivi al 2017 gli effetti finanziari in termini di indebitamento netto sono garantiti dall'effetto congiunto del conseguimento del pareggio di bilancio, come definito dall'articolo 9 della legge n. 243 del 2012 e del contributo posto a carico degli enti in termini di SNF.

La prevista modifica dello Statuto speciale per il Trentino Alto Adige non genera effetti finanziari a carico del bilancio dello Stato in quanto stabilisce:

- la possibilità di concedere incentivi, contributi, ecc. da utilizzare in compensazione ai sensi del Capo III del decreto legislativo n. 241 del 1997, ad esclusivo carico del bilancio delle Province autonome;
- i criteri per l'applicazione della riserva all'Erario delle nuove o maggiori entrate tributarie.

La disposizione relativa al gettito delle "accise sugli altri prodotti energetici" si limita a disciplinare le modalità di determinazione della spettanza stessa, senza effetti finanziari a carico del bilancio dello Stato.

La norma comporta oneri pari a 81 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017 e a 35 milioni di euro per l'anno 2018

Ai relativi oneri si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito

[X] POSITIVO [ ] NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

2.9809

12 DIC. 2014

Emendamento DDL "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2015)*"

ATTO SENATO N. 1698

All'articolo 2, dopo il comma 156, sono aggiunti i seguenti:

156-*bis*. La dotazione organica delle città metropolitane e delle province delle regioni a statuto ordinario è stabilita, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, in misura pari alla spesa del personale di ruolo alla data di entrata in vigore della legge 7 aprile 2014, n. 56 ridotta rispettivamente, tenuto conto delle funzioni attribuite ai predetti enti dalla medesima legge 7 aprile 2014, n. 56, in misura pari al 30 e al 50 per cento. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i predetti enti potranno deliberare una riduzione superiore. Restano fermi i divieti di cui al comma 156. Per le unità soprannumerarie si applica la disciplina dei commi da 156-*ter* a 156-*novies*.

156-*ter*. Tenuto conto del riordino delle funzioni di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, secondo modalità e criteri definiti nell'ambito delle procedure e degli osservatori di cui all'accordo dell'articolo 1, comma 91, della legge 7 aprile 2014, n. 56, è individuato, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale che rimane assegnato agli enti di cui al comma 156-*bis* e quello da destinare alle procedure di mobilità, nel rispetto delle forme di partecipazione sindacale previste dalla normativa vigente.

156-*quater*. Nel contesto delle procedure e degli osservatori di cui all'accordo previsto dall'articolo 1, comma 91, della legge 7 aprile 2014, n. 56 sono determinati, con il supporto delle società *in house* delle amministrazioni centrali competenti, piani di riassetto organizzativo, economico, finanziario e patrimoniale degli enti di cui al comma 156-*bis*. In tale contesto sono, altresì, definite le procedure di mobilità del personale interessato, i cui criteri sono fissati con il decreto del comma 2 dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per accelerare i tempi di attuazione e la ricollocazione ottimale del personale, in relazione al riordino delle funzioni previsto dalla legge n. 56 del 2014 e delle esigenze funzionali delle amministrazioni di destinazione, si fa ricorso a strumenti informatici. Il personale destinatario delle procedure di mobilità è prioritariamente ricollocato secondo le previsioni di cui al comma 156-*quienquies* e in via subordinata con le modalità di cui al 156-*sexties*. Si applica l'articolo 1, comma 96, lettera a), della legge 7 aprile 2014, n. 56. A tal fine è autorizzata la spesa di 2 milioni per l'anno 2015 e di 3 milioni per l'anno 2016.

156.*quinquies* Le regioni e gli enti locali, per gli anni 2015 e 2016, destinano le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato, nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente, all'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della presente legge e alla ricollocazione nei propri ruoli delle unità soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilità. Esclusivamente per le finalità di ricollocazione del personale in mobilità le regioni e gli enti locali

destinano, altresì, la restante percentuale della spesa relativa al personale di ruolo cessato negli anni 2014 e 2015, salva la completa ricollocazione del personale soprannumerario. Fermi restando i vincoli del patto di stabilità interno e la sostenibilità finanziaria e di bilancio dell'ente, le spese di personale ricollocato secondo il presente comma non si calcolano, al fine del rispetto del tetto di spesa del comma 557 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il numero delle unità di personale ricollocato o ricollocabile è comunicato al Ministro per gli affari regionali, al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e al Ministro dell'economia e delle finanze nell'ambito delle procedure di cui all'accordo dell'articolo 1, comma 91, della legge 7 aprile 2014, n. 56. Le assunzioni effettuate in violazione del presente comma sono nulle.

156-*sexies*. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica avvia, presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, le Università e gli enti pubblici non economici, ivi compresi quelli di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione del personale non amministrativo dei comparti sicurezza, difesa e Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del comparto scuola, Afam ed enti di ricerca, una ricognizione dei posti da destinare alla ricollocazione del personale di cui al comma 156-*ter* interessato ai processi di mobilità. Le amministrazioni di cui al presente comma comunicano un numero di posti, soprattutto riferiti alle sedi periferiche, corrispondente, sul piano finanziario, alla disponibilità delle risorse destinate, per gli anni 2015 e 2016, alle assunzioni di personale a tempo indeterminato secondo la normativa vigente, al netto di quelle finalizzate all'assunzione dei vincitori di concorsi pubblici collocati nelle graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della presente legge. Il medesimo Dipartimento pubblica l'elenco dei posti comunicati sul proprio sito istituzionale. Le procedure di mobilità di cui al presente comma si svolgono secondo le modalità e le priorità di cui al comma 156-*quater*, procedendo in via prioritaria alla ricollocazione presso gli uffici giudiziari e facendo in tal caso ricorso al fondo di cui all'articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001, istituito dal decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 prescindendo dall'acquisizione al medesimo fondo del cinquanta per cento del trattamento economico spettante al personale trasferito facente capo all'amministrazione cedente. Nelle more del completamento del procedimento di cui al presente comma alle amministrazioni è fatto divieto di effettuare assunzioni a tempo indeterminato. Le assunzioni effettuate in violazione sono nulle.

156-*septies*. In relazione alle previsioni di cui ai commi da 156-*bis* a 156-*sexies* il termine del 31 dicembre 2016, previsto dall'articolo 4, commi 6, 8 e 9, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, per le finalità volte al superamento del precariato, è prorogato al 31 dicembre 2018, con possibilità di utilizzo, nei limiti previsti dal predetto articolo 4, per gli anni 2017 e 2018, delle risorse per le assunzioni e delle graduatorie che derivano dalle procedure speciali.

156-*octies*. Nelle more della conclusione delle procedure di mobilità di cui ai commi da 156-*bis* a 156-***novies***, il relativo personale rimane in servizio presso le città metropolitane e le province con possibilità di avvalimento da parte delle regioni e degli enti locali attraverso apposite convenzioni che tengano conto del riordino delle funzioni e con oneri a carico dell'ente utilizzatore. Allo

scopo di consentire il regolare funzionamento dei servizi per l'impiego anche le regioni possono avvalersi della previsione di cui al comma 156-*decies* ricorrendo, altresì, ove necessario all'imputazione ai programmi operativi regionali cofinanziati dall'Unione europea con i fondi strutturali con relativa rendicontazione di spesa. A conclusione del processo di ricollocazione di cui ai commi da 156-*bis* a 156-*sexies*, le regioni e i comuni, in caso di delega o di altre forme, anche convenzionali, di affidamento di funzioni agli enti di cui al comma 1 o ad altri enti locali, dispongono contestualmente l'assegnazione del relativo personale con oneri a carico dell'ente delegante o affidatante, previa convenzione con gli enti destinatari.

156-*novies*. Nel caso in cui il personale interessato ai processi di mobilità di cui ai commi da 156-*bis* a 156-*sexies* non sia completamente ricollocato, presso ogni ente di area vasta si procede, previo esame congiunto con le organizzazioni sindacali che deve comunque concludersi entro trenta giorni dalla relativa comunicazione, a definire criteri e tempi di utilizzo di forme contrattuali a tempo parziale del personale non dirigenziale con maggiore anzianità contribuiva. In caso di mancato completo assorbimento dei soprannumeri restano ferme le disposizioni dell'articolo 33, commi 7 e 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

156-*decies*. Allo scopo di consentire il regolare funzionamento dei servizi per l'impiego, nonché la conduzione del Piano per l'attuazione della raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea del 22 aprile 2013 sull'istituzione di una «Garanzia per i giovani», le città metropolitane e le province che, a seguito o in attesa del riordino delle funzioni di cui all'articolo 1, commi 85 e seguenti, della legge 7 aprile 2014, n. 56, continuino ad esercitare le funzioni ed i compiti in materia di servizi per l'impiego e politiche attive del lavoro, fermo restando il rispetto della vigente normativa in materia di contenimento della spesa complessiva di personale, hanno facoltà di finanziare i rapporti di lavoro a tempo indeterminato nonché di prorogare i contratti di lavoro a tempo determinato e i contratti di collaborazione coordinata e continuativa strettamente indispensabili per la realizzazione di attività di gestione dei fondi strutturali e di interventi da essi finanziati, a valere su piani e programmi nell'ambito dei fondi strutturali. Allo scopo di consentire il temporaneo finanziamento dei rapporti di lavoro di cui al primo periodo del presente comma, in attesa della successiva imputazione ai programmi operativi regionali, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è autorizzato, nei limiti di 60 milioni di euro a valere sul Fondo di rotazione per la formazione professionale e l'accesso al fondo sociale europeo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, a concedere anticipazioni delle quote comunitarie e di cofinanziamento nazionale dei programmi a titolarità delle Regioni cofinanziati dall'Unione europea con i fondi strutturali. Per la parte nazionale, le anticipazioni sono reintegrate al Fondo a valere sulle quote di cofinanziamento nazionale riconosciute per lo stesso programma a seguito delle relative rendicontazioni di spesa.

Conseguentemente

All'articolo 3, dopo il comma 66, inserire il seguente:" 66-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con

2. 9810

3/4

modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotta di 2 milioni di euro per l'anno 2015 e 3 milioni di euro per l'anno 2016.

il Governo

2.9810

Relazione tecnica

I commi da **156-bis** a **156-novies** prevedono la riduzione del 50 e del 30 per cento della dotazione organica, rispettivamente, di province e città metropolitane e la definizione di un procedimento volto a favorire la mobilità del personale eccedentario verso regioni e comuni, prioritariamente, nonché verso le altre pubbliche amministrazioni - con esclusione del personale amministrativo di alcuni settori della P.A. caratterizzati da specifica professionalità - a valere sulle facoltà assunzionali degli enti di destinazione. Le assunzioni effettuate in violazione dei commi 156-quinquies e 156-sexies sono nulle. Dal comma 156-quater deriva un onere di 2 milioni nel 2015 e 3 milioni nel 2016 coperto con la riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica.

Il comma **156-undecies** è volto ad assicurare il regolare funzionamento dei servizi per l'impiego, consentendo alle città metropolitane e alle province di finanziare temporaneamente il personale a tempo indeterminato e la proroga dei contratti flessibili, nel rispetto della vigente normativa in materia di contenimento della spesa complessiva di personale e nei limiti di 60 milioni di euro, a valere sul Fondo di rotazione per la formazione professionale e l'accesso al FSE di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2[illegible] n. [illegible] ha avuto esito

[ ] POSITIVO [ ] NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

13 DIC. 2014

4/4

ATTO SENATO N. 1698

All'articolo 2, dopo il comma 156, sono aggiunti i seguenti:

156-*bis*. Al fine della predisposizione del Piano nazionale per la riqualificazione e rigenerazione delle aree urbane degradate (di seguito "Piano"), entro il 30 settembre 2015 i Comuni elaborano, nel rispetto della legislazione urbanistica vigente, progetti di riqualificazione e rigenerazione urbana costituiti da un insieme coordinato di interventi diretti alla riduzione di fenomeni di tensione abitativa, di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità e del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale. Entro la medesima data del 30 settembre 2015, i Comuni interessati trasmettono i progetti di cui al precedente periodo alla Presidenza del Consiglio dei ministri, secondo le modalità e la procedura stabilite con apposito bando, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, d'intesa con la Conferenza unificata, da adottare entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

156-ter Con il decreto di cui al comma 1 sono definite, in particolare:

a) la costituzione e il funzionamento, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di un Nucleo tecnico per la riqualificazione e rigenerazione delle aree urbane degradate (di seguito "Nucleo"), composto da due rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui uno con funzioni di presidente, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, e da un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero dell'interno, nonché da un rappresentante della Conferenza delle Regioni e delle province autonome, dei Dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri per gli affari regionali, le autonomie e lo sport e per la programmazione e il coordinamento della politica economica, dell'Agenzia del demanio, della Cassa depositi e prestiti e dell'Associazione nazionale comuni italiani. Ai componenti del Nucleo non è corrisposto alcun emolumento, indennità o rimborso di spese;

b) la documentazione che i Comuni interessati debbono allegare ai progetti, comprendente:

1) una dettagliata relazione degli interventi corredata da tavole illustrative ed elaborati tecnico-economici;

2) una documentazione comprovante lo stato della progettazione e il cronoprogramma attuativo della stessa fino al completamento dell'iter approvativo del progetto definitivo;

3) schede relative ad interventi pubblici provviste della documentazione comprovante la presenza di risorse economiche disponibili di cofinanziamento, del quadro tecnico economico attuativo delle opere, del piano finanziario e del cronoprogramma degli interventi, delle modalità di affidamento dei lavori e degli eventuali atti d'impegno con enti o soggetti terzi partecipanti all'attuazione, dell'inizio e fine dei lavori;

4) schede relative ad interventi privati provviste della documentazione comprovante la formale partecipazione al programma con risorse economiche proprie, del piano finanziario e cronoprogramma degli interventi previsti per l'esecuzione degli interventi, del quadro tecnico economico attuativo delle opere, delle modalità di affidamento delle stesse, dell'inizio e fine dei lavori;

c) la procedura e il termine per la presentazione dei progetti, comunque non successivo al 30 settembre 2015;

d) i criteri di valutazione dei progetti da parte del Nucleo, ivi inclusi:

1) la riduzione di fenomeni di tensione abitativa, di marginalizzazione e degrado sociale;
2) il miglioramento della qualità e del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale, con priorità al riuso e alla rigenerazione edilizia del suolo edificato in funzione dell'ampliamento dei servizi alla persona, con particolare riferimento allo sviluppo dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, e alla promozione delle attività culturali, didattiche e sportive;
3) la tempestiva cantierabilità degli interventi;
4) la capacità di coinvolgimento di soggetti e finanziamenti pubblici e privati e di attivazione di un effetto moltiplicatore del finanziamento pubblico nei confronti degli investimenti privati.

156-quater.Sulla base dell'istruttoria svolta e delle proposte formulate dal Nucleo, la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti selezionano i progetti da inserire nel Piano e stipulano convenzioni o accordi di programma con i Comuni promotori dei progetti medesimi. Tali convenzioni o accordi di programma definiscono i soggetti partecipanti alla realizzazione dei progetti, le risorse finanziarie, ivi incluse quelle a valere sul Fondo di cui al comma 5, e i tempi di attuazione dei progetti medesimi, nonché i criteri per la revoca dei finanziamenti in caso di inerzia realizzativa. Le Amministrazioni che sottoscrivono le convenzioni o gli accordi di programma si impegnano a fornire alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti i dati e le informazioni necessarie all'espletamento della attività di monitoraggio degli interventi. L'insieme delle convenzioni e degli accordi stipulati costituisce il Piano, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dei beni e delle attività culturali e del turismo, d'intesa con la Conferenza unificata, entro il 31 dicembre 2015.

156-quinquies L'attività di controllo sulla regolare esecuzione dei progetti finanziati, ai sensi dell'art. 34, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è esercitata da un Collegio di vigilanza costituito dal Sindaco o suo delegato, da un rappresentante della Regione e da un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, esso collabora con gli organismi collegiali incaricati del monitoraggio e collaudo delle opere; per tali attività non sono previsti incentivi e costi aggiuntivi e ai componenti del collegio non è corrisposto alcun emolumento o indennità. Il Collegio di vigilanza accerta le eventuali inadempienze, provvedendo all'emissione di sanzioni, previste dalla normativa vigente, per inadempimento a carico dei soggetti attuatori del Piano e a contestare l'eventuale inadempienza con formale diffida; in tal caso il Collegio provvede a intimare l'adempimento entro un congruo termine e a disporre, decorso infruttuosamente il predetto termine, gli interventi necessari anche di carattere sostitutivo nonché a dichiarare l'eventuale decadenza del progetto nel caso di mancato inizio dei lavori nei termini stabiliti; il Collegio può proporre alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l'adozione del provvedimento di revoca del finanziamento concesso. Le Amministrazioni aggiudicatarie del finanziamento nominano le commissioni di collaudo nelle quali non possono partecipare i soggetti che partecipano all'attuazione dei progetti. Le funzioni di presidente sono svolte da uno dei rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

156-sexies Per l'attuazione degli interventi di cui ai commi da 156-bis a 156-quinquies, a decorrere dall'esercizio finanziario 2015 e fino al 31 dicembre 2017, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un Fondo denominato "somme da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per la costituzione del Fondo per l'attuazione del Piano nazionale per la riqualificazione e rigenerazione delle aree urbane degradate". A tal fine è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2015 e 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017. Inoltre, nel suddetto fondo affluiscono le disponibilità esistenti alla data del 31 dicembre 2014 del fondo di cui all'articolo 12,

comma 5, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

156-septies. L'articolo 12 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è abrogato.

Conseguentemente

All'articolo 3, dopo il comma 66, inserire il seguente:" 66-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotta di 50 milioni di euro per l'anno 2015 e 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017.

Il Governo

2. 9811

Relazione tecnica

La disposizione in esame al comma 156-sexies prevede l'istituzione del Fondo per l'attuazione del Piano nazionale per la riqualificazione e rigenerazione delle aree urbane degradate, con uno stanziamento pari a 50 milioni di euro per l'anno 2015 e a 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, da destinare all'attuazione degli interventi di cui ai commi da 156-bis a 156-quinquies.
Alla relativa copertura si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito

[X] POSITIVO [ ] NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

11 3 DIC. 2014

2.9811

Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti pregressi della Regione Piemonte

All'articolo 2, dopo il comma 161, sono aggiunti i seguenti:

"161-bis. In considerazione dell'eccezionale situazione di squilibrio finanziario della regione Piemonte, che non ha consentito di attingere a tutte le risorse dell'anticipazione di liquidità assegnate alla regione, al fine di evitare il ritardo dei pagamenti dei debiti pregressi, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Presidente della Regione Piemonte è nominato Commissario straordinario del Governo per il tempestivo pagamento dei debiti pregressi della regione, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

161-ter. E' autorizzata l'apertura di un'apposita contabilità speciale.

161-quater. La gestione commissariale della regione Piemonte di cui al comma 161-bis assume, con bilancio separato rispetto a quello della regione:

a) i debiti commerciali certi, liquidi ed esigibili al 31 dicembre 2013 della Regione, compresi i residui perenti non reiscritti in bilancio, per un importo non superiore a quello delle risorse assegnate alla regione Piemonte a valere del Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili, di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legge 8 aprile 2015, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successive modificazioni, destinati ad essere pagati a valere delle risorse ancora non erogate previste, distintamente per la parte sanitaria e non sanitaria, delle predette anticipazioni;

b) il debito contratto dalla Regione Piemonte per le anticipazioni di liquidità già contratte ai sensi del richiamato articolo 2 del decreto-legge n. 35 del 2013. La medesima gestione commissariale può assumere, con il richiamato bilancio separato rispetto a quello della regione, anche il debito contratto dalla regione Piemonte per le anticipazioni di liquidità già contratte ai sensi del richiamato articolo 3 del decreto-legge n. 35 del 2013.

161-quinquies. Al fine di consentire il tempestivo pagamento dei debiti pregressi posti a carico della gestione commissariale, il Commissario straordinario del Governo di cui al comma 161-bis è autorizzato a contrarre le anticipazioni di liquidità assegnate alla regione non ancora erogate, con ammortamento a carico della gestione commissariale, nel rispetto di tutte le condizioni previste dagli articoli 2 e 3 del decreto legge 8 aprile 2015, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successive modificazioni.

161-sexies. In considerazione degli effetti positivi sul proprio disavanzo, derivante dal trasferimento dei debiti di cui al comma 161-quater, nel titolo primo della spesa del bilancio della Regione Piemonte è costituito un fondo, allocato su un apposito capitolo di spesa del bilancio gestionale, con una dotazione annua di 56 milioni di euro per l'anno 2015 e 126 milioni a decorrere dall'anno 2016 e fino all'esercizio 2045 per il concorso agli oneri assunti dalla gestione commissariale. In caso di acquisizione anche del debito contratto dalla Regione Piemonte per le

anticipazioni di liquidità già contratte ai sensi del richiamato articolo 3 del decreto-legge n. 35 del 2013, il suddetto fondo è incrementato di 95 milioni di euro per l'anno 2015 e 96,5 milioni a decorrere dall'anno 2016 e fino all'esercizio 2045. Per fare fronte a tale onere il Commissario straordinario della Regione Piemonte di cui al comma 161-bis provvede alle necessarie variazioni in aumento delle aliquote fiscali.

161-septies. Il Commissario straordinario di cui al comma 161-bis trasmette al Governo la rendicontazione della gestione trimestralmente e alla chiusura della medesima. Lo stesso Commissario invia al Ministero dell'economia e delle finanze la comunicazione dei flussi di pagamento previsti per ogni trimestre successivo al periodo in corso.

161-octies. La gestione commissariale di cui al comma 161-bis termina quando risultino pagati tutti i debiti posti a proprio carico di cui alla lettera a) del comma 161-quater. Alla chiusura della gestione commissariale il bilancio dello Stato subentra nei rapporti attivi nei confronti della Regione Piemonte derivanti dall'applicazione del comma 161-sexies, e sono consolidati i rapporti di debito e credito concernenti l'ammortamento dell'anticipazione di liquidità. In caso di mancato versamento al bilancio dello Stato del contributo di cui al comma 161-sexies, si procede, nei sessanta giorni successivi, al recupero di dette somme a valere delle giacenze della Regione inadempiente depositate nei conti aperti presso la tesoreria statale. ".

IL GOVERNO

2. 9812

Relazione tecnica

La norma non comporta effetti negativi sui saldi di finanza pubblica in quanto si limita a trasferire alla gestione commissariale le attività concernenti il pagamento dei debiti commerciali e l'attivazione delle anticipazioni di liquidità, che la regione Piemonte avrebbe potuto svolgere direttamente a carico del proprio bilancio.

Alla chiusura della gestione commissariale, gli effetti negativi derivanti dal consolidamento del credito del Bilancio dello Stato concernente l'ammortamento delle estinzioni di liquidità, sono compensati dal contributo che la Regione è tenuta a versare allo Stato, quantificato in modo da compensare il venir meno delle entrate derivanti dalle rate di ammortamento.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito

[X] POSITIVO [ ] NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

12 DIC. 2014

7.9812

Esclusione delle spese per edilizia scolastica dal patto di stabilità delle province e delle città metropolitane.

All'articolo 2, dopo il comma 168, è aggiunto il seguente:

"168-bis All'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n.183, dopo il comma 14-ter è inserito il seguente "14-quater. Nel saldo finanziario espresso in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 3, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate, nel limite massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2015 e 50 milioni di euro per l'anno 2016, le spese sostenute dalle province e dalle città metropolitane per interventi di edilizia scolastica. Gli enti beneficiari dell'esclusione e l'importo dell'esclusione stessa sono individuati, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanare entro il 1 marzo 2015.".

Conseguentemente,

All'articolo 3, comma 69, sostituire le parole: "di 35 milioni di euro per il 2015", *con le seguenti:* "di 85 milioni di euro per il 2015 e 50 milioni di euro per il 2016".

Il Governo

2.9813

Relazione tecnica

L'emendamento esclude dai vincoli del patto di stabilità interno le spese effettuate, dalle province e dalle città metropolitane per un importo complessivo di 100 milioni di euro nel biennio 2015 - 2016. L'individuazione degli enti beneficiari dell'esclusione e l'importo dell'esclusione stessa sono individuati sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanare entro il 1 marzo 2015.

La norma determina oneri in termini di indebitamento netto e fabbisogno per 50 milioni di euro per ciascuno degli anni del biennio 2015 - 2016, a cui si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi [illegible] degli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2[illegible] ha avuto esito

[X] POSITIVO [ ] NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

12 DIC. 2014

2.9813

2.9500

1) Patto Verticale Incentivato

All'articolo 2, dopo il comma 184, sono aggiunti i seguenti:

"184-bis. Nel 2015, alle regioni a statuto ordinario, alla Regione siciliana, alla regione Sardegna e alla regione Friuli Venezia Giulia è attribuito un contributo, nei limiti dell'importo complessivo di 1.000.000.000 di euro, in misura pari all'83,33 per cento degli spazi finanziari validi ai fini del patto di stabilità interno degli enti locali, ceduti da ciascuna di esse e attribuiti, con le modalità previste dal comma 182, ai comuni e alle province ricadenti nel proprio territorio, nei limiti degli importi indicati per ciascuna regione nella tabella 1 allegata alla presente legge. Gli importi del contributo possono essere modificati, a invarianza del contributo complessivo, mediante accordo da sancire, entro il 31 gennaio 2015, nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Gli spazi finanziari sono ceduti per il 25 per cento alle province e alle città metropolitane e per il 75 per cento ai comuni. Il contributo non rileva ai fini del pareggio di bilancio di cui al comma 165 ed è destinato dalle regioni all'estinzione anticipata del debito. Gli spazi finanziari ceduti da ciascuna regione sono utilizzati dagli enti locali beneficiari esclusivamente per pagare i debiti commerciali di parte capitale maturati alla data del 30 giugno 2014.

184-ter. Entro il termine perentorio del 30 aprile, le regioni comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento a ciascun ente beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica.

184-quater. La regione che, ai sensi del comma 184-bis, autorizza gli enti locali del proprio territorio a peggiorare i loro saldi obiettivo migliora, per pari importo, l'obiettivo di saldo tra entrate finali e spese finali in termini di cassa della regione stessa; la Regione siciliana e la regione Friuli Venezia Giulia riducono, per pari importo, il tetto di spesa eurocompatibile di cui all'articolo 1, comma 454, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

184-quinquies. Le disponibilità in conto residui iscritte in bilancio per l'anno 2014, relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n.35, convertito, con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n.64 e successive modificazioni ed integrazioni, sono destinate, nel limite di 1.000.000.000 euro, al finanziamento del contributo di cui al comma 184-bis. La presente disposizione entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione sulla gazzetta ufficiale della presente legge.

184-sexies. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 184-bis a 184-quinquies pari a 10,5 milioni di euro per l'anno 2015 a 10,2 milioni di euro per l'anno 2016 a 9,9 milioni di euro per l'anno 2017 e a 9,6 milioni di euro a decorrere l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5,

del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Il Governo

Tabella 1

(in milioni di euro)

Regione	Ripartizione contributo patto verticale incentivato
Abruzzo	22,37
Basilicata	15,03
Calabria	37,22
Campania	86,07
Emilia-Romagna	63,72
Friuli-Venezia Giulia	23,91
Lazio	97,93
Liguria	23,82
Lombardia	135,97
Marche	23,98
Molise	7,86
Piemonte	66,97
Puglia	61,86
Sardegna	60,98
Sicilia	147,74
Toscana	57,30
Umbria	16,54
Veneto	50,72
Totale	1.000,00

2.9500

2

Relazione tecnica

La proposta normativa, volta a confermare anche per l'anno 2015 il 'patto verticale incentivato', determina effetti negativi in termini di saldo netto da finanziare pari a 1.000 milioni di euro.

A tali oneri si provvede mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità in conto residui iscritte in bilancio per l'anno 2014, relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n.35, convertito, con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n.64 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'utilizzo delle predette disponibilità determina un onere di 10,5 milioni di euro per l'anno 2015, di 10,2 milioni di euro per l'anno 2016, di 9,9 milioni di euro per l'anno 2017 e di 9,6 milioni di euro a decorrere l'anno 2018, connessi ai mancati interessi attivi derivanti dalla concessione delle anticipazioni di liquidità. A detti oneri si fa fronte mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

12 DIC. 2014

2.9500

Applicazione del PSI per gli enti di nuova istituzione a seguito di fusione

All'articolo 2 apportare le seguenti modificazioni:

- Al comma 194, l'alinea a) è sostituita dalla seguente:<< a) è aggiunto, infine, il seguente periodo "Il presente comma non si applica alle città metropolitane e alle province oggetto di riordino di cui alla legge 7 aprile 2014, n.56.".>>;

- dopo il comma 194 inserire il seguente: "194-bis. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 194, l'alinea b), pari a 0, 3 milioni di euro per l'anno 2015, a 10,6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 e a 14,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto- legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.".

Il Governo

2.9600

Relazione tecnica

La modifica proposta al comma 194, alinea a), non determina oneri atteso che è finalizzata ad evitare l'insorgere di effetti negativi per la finanza pubblica.

Il comma 194-bis prevede la copertura di 0,3 milioni di euro per l'anno 2015, di 10,6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016-2017 e di 14,7 milioni di euro a partire dall'anno 2018, in termini di indebitamento e fabbisogno, mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, degli oneri derivanti dalla modifica di cui al comma 194, alinea b), volta a prevedere che i comuni istituiti a seguito di fusione a decorrere dal 2011 siano assoggettati al Patto di stabilità interno dal quinto anno successivo a quello della loro istituzione, ~~determina oneri privi di copertura per un importo.~~

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito

[X] POSITIVO [ ] NEGATIVO

12 DIC. 2014

Il Ragioniere Generale dello Stato

2.9600

A.S. 1698
Emendamento
Art. 2

Dopo il comma 195, inserire il seguente:

"195-*bis*. Al fine di realizzare le condizioni previste dall'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e di ottenere i conseguenti risparmi di spesa, all'articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge 2 luglio 2004, n. 165, sono aggiunte le seguenti parole: "e le elezioni dei nuovi Consigli hanno luogo non oltre i sessanta giorni successivi al termine del quinquennio"."

IL GOVERNO

2.9814

RELAZIONE TECNICA

L'emendamento ha lo scopo di rendere più ampia la possibilità, anche di risparmio, perseguita dalla norma sull'election day (articolo 7, comma 1 del decreto-legge 98/2011), con una integrazione all'articolo 5, comma 1, della legge 165/2004, concemente la durata dei consigli regionali, la cui determinazione è rimessa alla legge della Repubblica dall'articolo 122 della Costituzione. In tal modo sarebbe possibile convocare le elezioni regionali anche nei due mesi successivi alla scadenza del quinquennio. Per il 2015, per esempio, sarebbe così possibile accorpare in un turno elettorale unico le elezioni locali, da svolgere in un periodo determinato dalla legge, e quelle dei sei consigli regionali da rinnovare, che altrimenti dovrebbero essere convocate in un termine precedente (l'ultima domenica di marzo), in ragione della data delle elezioni del 2010. Naturalmente i presidenti delle giunte regionali potrebbero convocare i comizi elettorali in altra data, nell'autonomia riconosciuta dall'ordinamento e ribadita dal citato articolo 7 sull'election day. Nondimeno, nell'esperienza essi adeguano le proprie decisioni a quella del governo, che fissa una data per le regioni che non abbiano regolato l'adempimento. La norma non comporta oneri per la finanza pubblica, rendendo al contrario possibili risparmi di spesa.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito

[X] POSITIVO [ ] NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

12 DIC. 2011

Z. 9816

Riserve Sardegna

All'articolo 2, comma 201, dopo le parole, "sono finalizzate" *aggiungere le seguenti* "nella misura di 50 milioni di euro alle spese in conto capitale della regione e per il restante importo".

Conseguentemente,
All'articolo 3, apportare le seguenti modificazioni:
al comma 69, sostituire le parole: "di 35 milioni di euro per il 2015", con le *seguenti*: "di 85 milioni di euro per il 2015 e di 50 milioni per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018".

Il Governo
Tutto Bell

2. 9815

Relazione tecnica

La disposizione prevede che una quota parte delle riserve di cui all'articolo 1, comma 508, della legge n.147/2013, pari a 50 milioni di euro, è destinata alle spese in conto capitale della regione piuttosto che alla riduzione dei debiti.

La disposizione comporta effetti peggiorativi in termini di indebitamento netto e di fabbisogno pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2018. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito

[X] POSITIVO [ ] NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

12 DIC. 2014

2. 9815

Valle d'Aosta - Compensazione accisa percetta

All'articolo 2, dopo il comma 201 inserire il seguente: "201-bis. A decorrere dall'anno 2015, a compensazione della perdita di gettito subita dalla regione Valle d'Aosta nella determinazione dell'accisa di cui all'articolo 4, comma 1,lettere a) e b) della legge 26 novembre 1981, n. 690, è corrisposto alla stessa regione un trasferimento di importo pari a 70 milioni di euro annui.".

Conseguentemente,

All'articolo 3, dopo il comma 66, inserire il seguente:" 66-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotta di 70 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015.

Il Com

2. 9816

Relazione tecnica

La disposizione prevede la compensazione della perdita di gettito subita dalla regione Valle d'Aosta nella determinazione dell'accisa di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b) della legge n. 690/1981, nella misura di 70 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015.

Comporta effetti peggiorativi in termini di saldo netto da finanziare pari a 70 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015 e in termini di indebitamento netto pari a 70 milioni di euro annui a decorrere dal 2016. Al relativo onere si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito

[X] POSITIVO [ ] NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

12 DIC. 2014

7. 9816

Contributo in conto interessi Mutui Regioni

All'articolo 2, dopo il comma 215 è inserito il seguente:

215-bis. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo, con una dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 finalizzato alla concessione di un contributo in conto interessi alle regioni a statuto ordinario su operazioni di indebitamento attivate nell'anno 2015, il cui ammortamento decorre dal 1° gennaio 2016. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato regioni , da adottare entro il 28 febbraio 2015, sono stabiliti modalità e criteri per l'erogazione del contributo in conto interessi di cui al primo periodo. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo del fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera d), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

Il Governo

2.9700

Relazione tecnica

L'emendamento determina effetti finanziari negativi sui tre saldi di finanza pubblica per 100 milioni per ciascuno degli anni 2016 e 2017. Alla copertura degli oneri si provvede per 100 milioni per ciascuno degli anni 2016 e 2017, attraverso l'utilizzo del Fondo di conto corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera d) del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 1996, ha avuto esito

[X] POSITIVO [ ] NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

12 DIC. 2014

2.9700

Emendamento n. 58

All'articolo 2, dopo il comma 221, inserire il seguente:
«221-bis. All'articolo 46-ter del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito in con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: "La società Expo 2015 S.p.A. può altresì richiedere a Consip S.p.A., nell'ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti delle Pubbliche amministrazioni, di essere supportata nella valutazione tecnico-economica delle prestazioni di servizi comunque acquisiti ai sensi dell'articolo 5 del decreto legge 26 aprile 2013 n. 43, convertito, con modifiche, dalla legge di conversione 24 giugno 2013, n. 71 e del comma 9, dell'articolo 5 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 maggio 2013. A tal fine Consip S.p.A. si potrà anche avvalere dell'elenco dei prezzi pubblicati dal Ministero dell'economia e delle finanze a seguito dell'emanazione del decreto di cui al comma 3 dell'articolo 10 del decreto legge n. 66 del 2014.».

IL GOVERNO

2.9817

Relazione tecnica

L'emendamento proposto è volto a prevedere la possibilità che la Società Expo 2015, qualora decidesse di procedere e all'acquisizione di prestazione di servizi necessari per lo svolgimento delle attività di propria competenza in modo autonomo anziché per il tramite di Consip, così come previsto al primo comma del medesimo articolo, possa avere un supporto nella valutazione delle prestazioni che le verranno offerte. Tale supporto potrà essere fornito sempre da Consip nell'ambito delle attività che la stessa svolge per la realizzazione del Programma di razionalizzazione degli acquisti. In particolare Consip per fornire tale supporto si avvarrà di quanto già individuato a seguito delle previsioni dell'articolo 10 del decreto legge 66/2014 ovvero dell'individuazione dell'elenco dei prezzi collegati alle prestazioni principali in relazione alle caratteristiche essenziali dei beni e servizi oggetto delle convenzioni stipulate dalla medesima Consip ai sensi dell'art. 26 della legge 488/1999.
Tale proposta non produce oneri né modifiche della stime dei risparmi inerenti al provvedimento in oggetto.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito

[X] POSITIVO [ ] NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

12 DIC. 2014

2. 9817

Emendamento n. 9

All'articolo 2, dopo il comma 223, aggiungere i seguenti

223-*bis*. Al fine di semplificare la realizzazione di opere strumentali alle infrastrutture energetiche strategiche e di promuovere i relativi investimenti e le connesse ricadute anche in termini occupazionali, all'articolo 57 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole: "per le infrastrutture e insediamenti strategici di cui al comma 1", sono aggiunte le parole: "nonché per le opere necessarie al trasporto, allo stoccaggio, al trasferimento degli idrocarburi in raffineria, alle opere accessorie, ai terminali costieri e alle infrastrutture portuali strumentali allo sfruttamento di titoli concessori esistenti, comprese quelle localizzate al di fuori del perimetro delle concessioni di coltivazione" e dopo la parola: "autorizzazioni", sono aggiunte le seguenti: "incluse quelle";

b) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:
«3-bis. In caso di mancato raggiungimento delle intese si provvede con le modalità di cui all'articolo 1, comma 8-*bis*, della legge 23 agosto 2004, n. 239, nonché con le modalità di cui all'articolo 14-*quater*, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
3-*ter*. L'autorizzazione di cui al comma 2 produce gli effetti previsti dall'articolo 52-*quinquies*, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, nonché quelli di cui all'articolo 38, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 ».

223-*ter*. Le disposizioni di cui al comma 223-*bis*, lettera a), si applicano, su istanza del proponente, solo alle opere rispetto alle quali sia già stato adottato un decreto di compatibilità ambientale.

223-*quater*. L'articolo 38, comma 1-*bis*, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, è sostituito con il seguente:

«Il Ministro dello sviluppo economico, con propri decreti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, predispone, anche per stralci, un piano delle aree in cui sono consentite le attività di cui al comma 1. Il piano, per le attività sulla terra ferma, è adottato previa intesa con la Regione o le Regioni territorialmente interessate agli stralci di cui al primo periodo. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa, si provvede con le modalità di cui all'articolo 1, comma 8-*bis*, della legge 23 agosto 2004, n. 239. »

Il Governo

2.9818

Relazione tecnica

Le diposizioni di cui ai commi 223-*bis* e 223-*ter* non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Di converso, da esse può discendere un significativo impulso in termini di sviluppo economico e un correlato incremento del gettito fiscale derivante dalle attività connesse alla realizzazione di infrastrutture energetiche strategiche, atteso che le norme sono volte a sbloccare l'effettiva realizzazione dei progetti per la coltivazione di giacimenti di idrocarburi estendendo il regime di autorizzazione unica a quelle opere e infrastrutture necessarie ed indispensabili per assicurare il loro sfruttamento. Le disposizioni in oggetto appaiono dunque suscettibili di generare rilevanti entrate fiscali aggiuntive in favore dello Stato e delle Regioni, in ragione sia della percezione delle *royalties*, sia della tassazione ordinaria che i titolari delle relative concessioni sono tenuti a versare allorché, con la realizzazione delle opere ed infrastrutture connesse ed indispensabili, sarà possibile avviare l'attività commerciale estrattiva. Inoltre, la semplificazione per la realizzazione delle opere e delle infrastrutture strumentali agli insediamenti strategici avrà importanti ricadute occupazionali di cui beneficeranno in maniera immediata e diretta i territori in cui tali opere saranno localizzate.
Infine, con la novella all'articolo 38, comma 1-*bis*, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, di cui al comma 223-*quater*, si è inteso altresì assicurare, in tema di attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, il coinvolgimento delle regioni interessate nella definizione del piano di cui al citato comma 1-*bis* attraverso lo strumento dell'intesa, prevedendo al contempo la rimessione degli atti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 1, comma 8-*bis*, della legge 23 agosto 2004, n. 239, in caso di mancato raggiungimento dell'intesa medesima. Anche tale disposizione, da cui non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, è volta a promuovere la valorizzazione delle risorse energetiche nazionali con i conseguenti benefici sul piano economico.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito

[X] POSITIVO [ ] NEGATIVO

12 DIC. 2014

Il Ragioniere Generale dello Stato

2.9818

Emendamento n. 24

All'articolo 2, dopo il comma 261, inserire i seguenti commi:

"261-*bis*. Per gli anni 2015 e 2016 nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un fondo per il concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto dei medicinali innovativi. Il fondo finalizzato al predetto rimborso è alimentato da:

a) un contributo statale alla diffusione dei predetti medicinali innovativi per 100 milioni di euro per l'anno 2015;
b) una quota delle risorse destinate alla realizzazione di specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2015 e 500 milioni di euro per l'anno 2016.

261-*ter*. Le somme del fondo di cui al comma 261-*bis* sono versate in favore delle regioni in proporzione alla spesa sostenuta dalle regioni medesime per l'acquisto dei medicinali innovativi di cui al comma 261-*bis*, secondo le modalità individuate con apposito decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza Stato-Regioni.

261-*quater*. All'articolo 5, comma 3, lettera a), del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, è aggiunto infine il seguente periodo: "Se il fatturato derivante dalla commercializzazione di un farmaco innovativo è superiore a 300.000.000 di euro, la quota dello sforamento imputabile al superamento del fondo aggiuntivo di cui al comma 2, lettera a), resta, in misura pari al 20 per cento, a carico dell'azienda titolare di AIC relativa al medesimo farmaco, e il restante 80 per cento è ripartito, ai fini del ripiano, al lordo IVA, tra tutte le aziende titolari di AIC in proporzione dei rispettivi fatturati relativi ai medicinali non innovativi coperti da brevetto.".

261-*quinquies*. Il Comitato per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 9 dell'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005, monitora, a decorrere dal 2015, gli effetti di contenimento della spesa sanitaria territoriale ed ospedaliera dovuti alla diffusione dei medicinali di cui al comma 261-*bis* e al conseguente minore ricorso da parte degli assistiti ai protocolli terapeutici e alle cure erogate prima della predetta diffusione dei medicinali innovativi;

261-*sexies*. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare le necessarie variazioni di bilancio con riferimento alle risorse di cui al comma 261-*bis*, lettera b).".

261-septies. Agli oneri derivanti dal comma 261-bis, lettera a), pari a 100 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Il Govern

2.9819

Relazione tecnica

La presente proposta normativa è finalizzata, da un lato, a promuovere e sostenere la produzione dei medicinali innovativi e, dall'altro, ad attenuare gli effetti potenzialmente pregiudizievoli che il meccanismo del c.d. pay-back applicabile a tali farmaci, previsto dalla normativa vigente, potrebbe avere, al verificarsi di determinate ipotesi – in particolare quando la spesa farmaceutica per tali medicinali diventa particolarmente ingente – sul settore industriale-farmaceutico.
In particolare, il comma 261-bis, istituisce un apposito fondo, presso il Ministero della salute, per il concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto dei medicinali innovativi (con costo complessivo stimato da AIFA di 750 milioni di euro annui), al fine di garantirne una distribuzione territoriale coerente con il fabbisogno di cura espresso dalle singole regioni. Il predetto fondo è alimentato dalle seguenti risorse: a) un contributo statale alla diffusione dei predetti medicinali innovativi, per 100 milioni di euro per l'anno 2015; b) una quota delle risorse destinate alla realizzazione di specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2015 e a 500 milioni di euro per l'anno 2016.
Il comma 261-*ter* disciplina le modalità del rimborso.
Il comma 261-*quater* introduce, a regime, una misura di equità nell'ambito dell'attuale disciplina del pay-back applicabile ai medicinali in questione, prevedendo la partecipazione al meccanismo di ripiano anche da parte dell'azienda che commercializza il medicinale innovativo, sia pure in misura limitata e ove ricorrano determinate condizioni relative al fatturato derivante dalla commercializzazione di tale medicinale. In particolare, il citato comma 261-quater, prevede che, se il fatturato derivante dalla commercializzazione di un medicinale innovativo è superiore a 300.000.000 di euro, la quota dello sforamento imputabile al superamento del fondo aggiuntivo di cui al comma 2, lettera a), resta, in misura pari al 20 per cento, a carico dell'azienda titolare di AIC relativa al medesimo farmaco, e il restante 80 per cento è ripartito, ai fini del ripiano, al lordo IVA, tra tutte le aziende titolari di AIC in proporzione dei rispettivi fatturati relativi ai medicinali non innovativi coperti da brevetto. Scopo di tale disposizione – improntata, come detto, a criteri di equità – è quello di non far gravare l'intero sforamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale, imputabile ai medicinali innovativi, sulle altre aziende titolari di AIC, prevedendo che al relativo ripiano partecipi anche la stessa azienda che produce il medicinale innovativo, se il fatturato derivante dalla sua commercializzazione è superiore a 300 milioni di euro.
Il comma 261-*quinquies*, infine, attribuisce al Comitato per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, la funzione di monitoraggio sugli effetti di contenimento della spesa sanitaria territoriale ed ospedaliera dovuti alla diffusione dei medicinali innovativi e al conseguente minore ricorso da parte degli assistiti ai protocolli terapeutici e alle cure erogate prima della predetta diffusione di medicinali innovativi.
Sotto il profilo finanziario, rileva il comma 261-bis, lettera a) nella parte in cui si prevede un concorso statale al rimborso dei farmaci innovativi. Si fa invece presente la disposizione di cui al comma 261-bis, lettera b) non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Tale disposizione, infatti, si limita a vincolare una quota delle risorse già stanziate per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, complessivamente pari a circa 1.400 milioni di euro annui. Tale articolo 1, comma 34,, infatti, prevede che apposite quote del Fondo sanitario nazionale possano essere vincolate alla realizzazione di specifici obiettivi in ambito sanitario stabiliti dal Ministero della salute e ritenuti prioritari. Gli altri commi, di natura ordinamentale, non comportano effetti finanziari.

2. 98/9

Il comma 261-septies prevede la copertura degli oneri derivanti dal comma 261-bis, lettera a), pari a 100 milioni di euro per l'anno 2015, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito

[X] POSITIVO [ ] NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

12 DIC. 2014

Z 9819

A.S. 1698

All'articolo 2, dopo il comma 263, è inserito il seguente comma:

"263-bis. All'articolo 27, comma 7, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 sono aggiunti i seguenti periodi: "A decorrere dall'anno 2015 i pesi sono definiti con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni, sulla base dei criteri previsti dall'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n.662, tenendo conto nella ripartizione, del costo e del fabbisogno sanitario standard regionale, del percorso di miglioramento per il raggiungimento degli standard di qualità, la cui misurazione si potrà avvalere del sistema di valutazione di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 e successive modificazioni ed integrazioni. Qualora non venga raggiunta l'Intesa entro il 30 aprile 2015, per l'anno 2015 continuano ad applicarsi i pesi di cui al primo periodo del presente comma.".

IL GOVERNO

Z. 9820

A.S. 1698

Relazione Tecnica

La proposta normativa è volta ad apportare una modifica all'art. 27, comma 7 del d.lgs. 68/2011, richiamando, per quel che concerne le pesature, i criteri già indicati dall'art. 1, comma 34 della legge n. 662 del 1996 (popolazione residente, frequenza dei consumi sanitari per età e per sesso, tassi di mortalità della popolazione, ecc..) rispetto a quelli previsti dal comma 7 dell'art. 27 relativi alle pesature effettuate per classi di età, tiene conto di quanto previsto dall'art. 1, comma 2 del Patto per la salute 2014-2016.
Infatti, il suddetto art. 1, comma 2, del Patto dispone che il riparto delle disponibilità finanziarie per il SSN come determinate dal comma 1, deve tener conto dell'accordo politico del 19 dicembre 2013, con cui si è convenuto di rivedere e riqualificare i criteri per la determinazione dei costi e fabbisogni standard di cui al citato art. 27, tenendo conto del trend di miglioramento per il raggiungimento degli standard di qualità e attraverso nuove modalità di pesatura, secondo i criteri di cui all'art. 1, comma 34, della legge n. 662 del 1996.
Pertanto, in attuazione sia dell'accordo politico del 19 dicembre 2013 nonché dello stesso Patto per la salute 2014-2016, è necessario emendare l'art. 27, comma 7 del d.lgs. 68/2011, con il richiamo per la determinazione delle pesature ai diversi criteri previsti dal disposto normativo di cui all'art. 1, comma 34, della legge n. 662 del 1996.
Dalla proposta non derivano effetti peggiorativi sui saldi di finanza pubblica.

13 DIC. 2014

7. 9820

29. SISTEMA D'INCENTIVAZIONE DEL CONTROLLO FISCALE

Emendamento n.29

All'articolo 2, dopo il comma 272, è aggiunta la seguente disposizione:

"272-bis. Al fine di favorire l'emersione delle basi imponibili, le convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 59, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, stabiliscono per le agenzie fiscali specifici obiettivi di incremento del livello di adempimento spontaneo degli obblighi tributari e di contrasto all'evasione fiscale, alle frodi e agli illeciti tributari, rapportando al loro raggiungimento e alla verifica dell'effettivo conseguimento del livello di gettito prefissato nelle convenzioni stesse la misura della quota incentivante di cui all'articolo 59, comma 4, lettera c), del citato decreto legislativo n. 300 del 1999. Tale misura sarà determinata in relazione al maggior gettito verificato ed asseverato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze con riferimento alle somme incassate nell'ultima annualità consuntivata. A seguito di tale verifica, gli stanziamenti iscritti nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per la predetta quota incentivante, possono essere incrementati con apposito provvedimento in corso di gestione. Per garantire la neutralità finanziaria rispetto al previgente sistema, a decorrere dall'anno 2015 l'ammontare della predetta quota non può superare la somma degli importi assegnati nel 2014 a ciascuna agenzia in applicazione del citato articolo 59, comma 4, lettera c), del decreto legislativo n. 300 del 1999 e dell'articolo 12, commi 1 e 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, come sostituito dall'articolo 3, comma 165, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni; per la stessa finalità cessano di avere applicazione per le agenzie fiscali, con riferimento all'attività svolta a decorrere dal 1° gennaio 2015, le disposizioni di cui al menzionato articolo 12 del decreto legge n. 79 del 1997 riguardanti l'assegnazione di risorse per il potenziamento dell'amministrazione economica e finanziaria e per la corresponsione di compensi al personale dipendente. Resta fermo quanto previsto dal citato articolo 12 per la quota di risorse rivenienti dall'attività delle agenzie fiscali destinata al fondo di assistenza per i finanzieri, al fondo di previdenza per il personale del Ministero dell'economia e delle finanze, al potenziamento ed alla copertura di oneri indifferibili dell'Amministrazione economico-finanziaria e del Corpo della Guardia di Finanza nonché quanto previsto dal medesimo articolo in relazione all'incentivazione del personale del Ministero dell'economia e delle finanze cui continua a provvedersi annualmente con decreto ministeriale. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, commi da 11 a 11-quinquies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nelle more dei rinnovi contrattuali previsti dall'articolo 6 del decreto legislativo 1 agosto 2011, n. 141, i sistemi di misurazione e valutazione della performance individuale adottati dalle agenzie fiscali e i criteri selettivi da esse stabiliti per l'attribuzione del trattamento accessorio collegato alla performance del personale dipendente sono verificati nel quadro delle convenzioni di cui al citato articolo 59, comma 2, del decreto legislativo n. 300 del 1999.".

il Governo

2.9821

Relazione tecnica

La norma prevede che, a decorrere dall'anno 2015, per ciascuna Agenzia l'ammontare della quota incentivante di cui all'articolo 59, comma 4, lettera c), del decreto legislativo n. 300 del 1999 non può superare la somma degli importi assegnati nel 2014 a ciascuna agenzia in applicazione del citato articolo 59, comma 4, lettera c), del decreto legislativo n. 300 del 1999 e dell'articolo 12, commi 1 e 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, come sostituito dall'articolo 3, comma 165, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni; conseguentemente cessano di avere applicazione per le agenzie fiscali, con riferimento all'attività svolta a decorrere dal 1° gennaio 2015, le disposizioni di cui al menzionato articolo 12 del decreto legge n. 79 del 1997, ad eccezione di quanto previsto dal primo comma dello stesso articolo 12 per la quota di risorse rivenienti dall'attività delle agenzie fiscali destinata al fondo di assistenza per i finanzieri, al fondo di previdenza per il personale del Ministero dell'economia e delle finanze, al potenziamento ed alla copertura di oneri indifferibili dell'Amministrazione economico-finanziaria e del Corpo della Guardia di Finanza, nonché quanto previsto dal medesimo articolo in relazione all'incentivazione del personale del Ministero dell'economia e delle finanze cui continua a provvedersi annualmente con decreto ministeriale.

La norma non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, atteso che la predetta quota incentivante, nel rispetto del principio della neutralità finanziaria, sarà determinata in relazione al maggior gettito verificato ed asseverato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze con riferimento alle somme riscosse nell'ultima annualità consuntivata. A seguito di tale verifica, gli stanziamenti iscritti nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per la predetta quota incentivante possono essere incrementati, nel rispetto del limite massimo delle somme assegnate nel 2014 a ciascuna agenzia, con apposito provvedimento in corso di gestione.

13 DIC. 2014

2.9821

<<Dopo il comma 272, inserire il seguente«272-bis. I commi 5, 6, 7 e 8 dell'articolo 16-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, sono abrogati. Le risorse finanziarie di cui all'articolo 16-bis, comma 8, abrogato dal precedente periodo, ove non ancora impegnate con atti giuridicamente vincolanti alla data di entrata in vigore della presente legge ovvero derivanti da economie di progetto, sono trasferite all'Agenzia per l'Italia Digitale e utilizzate dalla stessa Agenzia per interventi volti a favorire e semplificare le comunicazioni tra la pubblica amministrazione e i cittadini. A tal fine le predette risorse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate sui pertinenti capitoli di bilancio dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze relativi all'Agenzia per l'Italia Digitale. All'articolo 3-bis, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le parole "rilasciato ai sensi dell'articolo 16-bis. comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2" sono soppresse. Il comma 3-quater dell'articolo 10 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, è abrogato.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.>>

Il Governo

2.9822

Relazione tecnica

La norma non comporta effetti finanziari peggiorativi sui saldi di finanza pubblica a legislazione vigente, in quanto consente di versare all'entrata del bilancio dello Stato le risorse finanziarie disponibili nel bilancio del Formez, ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 8 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 (abrogato dalla normativa in esame), per essere riassegnate sui pertinenti capitoli di bilancio del bilancio MEF relativi all'Agenzia per l'Italia Digitale, per interventi volti a favorire e semplificare le comunicazioni tra la pubblica amministrazione e i cittadini.

La verifica della presente relazione tecnica [illegible] effetti dell'art. 17, comma 3, della [illegible] avuto esito

X POSITIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

11 DIC.2014

2.9822

Emendamento n. 81

All'articolo 3, comma 10, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole "e lettera b)," sono soppresse;

b) dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Le disposizioni di cui al comma 7, lettera b), nelle more del rilascio, ai sensi dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE, della misura di deroga da parte del Consiglio dell'Unione europea, trovano comunque applicazione per le operazioni per le quali l'imposta sul valore aggiunto è esigibile a partire dal 1° gennaio 2015.";

c) al terzo periodo, le parole "della suddetta misura di deroga" sono sostituite dalle seguenti "delle suddette misure di deroga".

il Governo

3.4100

R.T. (EM. 3.4100)

RELAZIONE TECNICA

L'emendamento è volto a svincolare l'efficacia dello split payment dall'autorizzazione comunitaria prevedendo l'applicazione della disposizione sin dal 1° gennaio 2015. L'emendamento è volto, quindi, a garantire l'applicazione della norma dall'inizio dell'anno in modo da assicurare il gettito ascritto alla stessa.

La verifica della presen[illegible] effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, [illegible] dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito

☒ POSITIVO ☐ NEGATIVO

Ragioniere Generale dello Stato

12 DIC. 2014

Emendamento n. 83

All'articolo 3, apportare le seguenti modificazioni:
"1. Al comma 14, dopo le parole "a disposizione del contribuente" sono aggiunte le seguenti: "e della Guardia di finanza".
2. Al comma 15, lettera b), sono apportate le seguenti modifiche:
a) al numero 1.2), dopo il capoverso b-ter) è aggiunto il seguente: "ad un quinto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la constatazione della violazione ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, salvo che la violazione non rientri tra quelle indicate nell'articolo 6, comma 3 o 11, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471";
b) al numero 2, dopo il capoverso 1-ter) è aggiunto il seguente: "1-quater). Il pagamento e la regolarizzazione di cui al presente articolo non precludono l'inizio o la prosecuzione di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo e accertamento.".

IL GOVERNO

3.4101

R.T. (EM. 3.4101)

Relazione tecnica

L'emendamento prevede una maggiore onerosità del ravvedimento operoso, anche se limitata, nelle ipotesi che siano terminate attività di accesso, ispezione e verifica con la conseguente consegna del processo verbale di constatazione.
L'emendamento si prefigge, pertanto, lo scopo di incentivare ulteriormente l'adempimento spontaneo ed indurre i contribuenti ad adeguare i propri comportamenti improntati a maggiore fedeltà fiscale prima che siano esperite le significative attività di controllo mediante i penetranti poteri istruttori elencati.
Gli effetti che ne derivano sono sicuramente un maggiore efficacia della norma nel suo complesso ed un potenziale maggior gettito che prudenzialmente si ritiene non opportuno stimare.
Inoltre, con altra parte del medesimo emendamento si prevede che le informazioni siano fornite oltre che al contribuente, anche alla Guardia di finanza, per rafforzare le sinergie e l'efficacia complessiva dell'azione, proprio in considerazione della disponibilità immediata delle informazioni da parte del Corpo. Anche questo effetto, benché potenzialmente in grado di produrre un maggior gettito in conseguenza della aumentata efficacia, prudenzialmente non si ritiene opportuno quantificare.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito

[X] POSITIVO [ ] NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

12 DIC. 2014

EMENDAMENTO 3.4102

All'articolo 3:

a) anteporre al comma 20 il seguente:

"20-*bis*. In attesa del riordino della materia dei giochi pubblici in attuazione dell'articolo 14 della legge 11 marzo 2014, n. 23, per assicurare tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza, nonché delle fasce sociali più deboli e dei minori di età, a decorrere dal 1° gennaio 2015 ai soggetti attivi alla data del 30 ottobre 2014, che comunque offrono scommesse con vincite in denaro in Italia, per conto proprio ovvero di soggetti terzi, anche esteri, senza essere collegati al totalizzatore nazionale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in considerazione del fatto che, in tale caso, il giocatore è l'offerente, il contratto di gioco è pertanto perfezionato in Italia e conseguentemente regolato secondo la legislazione nazionale, è consentito regolarizzare la propria posizione alle seguenti condizioni:

a) non oltre il 31 gennaio 2015 i soggetti inoltrano all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, secondo il modello reso disponibile sul sito istituzionale dell'Agenzia entro il 5 gennaio 2015, una dichiarazione di impegno alla regolarizzazione fiscale per emersione con la domanda di rilascio di titolo abilitativo ai sensi dell'articolo 88 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, nonché di collegamento al totalizzatore nazionale, anche mediante uno dei concessionari di Stato per la raccolta di scommesse, con il contestuale versamento mediante modello F24 della somma di euro 10.000, da compensare in sede di versamento anche solo della prima rata di cui alla lettera e);

b) le domande sono sottoscritte dal titolare dell'esercizio ovvero del punto di raccolta che offre le scommesse di cui al comma 1. Si considerano tempestive anche le domande delle quali una copia dell'originale risulta pervenuta per posta elettronica entro il 31 gennaio 2015, con la copia del modello di versamento quietanzato, all'indirizzo reso disponibile entro il 5 gennaio 2015 sul sito istituzionale dell'Agenzia;

c) le domande recano altresì l'esplicito impegno di sottoscrizione presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, non oltre il 28 febbraio 2015, di disciplinare di raccolta delle scommesse, predisposto dall'Agenzia, recante condizioni e termini appositamente coerenti con quelle sottoscritte dai concessionari di Stato per la raccolta delle scommesse e con il regime di regolarizzazione;

d) l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, subito dopo la sottoscrizione del disciplinare di raccolta della scommesse di cui alla lettera c), trasmette alla Questura territorialmente competente le domande pervenute, nonché la documentazione allegata dal richiedente a comprova dei prescritti requisiti;

e) la regolarizzazione fiscale si perfeziona con il versamento dell'imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e successive modificazioni, dovuta per i periodi d'imposta anteriori a quello 2015 e per i quali non sia ancora scaduto il termine di decadenza per l'accertamento, determinata con le modalità previste dall'articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ridotta di un terzo e senza applicazione di sanzioni ed interessi, in due rate di pari importo che scadono, rispettivamente, il 30 giugno e il 30 novembre 2015;

f) gli atti di accertamento e di irrogazione di sanzioni già notificati entro il 31 dicembre 2014 perdono effetto a condizione che l'imposta versata per la regolarizzazione, con riguardo al periodo d'imposta oggetto degli atti medesimi, non sia di importo inferiore a quello in essi indicato;

g) con la presentazione della domanda al titolare dell'esercizio ovvero del punto di raccolta è riconosciuto il diritto, esclusivamente fino alla data di scadenza, nell'anno 2016, delle

concessioni di Stato vigenti per la raccolta delle scommesse, di gestire analoga raccolta, anche per conto di uno degli attuali concessionari;

h) il titolare dell'esercizio ovvero del punto di raccolta perde il diritto di cui alla lettera g) in caso di mancato rilascio del titolo abilitativo di cui all'articolo 88 del testo unico n. 773 del 1931 ovvero di mancato versamento anche di una sola delle rate di cui alla lettera e). Il provvedimento di diniego della licenza dispone la chiusura dell'esercizio;".

i) con provvedimento direttoriale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia entro il 15 gennaio 2015, sono adottate le disposizioni attuative del presente comma, ivi incluse quelle eventualmente occorrenti per consentire ai soggetti che si regolarizzano ai sensi del presente comma l'annotazione e la contabilizzazione delle scommesse raccolte fino al momento del loro effettivo collegamento al totalizzatore nazionale.";

b) nel comma 21:

1) sostituire la alinea con la seguente: "Nei riguardi dei soggetti di cui al comma 20-*bis* che non aderiscono al regime di regolarizzazione di cui al comma 21, ovvero nei riguardi dei soggetti che, pur avendo aderito a tale regime, ne sono decaduti, ferma restando l'applicazione di quanto previsto dall'articolo 4, comma 4-*bis*, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, e successive modificazioni, trovano applicazione, per esigenze di ordine pubblico e sicurezza, nonché di tutela dei minori di età e delle fasce sociali più deboli, i seguenti obblighi e divieti:";

2) la lettera e) è sostituita dalla seguente: "e) Il titolare dell'esercizio o del punto di raccolta comunica i propri dati anagrafici e l'esistenza dell'attività di raccolta di gioco con vincita in denaro al Questore territorialmente competente entro sette giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e, successivamente, entro sette giorni dalla data di avvio dell'attività. Il proprietario dell'immobile in cui ha sede l'esercizio o il punto di raccolta comunica i predetti dati ed informazioni sull'attività di raccolta di gioco alla Agenzia delle dogane e dei monopoli entro gli stessi termini di cui al periodo precedente. Chiunque esercita un punto di raccolta di scommesse, ai sensi del presente comma, deve essere in possesso dei requisiti soggettivi corrispondenti a quelli richiesti per il rilascio della licenza di cui all'articolo 88 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni. Ove ne accerti l'insussistenza, il Questore dispone la chiusura immediata dell'esercizio o del punto di raccolta. Gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza dispongono delle facoltà previste dall'articolo 16 del regio decreto n. 773 del 1931;";

3) nella lettera h) il numero 5) è sostituito dal seguente: "5) quanto alla lettera e), con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 5.000. Tale sanzione è raddoppiata qualora il titolare dell'esercizio o del punto di raccolta, nonché il proprietario dell'immobile in cui opera l'esercizio o il punto di raccolta, non provvedano alla comunicazione di cui alla lettera e) nel termine di sette giorni dalla contestazione. Nel caso in cui è il titolare dell'esercizio o del punto di raccolta ad omettere la dichiarazione è altresì disposta la chiusura dell'esercizio;";

c) il comma 22 è sostituito dal seguente: "22. Relativamente alle attività disciplinate nei commi 20-bis e 21 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15-*ter* del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.";

d) il comma 23 è soppresso;

e) sostituire nel comma 24:

1) alla lettera a), le parole "di euro 1.500" con le parole: "di euro tremila";

2) alla lettera b), le parole "del 3 per cento" con le parole: "del sei per cento", nonché le parole "di euro 1.500" con le parole: "di euro tremila";

3.4102

2

f) dopo il comma 26 aggiungere i seguenti:

"26-*bis*. A fini di concorso al miglioramento degli obiettivi di finanza pubblica e in anticipazione del più organico riordino della misura degli aggi e dei compensi spettanti ai concessionari e agli altri operatori di filiera nell'ambito delle reti di raccolta del gioco per conto dello Stato, in attuazione dell'articolo 14, comma 2, lettera g), della legge 11 marzo 2014, n. 23, è stabilita in 500 milioni di euro su base annua la riduzione, a decorrere dall'anno 2015, delle risorse statali a disposizione, a titolo di compenso, dei concessionari e dei soggetti che, secondo le rispettive competenze, operano nella gestione e raccolta del gioco praticato mediante apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, del Tulps. Conseguentemente, dall'1 gennaio 2015:

a) ai concessionari è versato dagli operatori di filiera l'intero ammontare della raccolta del gioco praticato mediante i predetti apparecchi, al netto delle vincite pagate. I concessionari comunicano alla Agenzia delle dogane e dei monopoli i nominativi degli operatori di filiera che non effettuano tale versamento, anche ai fini dell'eventuale successiva denuncia all'autorità giudiziaria competente;

b) i concessionari, nell'esercizio delle funzioni pubbliche loro attribuite, in aggiunta a quanto versato allo Stato ordinariamente, a titolo di imposte ed altri oneri dovuti a legislazione vigente e sulla base delle convenzioni di concessione, versano altresì annualmente la somma di 500 milioni di euro, entro i mesi di aprile e di ottobre di ogni anno, ciascuno in quota proporzionale al numero di apparecchi ad essi riferibili alla data del 31 dicembre 2014. Con provvedimento direttoriale della Agenzia delle dogane e dei monopoli, adottato entro il 15 gennaio 2015, previa ricognizione, sono stabiliti il numero degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del Tulps riferibili a ciascun concessionario, nonché le modalità di effettuazione del versamento. Con analogo provvedimento si provvede, a decorrere dall'anno 2016, previa periodica ricognizione, all'eventuale modificazione del predetto numero di apparecchi;

c) i concessionari, nell'esercizio delle funzioni pubbliche loro attribuite, ripartiscono con gli altri operatori di filiera le somme residue, disponibili per aggi e compensi, rinegoziando i relativi contratti e versando gli aggi e compensi dovuti esclusivamente a fronte della sottoscrizione dei contratti rinegoziati.

26-*ter*. In considerazione del generale dovere di conservazione dei valori patrimoniali pubblici, nonché di quello particolare di assicurare il miglioramento dei livelli di servizio in materia di giochi pubblici, al fine di preservarne lo svolgimento e di salvaguardare i valori delle relative concessioni, oltre che garantire una equilibrata concorrenza fra i concessionari di giochi diversi, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, è consentita l'adozione di ogni misura utile di sostegno della offerta di gioco, incluse quelle che riguardano il prelievo, la restituzione in vincita e la posta di gioco, nei casi in cui la relativa offerta di specifici prodotti denoti una perdita di raccolta e di gettito erariale, nell'arco dell'ultimo triennio, non inferiore al quindici per cento all'anno. In tali casi, tenuto conto della sostanziale natura commerciale delle attività di gioco oggetto di concessione, con i conseguenti, obiettivi ed ineliminabili margini di aleatorietà delle relative scelte, i provvedimenti adottati ai sensi del presente comma non comportano responsabilità erariale quanto ai loro effetti finanziari.

26-quater. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementata di 387 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015.

26-quinquies. "Il fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è incrementato di 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. Dette risorse sono accantonate e rese indisponibili e potranno essere utilizzate nella misura delle somme effettivamente incassate per la parte eccendente l'importo di 350 milioni di euro. ".

3.4102 ÷ 10 Governo Pagliaro (3)

(EM(3.4102)

Relazione tecnica

Anteposizione del comma 20-bis

Quale premessa introduttiva, occorre osservare che le misure che, nell'ambito del disegno di legge governativo per la legge di stabilità per il 2015 interessano la materia dei giochi, muovono su tre linee di intervento:

a) quella del forte contrasto al fenomeno della raccolta parallela di scommesse che, prive di regole, giacché i relativi operatori si sottraggono al dovere di autosottomettersi al quadro regolatorio nazionale, in Italia costituisce ormai una vera piaga sia per la mancata tutela dei giocatori – dal momento che è ignoto il grado di effettiva protezione che tale rete è in grado di garantire veramente, rispetto a quella ufficiale dei concessionari di Stato –sia per il ruolo competitivo delle imprese concessionarie (che in Italia hanno investito su sollecitazione dello Stato), per i loro margini di ricavo oltre che (anche se non in ultima analisi) per il gettito erariale;
b) quella dell'abbassamento dei limiti di vincita e del simmetrico aumento del prelievo fiscale da gioco, per i giochi praticabili con apparecchi delle tipologie AWP e VLT;
c) quella del forte contrasto al fenomeno di gioco praticato mediante apparecchi della tipologia AWP che, apparentemente conformi ai parametri operativi legali, in realtà operano o staccate dal circuito ufficiale di captazione dei dati di gioco o, pur collegate a tale circuito, manomesse in modo tale da fornire dati sottostimanti rispetto a quelli reali.

Le proposte emendative in rassegna intervengono su tali misure sia nell'intento di riequilibrare la linea d'azione di intervento regolatorio in materia di gioco pubblico sia in quello di assicurare migliore efficacia, effettività, equilibrio ed attendibilità alle più attendibili fra dette misure.

In particolare, relativamente alla misura sub a), l'intervento emendativo punta a fornire una opportunità di redenzione, nella direzione del circuito ufficiale e legale di raccolta di scommesse, a quegli operatori non regolari ai quali, allo stato, non si presenta altro che una delle seguenti alternative: chiudere definitivamente le proprie attività, con dismissione di investimenti e posti di lavoro, ovvero rimanere in un regime di non regolarità, sfidando la capacità dello Stato di costringerli alla prima alternativa. In questo quadro valutativo, la proposta emendativa, allora, ha il principale obiettivo di offrire a tali soggetti una nuova, terza possibilità: quella di una procedura di emersione e regolarizzazione che finalmente consentirebbe loro, in piena legittimità, di entrare nei ranghi delle reti ufficiali statali di raccolta del gioco in forma di scommessa.

Relativamente alla misura sub c), l'intervento emendativo punta ad una maggiore severità nei riguardi di coloro che sfidano i controlli, nell'ottica di rendere loro ancor meno appetibile l'opzione della continuazione della gestione del gioco mediante apparecchi del tipo AWP o non collegati alla rete o collegati e tuttavia manomessi al fine di fornire informazioni sui dati di gioco inferiori a quelle reali.

Relativamente alla misura sub b), infine, l'emendamento – meramente soppressivo – vale soltanto a ricondurre le appropriate e fattive valutazioni nell'ambito del più ampio e completo riordino della disciplina in materia di giochi pubblici, anche per quanto riguarda il profilo della loro fiscalità, che solo può essere garantito – fuori da contesti altrimenti asistematici, occasionali e, come tali, suscettibili di produrre effetti opposti a quelli voluti – dall'attuazione dell'art. 14 della legge di delegazione n. 23 del 2014, i cui lavori sono peraltro in stadio avanzato in ambito ministeriale. La soppressione sembra, in questa logica, la soluzione più razionale, tenuto peraltro conto anche della sua non dannosità in termini di finanza pubblica, considerato che le disposizioni ora presenti nel disegno di legge governativo neppure sono state stimate in termini di effetti finanziari.

Venendo al maggior dettaglio, si osserva che le modifiche sono essenzialmente finalizzate ad introdurre la possibilità di regolarizzazione per quei punti di raccolta del gioco gestita da operatori che sono privi di concessione statale. Come già evidenziato nella relazione illustrativa del comma 20 del DDL, nel corso di più di dieci anni, in Italia, accanto alla rete dei concessionari di Stato per la raccolta del gioco pubblico si è sviluppata una consistente rete di punti illegali che, come tali, di fatto esercitano una forte concorrenza nei riguardi dei concessionari statali.
Con le modifiche proposte al comma 21 si intende dare la possibilità a coloro che operano senza concessione e non sono collegati al totalizzatore nazionale dell'Agenzia dogane e monopoli, di potersi dichiarare e collegare. In particolare si intende rivedere la proposta già contenuta nel DDL, introducendo la possibilità per i punti o operatori illegali di poter sanare la propria posizione, chiarendo come applicare un meccanismo di prelievo più consono, anche perché meno oneroso amministrativamente, alla tipologia di contribuenti cui lo stesso è destinato.
Tali punti o operatore possono dunque entro la fine del mese di gennaio aderire alla procedura attraverso il pagamento di una *upfrontfee* di ingresso nella procedura stessa. Il perfezionamento prevede inoltre il rilascio del TULPS e la sottoscrizione di un vero e proprio contratto di allaccio ad un concessionario legale. In mancanza di rilascio del Tulps ovvero del mancato pagamento anche di una delle rate previste dal punto e)è prevista la decadenza dalla procedura.
In quanto alle somme dovute per tale regolarizzazione, la logica della forfetizzazione della base imponibile è particolarmente adatta a situazioni del genere, tenuto conto della difficoltà di omogeneizzare le situazioni passive del rapporto tributario con quelle dei concessionari di Stato, considerato anche il fatto che il paniere di offerta di un operatore della rete parallela è estremamente più ampio e variegato, giacché sganciato da regole cogenti predeterminate. Ai fini della determinazione della base imponibile forfetaria, appare ragionevole prevederne un'applicazione pari alla media della raccolta in caso di "regolarizzazione" e continuare a prevederne un aumento in relazione a quei punti o operatori che optassero per la non emersione.
Quanto alle previsioni di maggior gettito relative ai comma 21 e 22, possono valere i seguenti elementi.
Da dichiarazioni rese, anche recentemente, dalle associazioni di categoria e divulgate dai media, i punti di offerta non autorizzati supererebbero le 7.000 unità. Prudenzialmente, la platea dei contribuenti interessati può essere plausibilmente stimata in circa 7.000 unità.
Per una stima della possibile entità dell'imponibile medio forfettario per ciascun punto di raccolta non autorizzato può procedersi come segue.
Dagli accertamenti condotti dalla Guardia di Finanza e dagli Uffici dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, emerge che la rete degli operatori non autorizzati è principalmente localizzata nelle grandi aree urbane e nelle zone meridionali, dove la raccolta media è di gran lunga più alta.
La raccolta media provinciale (elemento di riferimento per la determinazione dell'imponibile forfetario) può, con dato di sintesi, considerarsi pari a circa 400.000 euro annui, come emerge dai dati ufficiali pubblicati sul sito dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
Ipotizzando che dei 7.000 soggetti interessati soltanto la metà optasse subito per l'emersione, potremmo ipotizzare un incasso alla domanda di circa (3.500 x 10.000) = 35 milioni di euro.
A questa cifra andrà poi sommata, benché in assorbimento della *fee* di ingresso, l'imposta sulla raccolta di cui al comma 21, lettera e), ossia 187 milioni di euro.
Per la restante soggetti interessati (ulteriori 3.500), per effetto del comma 22, triplicando, come previsto dalla norma, il detto importo di 400.000 euro, si ottiene una ammontare medio pari a

1.200.000 euro che, moltiplicato per i 3.500 punti, dà una base imponibile complessiva pari a 4,2 miliardi di euro. Applicando a tale base l'aliquota prevista dalla norma si ottiene un potenziale gettito pari a circa 210 milioni di euro. Il totale annuo, dunque, nella ipotesi di emersione immediata del 50% dei soggetti interessati sarebbe di 210 + 187 = 397 milioni di euro.
A ciò si devono aggiungere le sanzioni previste dalla legge, che vanno da un minimo del 120 ad un massimo del 240 per cento. Ipotizzando l'applicazione della sanzione minima e la riduzione di essa ad un terzo, in caso di pagamento in misura ridotta, si avrebbe una sanzione pari a 240 milioni di euro, che in questa sede, per motivi prudenziali, si ritiene di non inserire nella stima di maggior gettito.
A tali somme vanno infine aggiunte le maggiori somme prodotte dall'innalzamento dell'aliquota e della imposta di cui al comma 23, lettere a) e b) (vedi *infra* comma 23).

Sostituzione del comma 22 e soppressione del comma 23

Il comma aggiuntivo 22 è finalizzato a richiamare, in relazione a tutte le attività disciplinate ai precedenti commi 20, 21 e 22, l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 15-ter del DL 78/2009 che reca norme in materia di controlli straordinari di contrasto al gioco illegale. In particolare alla promozione di un piano di controlli, al funzionamento dell'apposito Comitato e alla istituzione di una banca dati, sempre a tale scopo finalizzata.

L'emendamento proposto, non riproponendo il comma 22 e sopprimendo il comma 23 dell'attuale versione dell'articolo 44 del d.d.l. stabilità 2015 intende, nei fatti, operare la soppressione delle disposizioni che, per gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del regio decreto 18 giugno 1931, n.773, e successive modificazioni, prevedono l'aumento del prelievo unico erariale (PREU) e la riduzione della quota destinata alle vincite (cosiddetto *pay-out*). Si evidenzia come la complessiva revisione del settore dei giochi pubblici dovrà infatti essere realizzata, in termini organici, in sede di attuazione della delega in materia contenuta nell'articolo 14 della legge n.23 del 2014, cui peraltro il Governo sta già rapidamente lavorando. Si ritiene quindi opportuno stralciare i commi 22 e 23 dal disegno di legge e riproporne la discussione nell'ambito dell'attuazione della legge 11 marzo 2014, n. 23, come del resto inizialmente previsto dallo stesso legislatore, secondo tempistiche che ne consentano una approfondita valutazione. Dal momento che gli attuali commi 22 e 23 non prevedono gettito aggiuntivo non va proposta copertura corrispondente.

Sostituzione al comma 24, lettere a) e b), delle parole "di euro 1.500" con le parole "di euro tremila", nonché sostituzione alla lettera b) delle parole "del tre per cento" con le parole "del sei per cento".

L'emendamento è volto a rafforzare l'azione deterrente verso l'esercizio del gioco con vincite in denaro non collegato alla rete di raccolta statale in particolare per gli apparecchi denominati "totem" collegati via internet su siti di gioco esteri e illegali. Attraverso l'iniziativa, si vuole quindi intervenire in maniera concreta e decisa verso queste ulteriori forme elusive. Tali modificazioni dovrebbero apportare un nuovo gettito che, calcolato complessivamente, sarebbe di circa 450 milioni di euro ottenuto applicando l'aliquota Preu AWP corrente e l'imposta scommesse a tale nuova raccolta e calcolando come segue:

- in quanto alla lettera a):
    - 3.000 x 365 x 0.13 (preu) x 1500 (AWP scollegato e/o manomesse per anno) = 213.525.000

R.T. (EM. 3.4102)

3

- in quanto alla lettera b):
    - 3.000 x 365 x 0.06 x 5000 (Totem per anno) = 328.500.000

Il tutto per un totale di 542.025.000, che per sintesi finale si assume di euro 540.000.000.
Riepilogando, il complesso delle disposizioni di cui all'emendamento in rassegna determina un maggior gettito di 937 milioni di euro

Comma 26-bis

Nel settore del gioco praticato mediante gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b) del Tulps (ossia apparecchi AWP e VLT), le somme disponibili per aggi e compensi, sia in favore dei concessionari sia in favore degli altri operatori di filiera che agiscono nell'ambito delle reti di raccolta che ai concessionari fanno capo, sono costituite dalla risultante della differenza tra le poste di gioco raccolte e le vincite pagate, nonché le imposte ed altri oneri dovuti allo Stato.
Nel sottosettore delle VLT (apparecchi con i quali è possibile giocare soltanto in sale dedicate) la filiera organizzativa del concessionario è o assente del tutto o estremamente corta. Infatti, le sale da gioco, se non addirittura di proprietà dello stesso concessionario, sono di proprietà di soggetti terzi dai quali i concessionari le prendono in affitto. In questo secondo caso alcuni compiti propri del concessionario (ad esempio, presidio e vigilanza della sala) sono attribuiti al proprietario della sala e alla sua organizzazione, a fronte di un determinato aggio o compenso.
Molto più complessa ed articolata, invece, la filiera organizzativa nel sottosettore delle AWP.
È percentualmente minore l'eventualità che gli apparecchi AWP siano di proprietà dei concessionari. In questo caso, tuttavia, non è di certo il concessionario che, materialmente, gestisce gli apparecchi sul territorio. In questo stesso caso, infatti, il concessionario si serve di soggetti che installano gli apparecchi sul territorio, presso gli esercizi pubblici, nonché di persone che, oltre a controllarne periodicamente il funzionamento, ovvero a curarne la manutenzione, soprattutto provvedono a ritirare le giacenza del c.d. cassetto (ossia il saldo giornaliero tra poste versate nell'apparecchio dal giocatore e vincite erogate dall'apparecchio).
In aggiunta, la filiera si compone ovviamente anche dei soggetti titolari degli esercizi pubblici presso i quali gli apparecchi sono installati.
Il fenomeno si complica – e la filiera gestionale degli apparecchi si allunga – quando il concessionario non è proprietario delle AWP. In questo caso, infatti, il concessionario se ne procura l'utilizzo rivolgendosi a soggetti che, a propria volta, le noleggiano da chi ne è proprietario, e che lucra sulla rendita che in tal modo produce la proprietà degli apparecchi. Ciò in disparte gli altri soggetti di cui si è già detto (ossia gestori degli apparecchi, addetti al prelievo dal c.d. cassetto, titolari degli esercizi presso i quali gli apparecchi sono installati).
Le diverse quote di compenso che ciascun attore delle filiere pretendono si ricavano sempre dalla sottrazione tra l'importo complessivo delle poste di gioco, raccolte durante il gioco praticato con le VLT e le AWP, e le vincite pagate ai giocatori, nonché le imposte ed altri oneri statali versati dai concessionari.
La somma complessiva delle risorse disponibili per aggi e compensi di filiera, in sostanza, è sempre un residuo, costituito da ciò che rimane dopo tale sottrazione. Nel settore delle AWP questa differenza è pari a circa l'11 per cento della relativa raccolta.
Per quanto le filiere di raccolta – specie nel sottosettore delle AWP – siano lunghe ed articolate, le risorse che residuano disponibili per aggi e compensi sono pur sempre cospicue, specie se si considera che, in alcuni casi (ad esempio quelli dei noleggiatori di apparecchi e di esercenti presso i quali gli apparecchi sono installati, al compenso non corrisponde una vera attività lavorativa).
Ciò spiega perché, in occasione della legge n. 23 del 2014 (art. 14, co. 2, lett. g), Governo e Parlamento abbiano pensato che fosse giunto il momento – nell'attuazione della legge di delegazione – per un intervento di moderazione dell'entità degli aggi e compensi dovuti, anche nel settore della organizzazione e gestione del gioco mediante apparecchi.

R.T. (EM. 3.4102) 4

Ciò spiega perché, dato il particolare momento congiunturale in atto, con la proposta normativa in esame si pensa che sia giusto e possibile, in anticipazione di quanto si effettuerà in attuazione della predetta delega legislativa, fin d'ora procedere ad una riduzione delle risorse – pur sempre statali, alla fine dei conti – da rendere disponibili per gli aggi e i compensi in argomento.
Una riduzione di 500 milioni di euro complessivi di tali risorse pare ragionevole oltre che tollerabile dal settore operativo costituito dai concessionari di gioco e dagli altri loro operatori di filiera. Ciò specie perché tale riduzione abbraccia sia il segmento di gioco praticato mediante VLT sia quello del gioco praticato mediante AWP.
Attualmente la distribuzione remunerativa degli aggi e dei compensi si determina sulla base di libera contrattazione di mercato, fra concessionari e loro operatori di filiera. La proposta normativa nulla muta da questo punto di vista: al netto del concorso al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, pari a 500 milioni di euro, i concessionari suddivideranno la differenza, con gli altri loro operatori di filiera, pur sempre sulla base di contratti di diritto privato e, dunque, in logica di mercato.
Unica particolarità in ciò. Attualmente sono, di fatto, gli operatori di filiera a dare al concessionario ciò che è per lui pattuito a titolo di aggio e compenso. Questo perché il denaro disponibile a tal fine viene raccolta dagli operatori di filiera che poi, trattenuto quanto loro spettante, consegnano ai concessionari la differenza che ad essi compete.
In una logica di maggiore coerenza con finalità di trasparenza, certezza dei rapporti e dell'impiego di risorse pur sempre pubbliche – dato che il gioco mediante apparecchi è pur sempre riservato allo Stato e dallo Stato offerto in concessione di gestione ai privati – viene previsto che l'intero ammontare del residuo disponibile per aggi e compensi venga versato dai raccoglitori di filiera ai concessionari, i quali poi lo retrocedono a titolo di compenso fra i diversi attori della filiera sulla base dei contratti di filiera che dovranno essere nuovamente sottoscritti per adeguarne le clausole sui compensi alla minore somma complessiva disponibile a titolo di aggi. Questa inversione garantirà non solo un più ordinato e naturale processo *top down* di distribuzione dei compensi all'interno delle filiere ma, soprattutto, salvaguarderà il diritto dei concessionari ad una loro quota di compenso a fronte di eventuali resistenze da parte degli operatori di filiera a fronte della minore remuneratività delle attività di settore.
Dal punto di vista degli effetti di finanza pubblica, la proposta normativa assicura maggiori entrate pari a 500 milioni che vanno ad incrementare il fondo per gli interventi strutturali di politica economica per 387 milioni di euro annui e il fondo per la riduzione della pressione fiscale per 150 milioni di euro annui, la cui disponibilità sarà assicurata solo dopo il loro effettivo incasso.

Comma 26-ter

L'esperienza dimostra che, nel tempo, l'attrattività sul mercato di singole forme di gioco può calare progressivamente.
Del resto, una data tipologia di gioco, al pari di altri prodotti commerciali (e, per certi aspetti, anche il prodotto di gioco è sicuramente un prodotto commerciale), può subire cali fisiologici di attenzione nel pubblico dei giocatori, molto spesso legati alla compresenza sul mercato di offerte di gioco più allettanti, ad esempio dal punto di vista della "velocità" con la quale altri giochi sono in grado di sollecitare l'aspettativa di vincita (cosa che, indubbiamente, costituisce – per gli appassionati del genere – la molla, forse principale, di attrazione per uno piuttosto che per un altro gioco).
Inoltre, l'evoluzione della gamma dei prodotti di gioco pubblico si è orientata sempre più verso tipologie a *pay out* elevato proprio per intercettare una domanda commercialmente selettiva, anche sul piano del "prezzo" e della soddisfazione dell'aspettativa di vincita. Questa dinamica si è ripercossa sulla *performance* di giochi tradizionali e popolari con basso *pay out*, incidendo negativamente anche sul rapporto con il saldo erariale che, pur avendo in queste tipologie di gioco una forte componente ha subito una erosione, costante e preoccupante.

In questa prospettiva, peraltro, molte forme di gioco proposte da canali di offerta diversa da quella delle reti di Stato costituiscono per tradizione l'attrazione alternativa dalla quale difendersi di più, per evitare drenaggi nel pubblico dei giocatori che si accostano al gioco offerto dalle reti nazionali.
Fino a che l'Amministrazione dei monopoli ha goduto dei margini di manovra e di intervento propri di una 'azienda di Stato' è stato relativamente semplice porre in essere, all'occorrenza e per tempo, misure di intervento capaci di adeguare la struttura delle diverse offerte di gioco alle dinamiche concorrenziali e ai ritmi che queste impongono in un segmento di attività che, per quanto espressiva di funzione amministrativa, pur sempre è, al fondo, *market oriented.*
L'accorpamento di tale Amministrazione in una struttura costituita da un ente pubblico non economico – qual è l'Agenzia delle dogane – ha mostrato il limite che frena la possibilità di interventi adeguativi del tipo sopra indicato.
Per questo, con l'emendamento che si propone, si ritiene necessario intervenire per assicurare che *assets* di Stato rilevanti – quali, in fin dei conti, sono le singole forme di gioco e, prima ancora, le concessioni che ne governano la gestione esternalizzata, dalla quale lo Stato ritrae pur sempre forme di alimentazione di entrate pubbliche (mediante lo strumento di contratti attivi) – non si depauperino per declino competitivo dei loro contenuti. Circostanza, quest'ultima, che, oltre a portare nocumento alle entrate pubbliche depriva altresì, simmetricamente, le stesse imprese concessionarie delle prospettive di quei ricavi propri che, in ultima analisi, sono stati il motivo attrattivo per i quali esse hanno risposto, nel tempo, alle sollecitazioni di mercato che lo Stato ha effettuato per selezionare gli operatori che, per proprio conto, gestissero il gioco pubblico.
La proposta emendativa non comporta oneri, essendo semmai orientata a consolidare il gettito attuale ovvero – meglio – a recuperare quello che nel frattempo si è perso. Per queste ragioni la proposta non necessita di relazione tecnica.

[illegible]

[X] POSITIVO [ ] NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

13 DIC. 2014

R.S. (EM. 3.4102)

6

3.4103

All'articolo 3, dopo il comma 26, inserire i seguenti:

«26-bis. In vista della scadenza della concessione vigente, per garantire la tutela degli interessi pubblici nelle attività di raccolta del gioco, la gestione del servizio del gioco del Lotto automatizzato e degli altri giochi numerici a quota fissa, per la sua raccolta sia attraverso la rete dei concessionari di cui all'articolo 12 della legge 2 agosto 1982, n. 528, e successive modificazioni, nonché all'articolo 33, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni, sia a distanza, è affidata in concessione aggiudicata dalla Agenzia delle dogane e dei monopoli, nel rispetto dei principi e delle regole comunitarie e nazionali, ad una qualificata impresa con pregresse esperienze nella gestione o raccolta di gioco, con sede legale in uno degli Stati dello Spazio economico europeo, munita di idonei requisiti di affidabilità morale, tecnica ed economica, scelta mediante procedura di selezione aperta, competitiva e non discriminatoria. La procedura è indetta alle seguenti condizioni essenziali:

a) durata della concessione di nove anni, non rinnovabile;
b) selezione basata sul criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e, quanto alla componente prezzo, base d'asta, per le offerte al rialzo, di 700 milioni di euro;
c) versamento del prezzo indicato nella offerta del concorrente risultato primo in graduatoria nella misura di 36 milioni di euro, all'atto dell'aggiudicazione, nell'anno 2015, nella misura di 250 milioni di euro nell'anno 2016, all'atto dell'effettiva assunzione del servizio del gioco da parte dell'aggiudicatario, e nella misura residua nell'anno 2017, entro il 30 aprile di tale anno;
d) facoltà per il concessionario aggiudicato di utilizzare la rete di telecomunicazioni per prestazioni, dirette o indirette, di servizi diversi dalla raccolta del gioco del Lotto e degli altri giochi numerici a quota fissa purché compatibili con la raccolta stessa a giudizio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli;
e) aggio per il concessionario pari al 6 per cento della raccolta;
f) obbligo di aggiornamento tecnologico del sistema della rete e dei terminali di gioco secondo *standard* qualitativi che garantiscono la massima sicurezza ed affidabilità, secondo il piano d'investimento che costituisce parte dell'offerta tecnica;
g) obbligo per il concessionario di versamento annuale all'erario delle somme comunque eventualmente non investite secondo il piano di cui alla lettera f);
h) obbligo per ciascun concorrente di effettuare, all'atto della partecipazione alla procedura selettiva, un versamento a favore della predetta Agenzia pari all'importo dei compensi di cui al comma 26-ter, con diritto alla restituzione esclusivamente per quelli diversi dall'aggiudicatario.

26-ter. La commissione di gara per la procedura di selezione concorrenziale di cui al comma 26-bis, che opera presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, la quale assicura i relativi servizi di segreteria nell'ambito dei suoi ordinari stanziamenti di bilancio, è composta di 5 membri, di cui almeno il presidente e due componenti scelti tra persone di alta qualificazione professionale, inclusi magistrati o avvocati dello Stato in pensione, e gli ulteriori componenti scelti tra i dirigenti di livello dirigenziale generale della predetta Agenzia. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i compensi per i componenti della commissione diversi dai dirigenti dell'Agenzia.».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 132, sostituire le parole da: "6,1 milioni di euro per l'anno 2015" fino alla fine, con le seguenti: "36,1 milioni di euro per l'anno 2015, di 282,8 milioni di euro per l'anno 2016, di 332,7 milioni di euro per l'anno 2017, di 211 milioni di euro per l'anno 2018, di 219,5 milioni di euro per l'anno 2019, di 231,4 milioni di euro per l'anno 2020, di 309,65 milioni di euro per l'anno 2021, di 324,05 milioni di euro per l'anno 2022, di 326,75 milioni di euro per l'anno 2023, di 327,25 milioni di euro per l'anno 2024, di 330,25 milioni di euro per l'anno 2025 e di 339,85 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.".

Il Governo

(EM. 3.4103)

Relazione tecnica

Con la norma proposta si prevede l'affidamento del servizio di raccolta del gioco del lotto e degli altri giochi a quota fissa ad un concessionario individuato mediante una procedura aperta sulla base dell'offerta economica più alta.

Si ritiene congruo, sulla base della valutazione effettuata che ha tenuto conto del parametro dell'aggio fissato nel 6 per cento della raccolta (rispetto al 6,36 medio attuale) e dell'ipotesi di tenuta del livello della raccolta (6,3 miliardi di euro nel 2013, che dovrebbe leggermente incrementarsi nel 2014), fissare la base d'asta della componente prezzo, per le offerte al rialzo, ad euro 700 milioni da versarsi come segue:
- 30 milioni di euro, all'atto dell'a ggiudicazione, nell'anno 2015;
- 250 milioni di euro nell'anno 2016, all'atto dell'effettiva assunzione del servizio del gioco da parte dell'aggiudicatario;
- nella misura residua (minimo 100 milioni di euro) nell'anno 2017, entro il 30 aprile di tale anno.

Oltre a tale entrata, si sottolinea che per effetto della riduzione dell'aggio di 0,36 punti percentuali medi si otterrà una maggiore entrata erariale stimata, in via prudenziale, in 20 milioni di euro su base annua, a partire dall'effettiva assunzione del servizio del gioco da parte dell'aggiudicatario (9 giugno 2016).

Gli investimenti necessari per l'aggiornamento del livello tecnologico della rete secondo *standard* qualitativi che garantiscono la massima sicurezza ed affidabilità, sono posti a carico del concessionario sulla base di uno specifico piano d'investimento, prevedendo l'obbligo di versamento all'erario delle somme risultanti dal piano ed eventualmente non investite che, pertanto, costituiranno ulteriore entrata erariale.

TABELLA RIEPILOGATIVA DEGLI EFFETTI FINANZIARI DELLA NORMA SU BASE ANNUA

in milioni di euro

	2015	**2016**	**2017**	**dal 2018**
Una tantum	350	250	100*	
Minor aggio	==	10	20	20
Totale	**350**	**260**	**120**	**20**

* L'importo potrebbe aumentare in caso di offerta al rialzo.

Le maggiori entrate, come sopra stimate, confluiscono nel Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come rideterminato dall'articolo 1, comma 132, della presente legge.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito

[X] POSITIVO [ ] NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

13 DIC. 2014

Emendamento n. 6

All'articolo 3 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 27, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "In deroga alle disposizioni dell'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente l'efficacia temporale delle norme tributarie, la disposizione del periodo precedente si applica agli utili messi in distribuzione dal 1° gennaio 2014.";

b) dopo il comma 27, è aggiunto il seguente:

«27-bis. E' riconosciuto un credito d'imposta pari alla maggiore imposta sul reddito delle società dovuta, nel solo periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2014, in applicazione della disposizione introdotta con il comma 27. Il credito va indicato nella dichiarazione dei redditi per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 1° gennaio 2014, non concorre né alla formazione del reddito né ai fini della determinazione del valore della produzione ai fini dell'imposta sul reddito delle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito può essere utilizzato, esclusivamente in compensazione, senza alcun altro limite quantitativo, a decorrere dal 1° gennaio 2016, nella misura del 33,33 per cento del suo ammontare, dal 1° gennaio 2017, nella medesima misura e, dal 1° gennaio 2018, nella misura rimanente.».

c) dopo il comma 66, inserire il seguente:" 66-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotta di 85,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.

IL GOVERNO

3.4104

(EM. 3.4104)

Relazione tecnica

La normativa contenuta nella Legge di Stabilità 2015 riduce a partire dal periodo di imposta 2014 la quota esente dei dividendi percepiti dagli enti non commerciali dall'attuale 95 per cento al 22,26 per cento, equiparando la tassazione dei dividendi percepiti dagli Enti non commerciali a quella delle persone fisiche.
La normativa proposta concede, per il solo periodo di imposta 2014, un credito di imposta commisurato all'aggravio subito dai soggetti passivi, spendibile obbligatoriamente in tre anni.
In base ai dati della relazione tecnica originaria l'aggravio di imposta di competenza 2014 è pari a 255,5 milioni di euro. Considerando l'utilizzo sotto forma di credito di imposta a partire dal 2016, l'andamento della perdita di gettito (255,5 / 3 = *85,2* milioni di euro), sotto forma di maggiori compensazioni nel modello di versamento unificato F24, è il seguente (in milioni di euro):

	2015	*2016*	*2017*	*2018*	*2019*
Credito di imposta	**0**	**-85,2**	**-85,2**	**-85,2**	**0**

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito

[X] POSITIVO [ ] NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

12 DIC. 2014

Emendamento n. 59

All'articolo 3, dopo il comma 30, è aggiunto il seguente:

«30-bis. La disposizione di cui articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 deve intendersi nel senso che l'imposta sostitutiva sui finanziamenti di cui agli articoli 15, 16 e 17 del medesimo decreto, si applica anche ai finanziamenti erogati direttamente dallo Stato o dalle regioni.

Ferma restando l'esclusione dalla base imponibile dell'imposta sostitutiva, in relazione a tali operazioni non va esercitata l'opzione di cui all'articolo 17 e non devono essere presentate le dichiarazioni di cui all'articolo 20 del medesimo decreto e all'articolo 8, comma 4, del decreto legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165.».

IL GOVERNO

3.4105

(EM. 3.4105)

Relazione tecnica

Trattandosi di una norma interpretativa, i contribuenti interessati dovrebbero aver agito già coerentemente con il dispositivo della norma in esame, non generandosi, pertanto, alcun effetto finanziario.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito

[X] POSITIVO [ ] NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

12 DIC. 2014

All'articolo 3, comma 32 aggiungere alla fine il seguente periodo: " A tal fine è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015-2017. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i criteri di assegnazione dei predetti fondi".

Conseguentemente,

All'articolo 3, dopo il comma 66, inserire il seguente:" 66-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotta di 30 milioni di euro annui dal 2015 al 2017.

Il Governo

3.4106

A.S. 1698

Relazione tecnica (EM. 3.4106)

La disposizione intende dare copertura agli oneri, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2015, 2016 e 2017, derivanti dall'articolo 3, comma 32, relativi al rimborso di quanto indebitamente versato dai soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa.

13 DIC. 2014

Emendamento n. 82

All'articolo 3, dopo il comma 45, inserire il seguente:
«45-bis. All'articolo 1, comma 677, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel secondo periodo, dopo le parole "Per il 2014" sono inserite le seguenti: "e per il 2015";

b) nel terzo periodo, le parole "Per lo stesso anno 2014" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli stessi anni 2014 e 2015".

IL GOVERNO

3.4107

(EM. 3.4107)

Relazione tecnica

La disposizione in esame conferma anche per l'anno 2015 il livello massimo di imposizione della TASI previsto per l'anno 2014. In particolare viene confermato che l'aliquota massima TASI non può superare il 2,5 per mille e viene altresì disposto la possibilità di superare i limiti stabiliti dall'art.1 comma 677 della Legge n. 147/2013 per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili.
All'emendamento in esame non si ascrivono effetti in considerazione della conferma per l'anno 2015 della stessa disciplina vigente per il 2014 in materia di aliquote TASI.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito

[X] POSITIVO [ ] NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

12 DIC. 2014

Emendamento n. 25

All'articolo 3, dopo il comma 45, inserire i seguenti:
«45-bis. Al comma 4 dell'articolo 167 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole "ovvero di altri criteri equivalenti." Sono aggiunti i seguenti periodi: "Si considera livello di tassazione sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia un livello di tassazione inferiore al 50 per cento di quello applicato in Italia. Si considerano in ogni caso privilegiati i regimi fiscali speciali che consentono un livello di tassazione inferiore al 50 per cento di quello applicato in Italia, ancorché previsti da Stati o territori che applicano un regime generale di imposizione non inferiore al 50 per cento di quello applicato in Italia. Con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate viene fornito un elenco non tassativo dei regimi fiscali speciali". Le disposizioni di cui al presente comma si applicano dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014.
45-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotta di 2,8 milioni di euro per l'anno 2016 e di 1,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017.».

IL GOVERNO

3.4108

A.S. 1698

(EM. 3.4108)

Relazione tecnica

La proposta in esame interviene al comma 4 dell'articolo 167 del Tuir stabilendo che si considera livello di tassazione sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia un livello di tassazione inferiore del 50 per cento di quello ivi applicato ed inoltre che sono da considerarsi in ogni caso privilegiati i regimi fiscali speciali che consentono un livello di tassazione inferiore al 50 per cento di quello applicato in Italia, ancorché previsti da Stati o territori che applicano un regime generale di imposizione non inferiore al 50 per cento di quello applicato in Italia, delegando ad un apposito Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate la fornitura dell'elenco non tassativo dei regimi fiscali speciali.
La normativa proposta, alzando la soglia minima di distanza dal livello di tassazione applicato in Italia dal 30 al 50 per cento, determina potenziali effetti negativi in termini gettito, in quanto, di fatto, esclude dall'applicazione dell'articolo 167 le controllate estere localizzate in Paesi a fiscalità privilegiata meno "aggressiva".
In base ai dati del quadro FC della dichiarazione dei redditi UNICO2013 società di capitali, l'ammontare di reddito imponibile rideterminato in capo alla società non residente ed imputato al soggetto residente che partecipa con quota di controllo, di cui alla sezione II del citato quadro, è di circa 411 milioni di euro a carico di 291 soggetti, mentre l'ammontare delle imposte pagate all'estero a titolo definitivo è di circa 24,1 milioni di euro.
È stata pertanto effettuata una specifica elaborazione in capo ad ogni controllata non residente localizzata in uno dei Paesi che da una prima ricognizione uscirebbero dall'applicazione dell'art. 167, comma 1 del Tuir, non considerando peraltro i soggetti di cui allo stesso articolo, comma 8-bis in quanto per costoro il livello minimo è già del 50 per cento. Sulla base dei dati disponibili è emersa una perdita di gettito di competenza, conseguente alla mancata rideterminazione del reddito della CFC secondo le regole dell'articolo 167, di circa **1,6 milioni di euro** su base annua da parte di 37 soggetti. In via prudenziale non si attribuisce alcun recupero di gettito, sotto forma di rideterminazione del reddito da quadro FC, nei confronti delle eventuali controllate estere localizzate nei Paesi con regimi fiscali speciali da individuarsi da parte dell'Amministrazione.

Si indicano, nella tabella seguente, gli effetti finanziari derivanti dalla disposizione in esame:

	2016	2017	2018
IRES	-2,8	-1,6	-1,6

in milioni di euro

Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito

[X] POSITIVO [ ] NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

12 DIC. 2014

3.4109

All'articolo 3, dopo il comma 55, aggiungere i seguenti:

55-bis. Il termine per il versamento dell'imposta municipale propria (IMU), relativa al 2014, dovuta a seguito dell'approvazione del decreto interministeriale di cui al comma 2, dell'articolo 22, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è prorogato al 26 gennaio 2015. Nei comuni nei quali i terreni agricoli non sono più oggetto dell'esenzione, anche parziale, prevista dall'articolo 7, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l'imposta è determinata per l'anno 2014 tenendo conto dell'aliquota di base fissata dall'articolo 13, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, a meno che in detti comuni non siano state approvate per i terreni agricoli specifiche aliquote.

55-ter. I Comuni, in deroga all'articolo 175 del Testo unico degli enti locali, approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, accertano convenzionalmente gli importi, a titolo di maggior gettito IMU, risultanti dal decreto interministeriale di cui al citato articolo 22 del decreto-legge n. 66 del 2014, sul bilancio 2014, a fronte della riduzione corrispondente dell'assegnazione da Fondo di solidarietà comunale. I comuni interessati dalla compensazione di cui all'ultimo periodo del medesimo articolo 22, in deroga all'articolo 175 del citato Testo unico degli enti locali, accertano la relativa entrata quale integrazione del Fondo di solidarietà comunale per il medesimo esercizio 2014.

55-quater. Per l'anno 2014, il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 5, comma 5-quinquies, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è rifinanziato di 56 milioni di euro.

55-quinquies. Per garantire il pagamento delle supplenze brevi e saltuarie del personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario è autorizzata la spesa nel limite di 64,1 milioni di euro, per l'anno 2014. Nelle more dell'adozione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di assegnazione dei fondi, lo stesso Ministero è autorizzato, sulla base delle vigenti procedure, ad ammettere al pagamento entro i predetti limiti le spese per supplenze brevi e saltuarie anche in deroga alle effettiva disponibilità delle suddette somme sui pertinenti capitoli e piani gestionali.

55-sexies. I l Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede al monitoraggio trimestrale delle spese per supplenze brevi e saltuarie del personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario, comunicando le relative risultanze al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato entro il mese successivo alla chiusura di ciascun trimestre. Nel caso in cui si verifichino scostamenti rispetto al fabbisogno previsto, il Ministro dell'economia e delle finanze su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni compensative tra le risorse iscritte in bilancio per le spese di funzionamento delle istituzioni scolastiche e quelle relative al pagamento delle supplenze brevi e saltuarie.

55-septies. Una quota pari ad euro 495.706.643 degli accantonamenti disposti, per l'anno 2014, ai sensi dell'articolo 12 comma 4, del decreto-legge 8 aprile 2013 n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 del 2013, negli importi indicati nell'allegato n. 9 alla presente legge, è portata in riduzione dei relativi stanziamenti iscritti in bilancio, per il medesimo anno.

55-octies. Il miglioramento dei saldi di finanza pubblica di cui al comma **55-septies** è destinato alla compensazione del minor gettito IVA, rispetto a quanto previsto per l'anno 2014 in relazione ai

pagamenti dei debiti pregressi previsti dal titolo III, d el decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

55-novies. Agli oneri derivanti dai **commi 55-quater e 55-quinquies** pari, nell'anno 2014, a 120,1 milioni di euro, si provvede:

a) quanto a 35,1 milioni di euro mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 464, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, relative al Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle assunzioni in deroga, per l'anno 2014, di personale a tempo indeterminato per i Corpi di Polizia;
b) quanto a 20 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 90, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;
c) quanto a 15 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 2 punto 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
d) quanto a 25 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
e) quanto a 25 milioni di euro mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono acquisite, nel predetto limite di 25 milioni di euro, definitivamente al bilancio dello Stato.

55-decies. I commi da 55-bis a 55-novies entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione della presente legge.

Il Governo
[illegible]

3.4109

2

Allegato 9

Riduzione stanziamenti di bilancio accantonati ai sensi dell'articolo 12, comma 4, del decreto-legge n.35 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n.64 del 2013

(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2014 RIDUZIONI	2014 di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	253.274	*155.747*
1 Politiche economico-finanziarie e di bilancio (29)	74.151	*5.381*
1.1 Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalita' (1)	54.827	*4.852*
1.3 Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali (3)	4.156	*0*
1.4 Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario (4)	128	*0*
1.5 Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte (5)	13.820	*0*
1.6 Analisi e programmazione economico-finanziaria (6)	421	*53*
1.7 Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio (7)	755	*477*
1.8 Supporto all'azione di controllo, vigilanza e amministrazione generale della Ragioneria generale dello Stato sul territorio (8)	44	*0*
2 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (3)	1.979	*1.927*
2.3 Regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle Regioni a statuto speciale (5)	218	*218*
2.4 Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria (6)	1.344	*1.344*
2.5 Rapporti finanziari con Enti territoriali (7)	418	*365*
3 L'Italia in Europa e nel mondo (4)	112	*3*
3.1 Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE (10)	83	*0*
3.2 Politica economica e finanziaria in ambito internazionale (11)	29	*3*
4 Difesa e sicurezza del territorio (5)	48	*48*
4.1 Missioni militari di pace (8)	48	*48*
5 Ordine pubblico e sicurezza (7)	3.129	*0*
5.1 Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica (5)	1.326	*0*

Allegato 9

Riduzione stanziamenti di bilancio accantonati ai sensi dell'articolo 12, comma 4, del decreto-legge n.35 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n.64 del 2013

(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2014 RIDUZIONI	2014 di cui predeterminate per legge
5.2 Sicurezza democratica (4)	1.803	0
6 Soccorso civile (8)	3.962	3.962
6.2 Protezione civile (5)	3.962	3.962
7 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (9)	4.416	4.416
7.1 Sostegno al settore agricolo (3)	4.416	4.416
8 Competitivita' e sviluppo delle imprese (11)	47.856	46.457
8.3 Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalita' (9)	47.856	46.457
9 Diritto alla mobilita' (13)	85.904	65.665
9.1 Sostegno allo sviluppo del trasporto (8)	85.904	65.665
10 Infrastrutture pubbliche e logistica (14)	63	0
10.1 Opere pubbliche e infrastrutture (8)	63	0
11 Comunicazioni (15)	5.137	0
11.2 Sostegno all'editoria (4)	5.137	0
13 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18)	22	0
13.2 Sostegno allo sviluppo sostenibile (14)	22	0
16 Istruzione scolastica (22)	575	575
16.1 Sostegno all'istruzione (10)	575	575
17 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24)	2.941	2.312
17.1 Protezione sociale per particolari categorie (5)	753	753
17.2 Garanzia dei diritti dei cittadini (6)	378	0

Allegato 9

Riduzione stanziamenti di bilancio accantonati ai sensi dell'articolo 12, comma 4, del decreto-legge n.35 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n.64 del 2013

(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2014 RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
17.3 Sostegno alla famiglia (7)	802	*802*
17.4 Promozione e garanzia dei diritti e delle pari opportunita' (8)	758	*758*
17.5 Lotta alle dipendenze (4)	250	*0*
18 Politiche previdenziali (25)	2.240	*2.240*
18.1 Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati (2)	2.240	*2.240*
21 Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri (1)	6.675	*3.871*
21.2 Organi a rilevanza costituzionale (2)	2.407	*804*
21.3 Presidenza del Consiglio dei Ministri (3)	4.268	*3.067*
22 Giovani e sport (30)	247	*247*
22.2 Incentivazione e sostegno alla gioventu' (2)	247	*247*
24 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	5.148	*132*
24.2 Indirizzo politico (2)	94	*0*
24.3 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	510	*0*
24.4 Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche (4)	4.431	*132*
24.5 Rappresentanza, difesa in giudizio e consulenza legale in favore delle Amministrazioni dello Stato e degli enti autorizzati (5)	114	*0*
25 Fondi da ripartire (33)	28.220	*18.511*
25.1 Fondi da assegnare (1)	23.474	*13.766*
25.2 Fondi di riserva e speciali (2)	4.745	*4.745*
27 Giustizia (6)	450	*0*
27.1 Giustizia tributaria (5)	450	*0*

Allegato 9

Riduzione stanziamenti di bilancio accantonati ai sensi dell'articolo 12, comma 4, del decreto-legge n.35 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n.64 del 2013

(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2014 RIDUZIONI	2014 di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	21.798	*19.833*
1 Competitivita' e sviluppo delle imprese (11)	16.248	*16.004*
1.1 Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetti industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprieta' industriale. (5)	1.527	*1.298*
1.2 Promozione, coordinamento, sostegno e vigilanza del movimento cooperativo (6)	77	*67*
1.3 Incentivazione per lo sviluppo industriale nell'ambito delle politiche di sviluppo e coesione (7)	14.644	*14.639*
2 Sviluppo e riequilibrio territoriale (28)	125	*0*
2.1 Politiche per lo sviluppo economico ed il miglioramento istituzionale delle aree sottoutilizzate (4)	125	*0*
3 Regolazione dei mercati (12)	55	*21*
3.1 Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori (4)	55	*21*
4 Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo (16)	2.374	*2.352*
4.1 Politica commerciale in ambito internazionale (4)	21	*13*
4.2 Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in italy (5)	2.353	*2.340*
5 Energia e diversificazione delle fonti energetiche (10)	17	*13*
5.6 Gestione, regolamentazione, sicurezza e infrastrutture del settore energetico (6)	17	*13*
6 Comunicazioni (15)	1.738	*1.440*
6.1 Pianificazione, regolamentazione, vigilanza e controllo delle comunicazioni elettroniche e radiodiffusione (5)	261	*0*
6.3 Regolamentazione e vigilanza del settore postale (7)	28	*0*
6.7 Servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione (8)	1.449	*1.440*
8 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18)	6	*0*
8.1 Prevenzione e riduzione dell'inquinamento elettromagnetico e impatto sui sistemi di comunicazione elettronica (10)	6	*0*

3.4109 ÷ 6

Allegato 9

Riduzione stanziamenti di bilancio accantonati ai sensi dell'articolo 12, comma 4, del decreto-legge n.35 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n.64 del 2013

(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2014	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
9 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	125	0
9.1 Indirizzo politico (2)	58	0
9.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	66	0
10 Fondi da ripartire (33)	1.110	3
10.1 Fondi da assegnare (1)	1.110	3

Allegato 9

Riduzione stanziamenti di bilancio accantonati ai sensi dell'articolo 12, comma 4, del decreto-legge n.35 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n.64 del 2013

(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2014 RIDUZIONI	2014 di cui predeterminate per legge
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	4.877	*4.368*
1 Politiche per il lavoro (26)	2.329	*2.137*
1.3 Politiche attive e passive del lavoro (6)	1.772	*1.768*
1.6 Coordinamento e integrazione delle politiche del lavoro e delle politiche sociali, innovazione e coordinamento amministrativo (7)	1	*0*
1.7 Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro (8)	136	*133*
1.8 Programmazione e coordinamento della vigilanza in materia di prevenzione e osservanza delle norme di legislazione sociale e del lavoro (9)	92	*0*
1.9 Servizi e sistemi informativi per il lavoro (10)	235	*235*
1.10 Servizi territoriali per il lavoro (11)	91	*0*
1.11 Servizi di comunicazione istituzionale e informazione in materia di politiche del lavoro e in materia di politiche sociali (12)	1	*0*
2 Politiche previdenziali (25)	3	*0*
2.2 Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali (3)	3	*0*
4 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24)	2.248	*2.231*
4.3 Terzo settore: associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali (2)	15	*0*
4.5 Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, promozione e programmazione politiche sociali, monitoraggio e valutazione interventi (12)	2.233	*2.231*
5 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27)	2	*0*
5.1 Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate (6)	2	*0*
7 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	295	*0*
7.1 Indirizzo politico (2)	10	*0*
7.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	285	*0*

3.4109 ÷ (8)

Allegato 9

Riduzione stanziamenti di bilancio accantonati ai sensi dell'articolo 12, comma 4, del decreto-legge n.35 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n.64 del 2013

(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2014 RIDUZIONI	2014 di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	19.214	*997*
1 Giustizia (6)	19.081	*997*
1.1 Amministrazione penitenziaria (1)	6.647	*198*
1.2 Giustizia civile e penale (2)	11.850	*799*
1.3 Giustizia minorile (3)	583	*0*
2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	66	*0*
2.1 Indirizzo politico (2)	66	*0*
3 Fondi da ripartire (33)	68	*0*
3.1 Fondi da assegnare (1)	68	*0*

Allegato 9

Riduzione stanziamenti di bilancio accantonati ai sensi dell'articolo 12, comma 4, del decreto-legge n.35 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n.64 del 2013

(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2014 RIDUZIONI	2014 di cui predeterminate per legge
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	9.578	*4.647*
1 L'Italia in Europa e nel mondo (4)	8.985	*4.647*
1.1 Protocollo internazionale (1)	45	*0*
1.2 Cooperazione allo sviluppo (2)	4.226	*4.226*
1.3 Cooperazione economica e relazioni internazionali (4)	104	*78*
1.4 Promozione della pace e sicurezza internazionale (6)	193	*9*
1.5 Integrazione europea (7)	261	*266*
1.6 Italiani nel mondo e politiche migratorie (8)	499	*57*
1.7 Promozione del sistema Paese (9)	895	*0*
1.8 Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari (12)	2.008	*0*
1.9 Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese (13)	300	*0*
1.10 Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale (14)	60	*9*
1.11 Comunicazione in ambito internazionale (15)	373	*0*
2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	567	*0*
2.1 Indirizzo politico (2)	1	*0*
2.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	566	*0*
3 Fondi da ripartire (33)	26	*0*
3.1 Fondi da assegnare (1)	26	*0*

3.4109

10

Allegato 9

Riduzione stanziamenti di bilancio accantonati ai sensi dell'articolo 12, comma 4, del decreto-legge n.35 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n.64 del 2013

(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2014 RIDUZIONI	2014 di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELL'INTERNO	20.678	*4.096*
1 Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio (2)	220	*0*
1.2 Attuazione da parte delle Prefetture - Uffici Territoriali del Governo delle missioni del Ministero dell'Interno sul territorio (2)	211	*0*
1.3 Supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio e amministrazione generale sul territorio (3)	10	*0*
2 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (3)	782	*40*
2.2 Interventi, servizi e supporto alle autonomie territoriali (2)	72	*0*
2.3 Elaborazione, quantificazione, e assegnazione dei trasferimenti erariali; determinazione dei rimborsi agli enti locali anche in via perequativa (3)	413	*40*
2.4 Gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali (8)	297	*0*
3 Ordine pubblico e sicurezza (7)	9.745	*2.745*
3.1 Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica (8)	5.007	*57*
3.2 Servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri per la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica (9)	948	*0*
3.3 Pianificazione e coordinamento Forze di polizia (10)	3.790	*2.688*
4 Soccorso civile (8)	4.819	*99*
4.1 Gestione del sistema nazionale di difesa civile (2)	122	*0*
4.2 Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico (3)	4.697	*99*
5 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27)	2.402	*462*
5.1 Garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale (2)	2.278	*462*
5.2 Gestione flussi migratori (3)	122	*0*
5.3 Rapporti con le confessioni religiose e amministrazione del patrimonio del Fondo Edifici di Culto (5)	2	*0*
6 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	949	*0*

3.4109

Allegato 9

Riduzione stanziamenti di bilancio accantonati ai sensi dell'articolo 12, comma 4, del decreto-legge n.35 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n.64 del 2013

(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2014	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
6.1 Indirizzo politico (2)	15	0
6.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	935	0
7 Fondi da ripartire (33)	1.761	749
7.1 Fondi da assegnare (1)	1.761	749

3.4109

12

Allegato 9

Riduzione stanziamenti di bilancio accantonati ai sensi dell'articolo 12, comma 4, del decreto-legge n.35 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n.64 del 2013

(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2014 RIDUZIONI	2014 di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	5.313	*4.193*
1 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18)	4.762	*4.186*
1.2 Prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento (3)	88	*52*
1.3 Sviluppo sostenibile (5)	389	*386*
1.8 Coordinamento generale, informazione ed educazione ambientale; comunicazione ambientale (11)	362	*22*
1.9 Tutela e conservazione del territorio e delle risorse idriche, trattamento e smaltimento rifiuti, bonifiche (12)	3.304	*3.119*
1.10 Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversita' e dell'ecosistema marino (13)	620	*606*
3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	55	*0*
3.1 Indirizzo politico (2)	2	*0*
3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	54	*0*
4 Fondi da ripartire (33)	496	*7*
4.1 Fondi da assegnare (1)	496	*7*

3.4109 ÷ 13

Allegato 9

Riduzione stanziamenti di bilancio accantonati ai sensi dell'articolo 12, comma 4, del decreto-legge n.35 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n.64 del 2013

(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2014 RIDUZIONI	2014 di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	62.191	*53.523*
1 Infrastrutture pubbliche e logistica (14)	49.550	*45.356*
1.2 Sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali (11)	31.742	*30.922*
1.5 Sistemi idrici, idraulici ed elettrici (5)	180	*177*
1.6 Sicurezza, vigilanza e regolamentazione in materia di opere pubbliche e delle costruzioni (9)	23	*17*
1.7 Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita' (10)	17.606	*15.140*
2 Diritto alla mobilita' (13)	10.753	*7.954*
2.1 Sviluppo e sicurezza della mobilita' stradale (1)	2.114	*1.454*
2.3 Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo (4)	1.470	*1.422*
2.4 Autotrasporto ed intermodalita' (2)	3.095	*3.076*
2.5 Sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario (5)	9	*0*
2.6 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne (9)	3.797	*1.801*
2.7 Sviluppo e sicurezza della mobilita' locale (6)	267	*201*
3 Casa e assetto urbanistico (19)	143	*142*
3.1 Politiche abitative, urbane e territoriali (2)	143	*142*
4 Ordine pubblico e sicurezza (7)	1.419	*53*
4.1 Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste (7)	1.419	*53*
6 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	174	*17*
6.1 Indirizzo politico (2)	25	*0*
6.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	148	*17*

3.4109 ÷ 14

Allegato 9

Riduzione stanziamenti di bilancio accantonati ai sensi dell'articolo 12, comma 4, del decreto-legge n.35 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n.64 del 2013

(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2014	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
7 Fondi da ripartire (33)	151	0
7.1 Fondi da assegnare (1)	151	0

3.4109 ÷ 15

Allegato 9

Riduzione stanziamenti di bilancio accantonati ai sensi dell'articolo 12, comma 4, del decreto-legge n.35 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n.64 del 2013

(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2014 RIDUZIONI	2014 di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELLA DIFESA	81.550	197
1 Difesa e sicurezza del territorio (5)	24.709	197
1.1 Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza (1)	3.429	0
1.2 Approntamento e impiego delle forze terrestri (2)	2.650	42
1.3 Approntamento e impiego delle forze navali (3)	1.195	0
1.4 Approntamento e impiego delle forze aeree (4)	1.685	0
1.5 Funzioni non direttamente collegate ai compiti di difesa militare (5)	2.040	65
1.6 Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari (6)	13.710	90
3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	261	0
3.1 Indirizzo politico (2)	15	0
3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	246	0
4 Fondi da ripartire (33)	56.579	0
4.1 Fondi da assegnare (1)	56.579	0

Allegato 9

Riduzione stanziamenti di bilancio accantonati ai sensi dell'articolo 12, comma 4, del decreto-legge n.35 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n.64 del 2013

(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2014 RIDUZIONI	2014 di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	4.884	*2.819*
1 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (9)	3.935	*2.649*
1.2 Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale (2)	2.143	*1.888*
1.4 Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale (5)	40	*1*
1.5 Politiche competitive, della qualita" agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione (6)	1.753	*759*
2 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18)	433	*0*
2.1 Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversita' (7)	433	*0*
3 Ordine pubblico e sicurezza (7)	177	*0*
3.1 Sicurezza pubblica in ambito rurale e montano (6)	177	*0*
4 Soccorso civile (8)	244	*170*
4.1 Interventi per soccorsi (1)	244	*170*
5 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	46	*0*
5.1 Indirizzo politico (2)	18	*0*
5.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	28	*0*
6 Fondi da ripartire (33)	49	*0*
6.1 Fondi da assegnare (1)	49	*0*

3.4109 % 17

Allegato 9

Riduzione stanziamenti di bilancio accantonati ai sensi dell'articolo 12, comma 4, del decreto-legge n.35 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n.64 del 2013

(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2014 RIDUZIONI	2014 di cui predeterminate per legge
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO	9.230	*3.139*
1 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici (21)	7.342	*2.694*
1.2 Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo (2)	369	*206*
1.5 Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale (5)	27	*0*
1.6 Tutela dei beni archeologici (6)	64	*0*
1.9 Tutela dei beni archivistici (9)	84	*0*
1.10 Tutela dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria (10)	1.008	*802*
1.12 Tutela delle belle arti, dell'architettura e dell' arte contemporanee; tutela e valorizzazione del paesaggio (12)	523	*208*
1.13 Valorizzazione del patrimonio culturale (13)	150	*118*
1.14 Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale (14)	19	*0*
1.15 Tutela del patrimonio culturale (15)	5.097	*1.380*
3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	366	*0*
3.1 Indirizzo politico (2)	6	*0*
3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	360	*0*
4 Fondi da ripartire (33)	1.070	*1*
4.1 Fondi da assegnare (1)	1.070	*1*
6 Turismo (31)	452	*444*
6.1 Sviluppo e competitivita' del turismo (1)	452	*444*

3.4109

18

Allegato 9

Riduzione stanziamenti di bilancio accantonati ai sensi dell'articolo 12, comma 4, del decreto-legge n.35 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n.64 del 2013

(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2014 RIDUZIONI	2014 di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELLA SALUTE	3.119	*1.803*
1 Tutela della salute (20)	2.630	*1.800*
1.1 Prevenzione e comunicazione in materia sanitaria umana e coordinamento in ambito internazionale (1)	1.051	*965*
1.2 Sanita' pubblica veterinaria, igiene e sicurezza degli alimenti (2)	688	*658*
1.3 Programmazione sanitaria in materia di livelli essenziali di assistenza e assistenza in materia sanitaria umana (3)	750	*107*
1.4 Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano e di sicurezza delle cure (4)	91	*70*
1.5 Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario (5)	51	*0*
3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	87	*0*
3.1 Indirizzo politico (2)	14	*0*
3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	72	*0*
4 Fondi da ripartire (33)	402	*3*
4.1 Fondi da assegnare (1)	402	*3*
Totale	496.707	*255.363*

3.4109

19

(EM. 3.4109)

Relazione Tecnica

Commi 55-bis. e 55-ter.

Le disposizioni in esame prevedono il differimento al 26 gennaio 2015 del termine di versamento dell'IMU relativa al 2014 dovuta a seguito dell'approvazione del decreto interministeriale, di cui all'articolo 22, comma 2, del D.L. n. 66/2014, e pubblicato il 6 dicembre scorso. Il differimento riguarda in particolare i soggetti interessati dalla revisione del criterio di esenzione dei terreni montani ai fini IMU. Viene altresì specificato che il versamento avvenga ad aliquota di base a meno che nei comuni interessati non siano state approvate specifiche aliquote per i terreni agricoli.

Con riguardo agli effetti finanziari si evidenzia che il citato decreto interministeriale ha quantificato in complessivi 359,5 milioni di euro il maggior gettito netto derivante dall'applicazione dei nuovi criteri di esenzione. Relativamente al differimento al 26 gennaio 2015 si evidenzia che non si ascrivono effetti sui saldi di finanza pubblica.

Comma 55-quater

La norma prevede il rifinanziamento di 56 milioni di euro, per l'anno 2014, del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 5, comma 5-quinquies, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, al fine di assicurare l'operatività in relazione ai recenti eventi metereologici calamitosi verificatisi sul territorio nazionale. La disposizione comporta effetti di pari importo sul saldo netto da finanziare di finanza pubblica.

Commi 55-quinquies e 55-sexies

Il **comma 55-quinquies** autorizza la spesa di euro 64,1 milioni per il 2014 per far fronte al pagamento delle supplenze brevi del personale docente ed ATA, dei quali 17 milioni di euro relativi, complessivamente, ai mesi di settembre ed ottobre 2014 e 47,1 milioni di euro relativi alla metà del mese di novembre. All'emissione straordinaria provvederà il Ministero dell'economia e delle finanze il quale è autorizzato ad emettere i relativi titoli di pagamento nel limite dell'importo di euro 64,1 milioni. Il **comma 55-sexies**, inoltre, introduce un monitoraggio trimestrale da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca sulle spese per supplenze brevi e saltuarie del personale docente ed ATA, le cui risultanze verranno trasmesse al Ministero dell'economia e delle finanze. Con lo stesso comma 55-sexies viene, infine, introdotta con una clausola di salvaguardia attraverso la quale il Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di compensare gli effetti che eccedano le previsioni, è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio tra le risorse relative al funzionamento delle istituzioni scolastiche e le risorse relative al pagamento delle supplenze brevi e saltuarie.

Commi 55-septies e 55-octies

Le disposizioni recate dal titolo terzo del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, in materia di pagamenti dei debiti delle Pubbliche Amministrazioni, hanno reso disponibili ulteriori risorse rispetto a quanto previsto a legislazione vigente, sotto forma di anticipazioni di liquidità, alle amministrazioni interessate. Il maggior gettito fiscale connesso a tali pagamenti era stato stimato nella relazione tecnica di accompagnamento in un importo di circa 650 milioni di euro aggiuntivi a quanto previsto a legislazione vigente.

A garanzia del conseguimento del maggior gettito IVA, l'articolo 50, comma 11, dello stesso decreto legge aveva previsto che il Ministero dell'economia e delle finanze avrebbe dovuto effettuare il monitoraggio delle maggiori entrate per imposta sul valore aggiunto derivanti dalle misure previste dal titolo III.

Le risultanze del monitoraggio hanno evidenziato che le maggiori entrate IVA riconducibili a tali pagamenti ammontano a 240 milioni di euro nel 2014.

A compensazione del minor gettito, il **comma 55-octies** dispone quindi che, in sostituzione della clausola di salvaguardia prevista dall'articolo 50, comma 11, del decreto legge n. 66 del 2014, che prevedeva l'aumento delle accise di cui alla Direttiva del Consiglio 2008/118/CE, una quota degli accantonamenti di bilancio effettuati ai sensi dell'articolo 12 comma 4, del decreto-legge 8 aprile 2013 n. 35, convertito, con modificazioni , dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 del 2013, sia portata in riduzione degli stanziamenti dei Ministeri per un importo pari ad euro 495.706.643 come indicato nell'allegato n.9 alla presente legge.

Comma 55-novies

La norma indica che agli oneri derivanti dagli articoli 1 e 2 pari a 120,1 milioni di euro, per l'anno 2014, e a 26 milioni di euro, per l'anno 2015, in termini di solo fabbisogno ed indebitamento netto si provvede:

a) quanto a 35,1 milioni di euro, per l'anno 2014, mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 464, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, relative al Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle assunzioni in deroga, per l'anno 2014, di personale a tempo indeterminato per i Corpi di Polizia. Tale utilizzo è consentito dalle decorrenze, per l'anno in corso, delle assunzioni effettuate nei Comparti Sicurezza Vigili del fuoco e soccorso pubblico, che hanno prodotto un minor utilizzo delle risorse complessivamente stanziate in bilancio pari alla quota indicata;

b) quanto a 20 milioni di euro, per l'anno 2014, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 90, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Tale utilizzo è consentito dalle decorrenze, per l'anno in corso, delle assunzioni effettuate nei Comparti Sicurezza Vigili del fuoco e soccorso pubblico da parte dei Ministeri dell'Interno, della Difesa, dell'Economia e delle finanze, della Giustizia e delle Politiche agricole, alimentari e forestali. Le predette assunzioni, autorizzate nel limite di un contingente complessivo pari alle

R.T.(GN. 3.4109)

risorse autorizzate in bilancio dalla normativa richiamata, sono avvenute nel corso del corrente anno con scadenze temporali che hanno comportato un minor utilizzo delle risorse stanziate in bilancio pari alla quota indicata;

c) quanto a 15 milioni di euro, per l'anno 2014, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 2 punto 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. In considerazione dell'imminente scadenza del corrente anno e dei tempi necessari per l'avvio di procedure inerenti la mobilità del personale è certa l'impossibilità di utilizzare le risorse del citato Fondo tenuto conto, anche, che i criteri per l'utilizzazione e le risorse del Fondo medesimo sono demandate ad un DPCM non ancora adottato.

d) quanto a 25 milioni di euro, per l'anno 2014, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. L'utilizzo è consentito dal mancato esercizio della possibilità di stabilizzazione del rapporto di lavoro di personale delle Amministrazioni pubbliche sino al limite del contingente autorizzato, che hanno prodotto un minor utilizzo delle risorse complessivamente stanziate in bilancio pari alla quota indicata;

e) quanto a 25 milioni, per l'anno 2014, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, (sanzioni antitrust) che, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono acquisite, nel limite di 25 milioni di euro, definitivamente al bilancio dello Stato.

12 DIC. 2014

R.T.(EM. 3.4109)

Emendamento n. 50

All'articolo 3, comma 57, lettera l), sostituire il terzo periodo con il seguente: "Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottati i conseguenti adeguamenti organizzativi, prevedendo, tra l'altro, il conferimento di un incarico di livello dirigenziale non generale in deroga al limite quantitativo previsto dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché ai divieti ed alle limitazioni previsti dalla legislazione vigente. Il predetto incarico è conferito su posti individuati nell'ambito della dotazione organica del Ministero dell'economia e delle finanze."

Conseguentemente:

alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2015: - 130.000;

2016: - 130.000;

2017: - 130.000.

IL GOVERNO

3.4110

Relazione tecnica

La proposta di modifica dell'Articolo 3, comma 57 lettera l) è finalizzata a garantire le condizioni necessarie al corretto svolgimento delle nuove e specifiche funzioni attribuite dalla stessa legge di stabilità per l'anno 2015 al Ministero dell'Economia e delle Finanze con riguardo all'assegnazione delle risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) in favore delle amministrazioni responsabili dell'attuazione dei relativi piani operativi e piani stralcio nell'ambito degli interventi approvati dal CIPE nonché ad effettuare i pagamenti a valere sulle medesime risorse in favore delle stesse amministrazioni. La modifica di cui trattasi si rende necessaria, inoltre, per adempiere a quanto stabilito dall'Accordo di partenariato 2014-2020 con l'Unione europea, in materia di svolgimento delle funzioni di autorità di audit dei programmi operativi nazionali (PON), cofinanziati dai Fondi strutturali 2014-2020. A tale ultimo riguardo infatti, le funzioni di Autorità di audit dei programmi operativi nazionali possono essere svolte dal Ministero dell'economia e delle finanze. Tenuto conto delle nuove e specifiche competenze attribuite in tali ambiti al Ministero dell'Economia e delle Finanze, con la proposta di modifica in argomento, lo stesso Dicastero conferisce un incarico di livello dirigenziale non generale per lo svolgimento delle predette funzioni in deroga al limite quantitativo previsto dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché ai divieti ed alle limitazioni previsti dalla legislazione vigente. L'effetto sulla dotazione organica complessiva del Ministero dell'Economia e delle Finanze non si concretizza nella creazione di una posizione dirigenziale aggiuntiva, considerato che il predetto incarico viene conferito su posti individuati nell'ambito della dotazione organica del Ministero stesso.

All'onere previsto, quantificato in 130.000 euro annui a decorrere dall'anno 2015 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente relativo all'accantonamento del Ministero dell'economia e delle finanze.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. [illegible] ha avuto esito

[X] POSITIVO [ ] NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

11 DIC. 2014

3.4110

A.S. 1698

Emendamento

Art. 3

Dopo il comma 64 inserire i seguenti:

" 64-bis. Al comma 5 dell'articolo 25 della legge 13 maggio 1999, n. 133 le parole, nel primo periodo, "di importo superiore ad euro 516,46" sono sostituite dalle parole: "di importo pari o superiore a 1000 euro" ed il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Si applicano in caso di violazione soltanto le sanzioni amministrative".

64-ter. Le società ed associazioni sportive dilettantistiche, di cui all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, iscritte al registro del CONI, sono esonerate dall'invio del modello di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con legge 28 gennaio 2009, n.2.

64-quater. All'articolo 145, comma 13, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 sostituire le parole da "uno sgravio contributivo" sino a "gestioni previdenziali di competenza" con le seguenti: "uno sgravio contributivo in forma capitaria sino a 5.165,00 euro all'anno, nonché un credito di imposta pari al cinquanta per cento del reddito di lavoro dipendente corrisposto a tali soggetti, con un limite massimo di sedicimila euro per dipendente; e per ogni preparatore atletico una riduzione del trenta per cento sul totale dei contributi dovuti alle gestioni previdenziali di competenza. I benefici si riferiscono all'intera durata del contratto."

IL RELATORE

3. 4000

All'articolo 3, dopo il comma 64, inserire il seguente:

64-*bis*. *A*l n. 98) della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole: «compresa la segatura» sono inserite le seguenti: «, esclusi i pellet».

64-ter. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementata di 96 milioni di euro a decorrere dal 2015.

Il Governo

3.4111

Relazione tecnica

La proposta normativa in oggetto prevede la modifica dell'aliquota IVA applicabile alle cessioni del prodotto pellet di legno, con l'innalzamento dalla vigente aliquota del 10% a quella ordinaria del 22%.

L'Italia risulta essere il più importante mercato del pellet a livello europeo ed il consumo complessivo nell'anno 2013 ammonta a 3,3 milioni di tonnellate (Fonte dati: elaborazione AIEL-Associazione Italiana Energie Agroforestali- Febbraio 2014).

Dallo studio sopracitato si rileva che il prezzo di vendita del pellet sfuso (€/t, consegna inclusa, IVA esclusa) è di circa 269 € per tonnellata, mentre per il pellet in sacchi (€/t, consegna inclusa, IVA esclusa) è di circa 236 € per tonnellata. Considerato che il pellet in sacchi rappresenta almeno l'80% del pellet impiegato nel settore domestico, si stima un prezzo medio di circa 242 € per tonnellata.

Pertanto, la modifica normativa proposta comporterebbe un maggior gettito per l'erario in termini di IVA di circa **96 milioni euro su base annua** (3,3 milioni di tonnellate di consumo prodotto pellet x 242 €/tonn. x 12% differenziale aliquota IVA).

Il maggior gettito derivante dal comma 64-bis è utilizzato per incrementare il fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

13 DIC. 2014

3.4111

76

EMENDAMENTO RIDUZIONE TAGLI DIFESA

All'articolo 3, dopo comma 66, inserire il seguente:" 66 -bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotta di 200 milioni di euro per l'anno 2015.

Conseguentemente,

All'elenco 3, di cui all'articolo 2, comma 45, alla voce Ministero della difesa programma "1.6 Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari", sostituire per l'anno 2015 l'importo: "496.889", con l'importo: "296.889".

Il Governo

3.4112

Relazione tecnica

L'emendamento modifica, per il solo esercizio 2015, l'importo di cui all'elenco 3 relativo alle "Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri" alla voce Ministero della Difesa di euro 200 milioni, al fine di non pregiudicare gli investimenti già programmati a fronte di impegni assunti con organismi internazionali, finalizzati al settore aerospaziale -
All'onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito

[X] POSITIVO [ ] NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

12 Dic. 2014

3.4112

Emendamento n. 8

All'articolo 3, dopo comma 66, inserire il seguente:" 66 -bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotta di 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2015.

Conseguentemente,

Alla Tabella C allegata, Missione «Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei Ministri», Programma «Presidenza del Consiglio dei Ministri», voce «Ministero dell'economia e delle finanze», legge 230 del 1998, art. 19, «Fondo nazionale per il Servizio civile», (21.3 – cap. 2185), apportare le seguenti variazioni:

2015:
CP: + 50.000.000;
CS: + 50.000.000;
2016:
CP: + 50.000.000;
CS: + 50.000.000;
2017:
CP: + 50.000.000;
CS: + 50.000.000.

IL GOVERNO

3.4113

Relazione tecnica

L'emendamento è volto ad aumentare, a decorrere dall'anno 2015, le risorse a disposizione del Fondo nazionale per il Servizio Civile di 50 milioni di euro annui al fine di permettere un ampliamento del contingente annuale di giovani da avviare al servizio. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito

[X] POSITIVO [ ] NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

12 DIC. 2014

3.4113

Emendamento n. 2

All'articolo 3, il dopo il comma 66, inserire il seguente:" 66 -bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotta di euro 25 milioni annui per gli anni dal 2015 al 2020.

Conseguentemente, alla tabella E, Missione: Pianificazione e coordinamento Forze di polizia, Programma: Forze di polizia, voce: Ministero dell'interno, Legge n. 147 del 2013, articolo 1, comma 41: TETRA - prosecuzione interventi (3.3 - CAP. 7506), apportare le seguenti variazioni:

Rifinanziamento

2015:

CP: 25.000.000;

CS: 25.000.000;

2016:

CP: 25.000.000;

CS: 25.000.000;

2017:

CP: 25.000.000;

CS: 25.000.000;

2018 e anni successivi (anno terminale 2020)

CP: 75.000.000;

CS: 75.000.000.

Il Govern

3.4114

Relazione tecnica

L'emendamento prevede il rifinanziamento degli interventi per la rete nazionale di comunicazioni standard Tetra, per un ammontare annuo di 25 milioni di euro dal 2015 al 2020. All'onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito

[X] POSITIVO [ ] NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

12 DIC. 2014

3.4114

A.S. 1698

All'articolo 3, dopo il comma 74, aggiungere il seguente:

"74-*bis*. All'articolo 1, comma 587, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "non oltre il settimo mese successivo alla scadenza dei termini previsti per la trasmissione della dichiarazione di cui ai citati *articoli 16* e *17 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164*, ovvero alla data della trasmissione della dichiarazione, ove questa sia successiva alla scadenza di detti termini.".

IL GOVERNO

3.4115

A.S. 1698

Relazione tecnica

La norma proposta non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica lasciando impregiudicate le attività di controllo svolte dall'Agenzia delle entrate con finalità di recupero di basi di imponibili.

3 DIC. 2014

3.4115

"Alla Tabella B *voce* Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2015: - *824.000*

2016: - *2.500.000*

2017: - *2.500.000*

Conseguentemente,

Alla tabella E, Missione: L'Italia in Europa e nel mondo, Programma: Politica economica e finanziaria in ambito internazionale, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, - decreto-legge n. 76 del 2013, art. 11 comma 5: contributo Chernobyl, (3.2 - CAP. 7174), apportare le seguenti variazioni:

Rifinanziamento

2015: CP: 824.000;

CS: 824.000;

2016: CP: 2.500.000 ;

CS: 2.500.000 ;

2017: CP: 2.500.000 ;

CS: 2.500.000 ;

3.Tab.B. 100

2018: CP: 5.000.000;

CS: 5.000.000.

Il Governo

Relazione tecnica

La disposizione stanzia 10,824 milioni di euro complessivi in rate annuali ripartite in 824.000 euro nel 2015 e in 2,5 milioni per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019. Tali risorse rappresentano contributi a dono e quindi incidono per pari importo sul deficit di bilancio e sul fabbisogno.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito

[X] POSITIVO [ ] NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

12 DIC. 2014

3. Tab. B. 100

Emendamento n. 19

All'articolo 3, dopo il comma 82 inserire i seguenti:

«82-bis. Alle parti che corrispondono il compenso agli avvocati abilitati ad assisterli nel procedimento di negoziazione assistita ai sensi del capo II del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014 n. 162, nonché alle parti che corrispondono il compenso agli arbitri nel procedimento del capo I del medesimo decreto, è riconosciuto, in caso di successo della negoziazione, ovvero di conclusione dell'arbitrato con lodo, un credito di imposta commisurato al compenso fino a concorrenza di euro 500. Il credito d'imposta va indicato nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta nel quale sono sostenute le spese agevolabili ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.Con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e finanze sono stabilite le modalità e la documentazione da esibire a corredo della richiesta del credito di imposta e i controlli sulla autenticità della stessa.
82-ter. Alla copertura delle minori entrate derivanti dall'attuazione del comma precedente, valutate in complessivi 54 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede con le maggiori entrate derivanti dall'aumento del contributo unificato, pari a 59,7 milioni di euro, come indicato al comma 82-quater.
82-ter. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 13, comma 1, alla lettera a) le parole: «euro 43» sono sostituite dalle seguenti: «euro 47»;
b) all'articolo 13, comma 1, alla lettera b) le parole: «euro 98» sono sostituite dalle seguenti: «euro 108»;
c) all'articolo 13, comma 1, alla lettera c) le parole: «euro 237» sono sostituite dalle seguenti: «euro 261»;
d) all'articolo 13, comma 1, alla lettera d) le parole: «euro 518» sono sostituite dalle seguenti: «euro 570»;
e) all'articolo 13, comma 1, alla lettera e) le parole: «euro 759» sono sostituite dalle seguenti: «euro 835»;
f) all'articolo 13, comma 1, alla lettera f) le parole: «euro 1.214» sono sostituite dalle seguenti: «euro 1.335»;
g) all'articolo 13, comma 1, alla lettera g) le parole: «euro 1.686» sono sostituite dalle seguenti: «euro 1.855»;
h) all'articolo 13, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Per i processi di esecuzione immobiliare il contributo dovuto è pari a euro 306. Per gli altri processi esecutivi lo stesso importo è ridotto della metà. Per i processi esecutivi mobiliari di valore inferiore a 2.500 euro il contributo dovuto è pari a euro 47. Per i processi di opposizione agli atti esecutivi il contributo dovuto è pari a euro 185.»;
i) all'articolo 13, comma 5, le parole: «euro 851» sono sostituite dalle seguenti: «euro 936»;

82-quater. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro della giustizia provvede al monitoraggio delle minori entrate di cui al comma 82-bis, e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni, il Ministro della giustizia, sentito il Ministro

3.4116

dell'economia e delle finanze provvede, con proprio decreto, all'ulteriore aumento del contributo unificato di cui al comma 82-ter, nella misura necessaria alla copertura finanziaria delle minori entrate risultanti dall'attività di monitoraggio.

82-quinquies. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al secondo periodo del comma 82-quater.

82-sexies. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il Governo

3.4116

RELAZIONE TECNICA

L'emendamento contiene modifiche al D.L. 132/2014 e reca disposizioni che prevedono meccanismi di incentivazione fiscale della negoziazione assistita e dell'arbitrato.

Si propone il modello del credito di imposta già previsto per la mediazione dal D.Lgs. 28/2010 con un meccanismo di finanziamento attraverso l'aumento del Contributo Unificato di iscrizione a ruolo, di cui all'art. 13 del T.U. 115/2002 delle spese di giustizia.

La norma riconosce alle parti un credito di imposta massimo pari a 500 euro per i compensi corrisposti agli avvocati abilitati nel procedimento di negoziazione assistita.

Sulla base dei dati in possesso di questa amministrazione, è possibile stimare, prudenzialmente, il numero delle controversie civili e commerciali già pendenti presso i tribunali e le corti d'appello (Capo I) che potranno essere trasferite in sede arbitrale in circa 500.000 all'anno e in circa 100.000 all'anno i procedimenti di negoziazione assistita ai sensi del Capo II del D.L. 132/2014.

Considerato che il credito di imposta è riconosciuto solo in caso di successo della negoziazione, ovvero di conclusione dell'arbitrato con lodo, commisurato al compenso fino a concorrenza di euro 500, si stima che dei circa 600.000 procedimenti, una percentuale non inferiore al 45% avrà esito positivo, con l'accordo delle parti, pari a circa 270.000 procedimenti l'anno.

Si stima, altresì, una spesa media del procedimento di negoziazione assistita pari a euro 100 per ciascuna delle due parti, pertanto l'onere può essere quantificato in circa 54 milioni di euro all'anno.

Considerato che il credito d'imposta potrà essere imputato nella dichiarazione dei redditi dell'anno 2015, si prevede che la maggiore spesa, in termini di minori entrate per lo Stato, avrà decorrenza dall'anno 2016.

Ai fini della copertura finanziaria si provvede con l'aumento del contributo unificato di iscrizione a ruolo generalizzato nella misura del 10%. Il maggior gettito annuo viene determinato in 59,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, come da prospetto allegato.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

CONTRIBUTO UNIFICATO - MAGGIOR GETTITO ANNUALE A DECORRERE DAL 2015 - INCREMENTO 10%

		I GRADO (TRIBUNALI)					II GRADO (TRIB. E C. DI APPELLO)				GIUDICE DI PACE				CASSAZIONE				SANZIONI			
Descrizione	Scaglioni	Importi attuali	10,00%	Importo maggiorato	N. Procedimenti	Maggior gettito	Importi attuali + 50% per impugnazione	Importo maggiorato	N. Procedimenti	Maggior gettito	Importi attuali	Importo maggiorato	N. Procedimenti anno	Maggior gettito	Importi attuali + 100%	Importo maggiorato	N. Procedimenti anno	Maggior gettito	Importi attuali	Importo maggiorato	N. Procedimenti anno	Maggior gettito
Art.21 co.1 TU	Fino a 1.100 €	€ 43,10	€ 4,08	€ 47,00	117.768	€ 471.072,69	€ 55,50	€ 70,50	2.873	€ 68.085,00	€ 37,00	€ 47,00	189.755	€ 2.847.330,00	€ 74,00	€ 94,00	5.558	€ 111.160,00	€ 18,50	€ 23,50	13071	€ 307.168,50
	Da 1.100 Fino	€ 98,69	€ 10,08	€ 108,00	155.304	€ 1.553.040,69	€ 127,50	€ 162,00	9.995	€ 342.330,90	€ 85,00	€ 108,00	185.634	€ 4.269.582,00	€ 170,00	€ 216,00	3.759	€ 172.914,00	€ 42,50	€ 54,00	13690	€ 628.100,00
	Da 5.100 Fino	€ 237,00	€ 24,00	€ 261,00	70.871	€ 1.701.304,69	€ 306,00	€ 391,50	10.233	€ 844.222,50	€ 206,00	€ 261,00	68.350	€ 3.319.250,69	€ 412,00	€ 522,00	5.576	€ 617.860,00	€ 103,00	€ 130,50	2197	€ 286.708,50
	Da 26.000 a 5	€ 518,00	€ 52,00	€ 570,00	54.777	€ 2.848.404,00	€ 675,00	€ 855,00	10.786	€ 1.941.480,00	€ 450,00	€ 570,00	688	€ 392.560,69	€ 900,00	€ 1.140,00	3.083	€ 2.178.920,00	€ 225,00	€ 285,00	540	€ 153.900,00
	Da 52.000 a 2	€ 759,69	€ 76,08	€ 835,00	23.159	€ 2.520.084,00	€ 990,00	€ 1.252,50	8.061	€ 1.991.037,50	€ 660,00	€ 835,00	96	€ 27.150,00	€ 1.320,00	€ 1.670,00	2.156	€ 754.000,00	€ 330,00	€ 417,50	422	€ 175.767,50
	Da 260.000 a	€ 1.216,00	€ 121,69	€ 1.335,00	7.400	€ 888.400,00	€ 1.584,00	€ 2.002,50	1.534	€ 643.579,00	€ 1.056,00	€ 1.335,00	22	€ 5.830,00	€ 2.112,00	€ 2.670,00	1.999	€ 1.115.447,00	€ 528,00	€ 667,50	96	€ 64.080,00
	Superiore a 5	€ 1.686,00	€ 169,00	€ 1.855,00	8.546	€ 1.611.106,00	€ 2.199,00	€ 2.782,50	2.117	€ 1.235.268,50	€ 1.466,00	€ 1.855,00	4	€ 1.556,00	€ 2.932,00	€ 3.710,00	1.047	€ 814.566,00	€ 733,00	€ 927,50	210	€ 213.325,00
	Prevenzione	€ 43,00	€ 4,00	€ 47,00	27.469	€ 258.056,00	€ 37,00	€ 70,50	7.956	€ 266.526,00	€ 37,00	€ 47,00	27	€ 270,69					€ 18,50	€ 23,50	502	€ 7.073,50
Art.13 co.2 TU	Procedi moli	€ 43,00	€ 4,00	€ 47,69									228	€ 912,00					€ -	€ -		€ -
	Altri Procedi	€ 170,69	€ 34,00	€ 153,00	108.864	€ 1.426.065,00	€ 121,69	€ 228,50	2	€ 217,69	€ 121,69	€ 152,00	161	€ 3.162,00					€ 88,00	€ 76,50	698	€ 53.473,50
	Procedi DI Bi	€ 188,00	€ 37,69	€ 185,00	6.398	€ 108.266,00	€ 146,00	€ 277,50	15	€ 1.972,50	€ 146,00	€ 185,00	86	€ 2.852,00					€ 73,00	€ 92,50	161	€ 12.142,50
	Procedi DI Bi	€ 278,69	€ 28,69	€ 306,00	49.705	€ 1.331.824,00	€ 242,00	€ 458,69	13	€ 2.821,00	€ 242,69	€ 306,00	228	€ 14.592,00					€ 229,00	€ 153,00	1669	€ 256.307,00
Art.13 co.3 TU Procedimenti Speciali	Fino a 1.100 €	€ 22,50		€ 23,50	22.450	€ 44.900,00	€ 38,50	€ 35,25	536	€ 8.610,50	€ 38,50	€ 23,50	2.135	€ 50.675,00					€ 9,25	€ 18,75	218	€ 3.972,50
	Da 1.100 Fino	€ 46,00		€ 54,00	18.956	€ 94.780,00	€ 42,50	€ 62,00	1.360	€ 57.340,00	€ 42,50	€ 54,00	3.858	€ 44.367,00					€ 23,25	€ 27,00	148	€ 3.504,00
	Da 5.200 Fino	€ 118,50		€ 130,50	21.089	€ 168.208,00	€ 108,00	€ 195,75	1.544	€ 236.956,00	€ 108,00	€ 130,50	5	€ 157,00					€ 55,50	€ 65,25	1470	€ 85.817,50
	Da 26.000 a 5	€ 250,69		€ 285,00	18.870	€ 488.220,00	€ 225,00	€ 427,50	7.368	€ 1.496.070,00	€ 225,00	€ 285,69		€ -					€ 112,50	€ 142,50	119	€ 16.957,50
	Da 52.000 a 2	€ 378,50		€ 427,50	6.408	€ 243.504,00	€ 330,00	€ 618,75	1.188	€ 340.095,00	€ 330,00	€ 427,50		€ -					€ 165,00	€ 208,75	103	€ 21.501,25
	Da 260.000 a	€ 607,00		€ 667,50	1.701	€ 208.010,50	€ 528,00	€ 1.002,25	236	€ 111.687,00	€ 528,00	€ 667,50		€ -					€ 264,00	€ 333,75	69	€ 23.038,75
	Superiore a 5	€ 843,00		€ 927,50	1.186	€ 215.427,00	€ 733,00	€ 1.391,25	185	€ 124.409,25	€ 733,00	€ 927,50		€ -					€ 366,50	€ 463,75	40	€ 21.550,00
Art.13 co.3 TU Lavoro	Fino a 1.100 €	€ 21,50		€ 23,50	18.106	€ 18.210,00	€ 38,50	€ 35,25	31	€ 519,25	€ 38,50	€ 23,50	170.192	€ 850.760,00					€ 9,25	€ 11,75	227	€ 2.667,25
	Da 1.100 Fino	€ 46,00		€ 54,00	91.742	€ 458.715,69	€ 42,50	€ 63,00	161	€ 6.538,50	€ 42,50	€ 54,00	257.300	€ 2.958.950,00					€ 21,50	€ 27,00	408	€ 11.016,00
	Da 5.200 Fino	€ 118,50		€ 130,50	198.873	€ 3.586.476,69	€ 108,00	€ 195,75	230	€ 23.187,50	€ 108,00	€ 130,50	747	€ 20.542,50					€ 51,50	€ 65,25	403	€ 26.293,75
	Da 26.000 a 5	€ 259,69		€ 285,00	97.128	€ 2.525.318,00	€ 225,00	€ 427,50	660	€ 138.510,00	€ 225,00	€ 285,69	26	€ 960,00					€ 112,50	€ 142,50	115	€ 30.637,50
	Da 52.000 a 2	€ 379,50		€ 417,50	72.382	€ 2.712.478,00	€ 230,00	€ 638,25	158	€ 46.687,50	€ 338,00	€ 417,50	5	€ 437,50					€ 168,00	€ 208,75	264	€ 34.238,00
	Da 260.000 a	€ 607,69		€ 667,50	11.808	€ 714.384,00	€ 528,00	€ 1.003,25	23	€ 11.831,25	€ 528,00	€ 667,50	1	€ 139,50					€ 264,00	€ 333,75	58	€ 13.399,00
	Superiore a 5	€ 843,00		€ 927,50	10.021	€ 851.929,69	€ 733,00	€ 2.391,25	31	€ 11.722,25	€ 733,00	€ 927,50		€ -					€ 366,50	€ 463,75	85	€ 39.414,75
Art.13 co.5	Fallimenti	€ 252,69	€ 85,00	€ 396,00	5.183	€ 440.555,00	€ 740,00	€ 1.404,00	-	€ -	€ 740,00	€ 530,00		€ -					€ 370,00	€ 468,00	96	€ 44.928,00
TOTALI					1.358.126	€ 27.358.785,50			£6.252	€ 9.529.309,50			971.481	€ 24.504.854,00			23.128	€ 5.756.482,00				€ 2.593.566,75

N.B. - Il dato relativo al numero dei procedimenti iscritti, assoggettati al contributo unificato è stato determinato sulla base delle risultanze effettive rilevate dall'ufficio di statistica di questa Amministrazione per l'anno 2012

IMPORTO COMPLESSIVO MAGGIOR GETTITO	€ 59.743.127,75

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito

[X] POSITIVO [ ] NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

3.4116

12 DIC. 2014